

MODULO 2K

CITTADINANZA E LEGALITA'

Apprendistato formazione trasversale

2k-competenze di cittadinanza, storia, diritto e economia

Premessa

Perché siamo qui

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

- **Asse storico sociale**
- **Competenze per la cittadinanza (favorire lo sviluppo della persona, promuovere l'interazione con la realtà naturale e sociale)**

- ✓ **Competenze sociali e civiche**
- ✓ **Spirito di iniziativa ed imprenditorialità**
- ✓ **Imparare ad imparare**
- ✓ **Consapevolezza ed espressione culturale**

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

La competenza sociale è collegata al **benessere personale** e sociale della persona.

Per un'efficace partecipazione sociale ed interpersonale è essenziale comprendere:

- i codici di comportamento utilizzati nei diversi contesti(es lavoro);
- le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità europea;

ASSE STORICO SOCIALE COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una:

- dimensione **diacronica** attraverso il confronto fra epoche e in una;
- dimensione **sincronica** attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

ASSE STORICO SOCIALE COMPETENZE DI BASE

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente;

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio;

I CONTENUTI

- ✓ I principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. Ordinamento della Repubblica.
- ✓ Sovranità, funzione di governo, indirizzo politico. Poteri di democrazia diretta, partiti politici, sistema elettorale. Parlamento, Governo, Capo dello Stato. Pubblica amministrazione. Potere giudiziario e giurisdizione costituzionale.
- ✓ Nozione di norma giuridica. Diritto come insieme di regole, le funzioni del diritto (repressiva, allocativa, istitutiva), le regole giuridiche e le altre regole (potere carismatico, tradizionale, razionale). Diritti e doveri nella vita sociale. Fonti del diritto.
- ✓ Ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali. Articolazione amministrative sul territorio e funzioni delegate. Servizi sociali, istituzioni e organi della vita sociale nella società contemporanea. Cittadinanza e globalizzazione. Gli organismi internazionali e nazionali per la cooperazione tra i popoli.
- ✓ Dalla cooperazione intergovernativa al modello comunitario. Dai trattati istitutivi (CEE, CECA, Euratom) al trattato di Lisbona. I principi dell'Unione Europea. Lo sviluppo delle istituzioni europee, la definizione dei loro ruoli e delle loro competenze.

- ✓ Domanda e offerta del mercato del lavoro.
- ✓ Elementi caratterizzanti le carriere lavorative e lo sviluppo di competenze nel mercato del lavoro attuale.
- ✓ Analisi delle competenze acquisite. Tecniche di redazione del curriculum vitae.
- ✓ Lettura delle caratteristiche del contesto del contenuto produttivo del proprio territorio: dati statistici e report sul mercato del lavoro, sullo sviluppo economico e sui settori produttivi.
- ✓ Sistema economico del territorio: settori produttivi, attori economici, flusso economico.

Parte 1

I principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. Ordinamento della Repubblica.

LA STORIA DELLA COSTITUZIONE

Costituzione deriva dal latino *constitutio*, dal verbo *constituere*, “stabilire”.

Le costituzioni moderne sono nate nel XVIII secolo con la Rivoluzione americana (1776) e la Rivoluzione francese (1789).

Attraverso le costituzioni si mirava ad ottenere:

1- il riconoscimento dei diritti che venivano negati dai re, che avevano un potere assoluto.

2- e la limitazione dei poteri del re.

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



STATUTO ALBERTINO

L'Italia nasce come Stato unitario nel 1861.

La prima Costituzione del Regno d'Italia fu lo Statuto Albertino che era stato concesso da Carlo Alberto nel Regno Sardo-piemontese nel 1848.

Nel 1861 lo Statuto divenne la Carta Costituzionale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione.

CARATTERISTICHE DELLO STATUTO

Era una Costituzione:

- **OTTRIATA** cioè concessa dal sovrano al popolo
- **BREVE** contiene pochi articoli e riconosce i diritti di libertà, soprattutto economica.
- **FLESSIBILE**: poteva essere cambiata con legge ordinarie e decreti.

DOPO LA II GUERRA MONDIALE 2 GIUGNO 1946:

- Gli italiani votano per:
 - ✓ Referendum istituzionale tra **Monarchia e Repubblica**
 - ✓ **Assemblea Costituente**
- Per la prima volta votano le donne e si realizzò il suffragio universale.

DIFFERENZA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA

Monarchia e Repubblica sono due diverse forme di Governo

- Nella Repubblica il capo dello stato è il Presidente della Repubblica=**carica elettiva**
- Nella Monarchia il capo dello stato è il Re=**carica ereditaria**

Risultato del referendum: vinse la Repubblica, con il 54,3% dei voti

ASSEMBLEA COSTITUENTE

- Vengono eletti **556 membri** appartenenti a diversi partiti politici
- L'Assemblea aveva innanzitutto il compito di redigere la nuova Costituzione italiana.
- L'Assemblea nominò al suo interno una Commissione di 75 membri, incaricati di stendere il progetto generale della Costituzione.
- La Commissione si suddivise a sua volta in tre sottocommissioni:
 - ✓ diritti e doveri dei cittadini;
 - ✓ organizzazione costituzionale dello Stato;
 - ✓ rapporti economici e sociali.

LA NUOVA COSTITUZIONE

La Costituzione

- venne discussa e approvata il 22 dicembre 1947
- venne promulgata da Enrico De Nicola
- entrò in vigore il 1 gennaio 1948

L'Assemblea Costituente venne sciolta il 12 maggio 1948, dopo l'adozione della Costituzione italiana

APRILE 1948

- Elezioni del 1° Parlamento della Repubblica
- Elezione da parte del Parlamento del 1° Presidente della Repubblica:
Luigi Einaudi
- Presidente del Consiglio: De Gasperi

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

- **PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12)**: contengono i principi che ispirano tutta la Costituzione
- **PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTT. 13-54)**: contengono le regole fondamentali sui rapporti Stato/cittadini
- **PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 55-139)**: contengono le regole sui principali organi dello Stato

Caratteristiche della Costituzione

- **Votata** perchè fu redatta e votata da un'Assemblea costituente che era stata votata dal popolo italiano;
- **Scritta** perchè contenuta in un testo legislativo scritto;
- **Lunga** in quanto, oltre a disciplinare l'organizzazione dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che prevedono i diritti etico-sociali e quelli economici;
- **Rigida** sia perchè per modificarla sono necessarie leggi costituzionali , sia perchè le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte costituzionale;
- **Democratica** perchè riconosce ampio potere al popolo;



Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria del 27/12/1947



Il 27 Dicembre 1947 il Capo dello Stato Provvisorio Enrico De Nicola promulgò la Costituzione Italiana, che entrò in vigore il primo Gennaio 1948.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.


Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.


I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.





COMPOSIZIONE E STRUTTURA

E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130)
suddivisi in 4 sezioni:

- **Principi fondamentali (art. 1-12);**
- Parte Prima: Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13-54);
- Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII);

PRINCIPI FONDAMENTALI

**SONO I PRIMI
DODICI ARTICOLI,
DETTI ANCHE
PRINCIPI SUPREMI
O FONDAMENTALI**



ART. 1

Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.


La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



Il significato dell'articolo 1 sta nella sovranità del popolo, cioè è il popolo che comanda tramite le elezioni dei propri rappresentanti in Parlamento. Ora gli uomini sono cittadini e non più sudditi dei re, nobili o dittatori. Il lavoro è definito come la base della vita democratica.

ART. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Il principio del **LAVORO** è ripreso e sviluppato negli art. dal 35 al 41



ART. 2

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



L'uomo nasce con alcuni diritti inviolabili (diritto alla vita, al libero pensiero, alla famiglia) e lo stato si limita a riconoscerli e a garantirli.

ART. 3

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'elemento fondamentale di uno stato democratico è l'uguaglianza di tutti i cittadini, non devono esistere differenze sociali, di razza, opinioni e religione. Questo articolo è stato fatto per evitare il ripetersi delle leggi razziali contro gli ebrei fatte dal fascismo.

ART. 4

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Per esempio: lo stato non punisce chi non vuole lavorare, ma nemmeno è obbligato a dare un lavoro a tutti i cittadini. Lo stato si impegna a creare le condizioni per far lavorare i cittadini, per farli lavorare in sicurezza e tutela anche gli invalidi riservando loro dei posti di lavoro.



ART. 5

Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Per esempio i comuni e le province e le regioni esistono per dare un servizio migliore ai cittadini.



ART. 6

Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche



In Italia, oltre all'italiano, si parlano altre lingue come il francese in Valle d'Aosta, il tedesco in Trentino Alto Adige ma anche slavo, albanese e greco in alcuni paesini del sud. In queste regioni esiste il bilinguismo, cioè si parlano due lingue, nella scuola e negli uffici pubblici.

ART. 7

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale



Per esempio, se i coniugi si sono sposati in chiesa, il matrimonio è valido anche per lo stato italiano.

ART. 8

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le leggi interne di ogni religione devono rispettare anche le leggi italiane. Per esempio, una religione non può dire ai propri fedeli di non rispettare le leggi italiane.

ART. 9

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



In Italia il Ministero dell' Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali tutelano il territorio e il patrimonio storico e artistico. Per esempio, è reato bruciare i boschi o rovinare un'opera d'arte.

ART. 10

Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Gli stranieri godono dei diritti inviolabili dell'uomo che l'Italia accetta, protegge e garantisce. Per esempio, se in un paese le leggi democratiche non sono rispettate, uno straniero può restare in Italia e l'Italia lo protegge, cioè gli dà asilo politico.

ART. 11

Il ricorso alla guerra è possibile solo per difendere i cittadini e il territorio, quindi l'Italia non può attaccare nessun altro paese. L'Italia collabora con gli altri stati per mantenere la pace.

Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



I colori risalgono alla Repubblica Cispadana (1797) e poi divennero quelli del Regno di Savoia con lo stemma reale al centro.

Con la nascita della Repubblica fu tolto lo stemma di casa Savoia. Per esempio è reato bruciare la bandiera italiana.

COMPOSIZIONE E STRUTTURA

E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130)

suddivisi in 4 sezioni:

- Principi fondamentali (art. 1-12);
- **Parte Prima: Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13-54);**
- Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII);

ART. 13

ART. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

ART. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Nei casi di gravi reati la polizia puo' entrare in casa delle persone, sempre su autorizzazione del giudice.



ART. 15

ART. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Lo Stato può limitare la libertà di una persona se la polizia sta facendo indagini perché ha commesso un reato grave.



ART. 16

ART. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Lo Stato può impedire il movimento dei cittadini, per esempio in caso di epidemia o in caso di sicurezza per i cittadini stessi.

ART. 17

ART. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

I cittadini possono riunirsi in luoghi pubblici per fare una manifestazione o solo per un'assemblea, ma devono avvertire il Questore della città.



ART. 18

ART. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni che vanno contro le leggi dello Stato sono vietate, come per esempio quelle di tipo militare con lo scopo di eliminare lo Stato o quelle di tipo mafioso.



ART. 19

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Ogni religione non può, ad esempio, andare contro le regole dello Stato, nella professione di fede.



ART. 20

ART. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Lo Stato, ad esempio, non può istituire una tassa elevatissima che avrebbe il risultato di far chiudere le associazioni religiose.



ART. 21

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Pero' se, per esempio, tramite la stampa, la TV o Internet si commettono reati come l'offesa o l'istigazione alla delinquenza, allora lo Stato può intervenire con la censura.

ART. 24

ART. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Per esempio, se una persona è accusata di aver commesso un reato, si può difendere con un avvocato. Se non ha i soldi per pagarlo, lo stato glielo assegna d'ufficio. Invece se una persona ha subito una violazione dei suoi diritti si può rivolgere ad un giudice.



ART. 26

ART. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Per esempio, se una persona è accusata di aver commesso un reato all'estero può essere estradato, cioè consegnato dallo stato italiano allo stato dove ha commesso il reato, per poter essere giudicato. Questo avviene solo se c'è un accordo tra i due paesi che lo prevede.

ART. 27

ART. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

NO !

Le pene date ad un colpevole non devono essere disumane ma devono avere lo scopo di rieducare e recuperare il condannato.



ART. 28

ART. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Per esempio, se un dipendente dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, compie un reato può essere condannato a risarcire dei danni. Se il dipendente non può risarcire il cittadino danneggiato, allora lo dovrà fare lo Stato.

ART. 29

ART. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Questo articolo afferma che la famiglia esisterebbe anche senza uno Stato o delle regole, definendola una società naturale. Nel 1970 la legge n° 898 permette il divorzio.



ART. 30

ART. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Questo significa che un figlio di genitori non sposati ha gli stessi diritti degli altri figli, come per esempio l'eredità. Se i genitori non sono capaci a mantenere i figli, allora interviene lo Stato



ART. 31

ART. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Per esempio, una famiglia con molti figli riceve dallo stato più aiuti economici.

I genitori hanno dei permessi di lavoro per curare il bambino piccolo.



ART. 32

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.




Questo significa che anche i poveri possono curarsi grazie allo Stato che ha creato il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre lo Stato obbliga i cittadini a vaccinarsi e i malati di mente a curarsi in caso di necessità.

ART. 33

ART. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Lo Stato ha creato scuole pubbliche per tutti i cittadini ed inoltre controlla quelle private, senza avere l'obbligo di sovvenzionarle.



ART. 34

ART. 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Questo articolo rende tutti i cittadini uguali, perchè tutti hanno diritto alla stessa istruzione. L'obbligo di istruzione è stato elevato a dieci anni.

ART. 35

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Tutti i lavori sono importanti e lo stato si impegna affinché i cittadini siano formati e istruiti per poter lavorare, anche all'estero, facendo accordi con le altre nazioni.



ART. 36

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Questo articolo protegge i lavoratori contro i soprusi dei datori di lavoro, garantendo stipendi, orari e ferie adeguati e giusti. La retribuzione può essere diversa a seconda del tipo di lavoro, ma deve comunque permettere al lavoratore di vivere con dignità.



ART. 37

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Questo articolo protegge il lavoro dei minori e delle donne che in passato sono sempre stati sfruttati. Il limite minimo di età per lavorare è 15 anni e i minori non possono fare lavori pesanti o pericolosi.



ART. 38

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Lo stato si prende cura dei cittadini che hanno difficoltà a lavorare per limitazioni fisiche o per mancanza di mezzi. Lo stato prevede misure assistenziali in caso di infortuni, morte, perdita del lavoro e affida questo compito a degli organismi creati per questo scopo come l'INPS.

ART. 39

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Lo stato riconosce i sindacati che rappresentano i lavoratori che possono iscriversi o non ai partiti.



ART. 40

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



Durante il fascismo lo sciopero era vietato ed era un reato. Lo sciopero è una forma di protesta che i lavoratori hanno per far rispettare i loro diritti, perdendo la retribuzione nei giorni di sciopero.

ART. 41

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Tutti possono, secondo la legge, iniziare una propria attività economica che non deve essere in contrasto con il bene comune. L'impresa privata non può creare danno alla sicurezza, salute e dignità umana.



ART. 42

ART. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

La proprietà è, pubblica o privata, riconosciuta e garantita dalla legge, espropriabile dallo stato per motivi di necessità. Per esempio, un comune può costruire una strada utile a tutti, anche se il proprietario dei terreni su cui sarà costruita la strada si oppone. Lo stato espropria il terreno al proprietario.



ART. 47

ART. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

I cittadini possono risparmiare il loro denaro depositandolo in banca per usarlo in futuro.

La banca presta il denaro alle imprese e allo stato per le loro esigenze.



ART. 48

ART. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Alcuni cittadini possono perdere il diritto al voto, come i malati di mente e i condannati per reati gravi. Andare a votare è un dovere, oltre che un diritto, ma chi non ci va non subisce nessuna sanzione.

ART. 49

ART. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il compito dei partiti è quello di determinare democraticamente la politica italiana.



ART. 51

ART. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Per esempio, tutti i cittadini hanno la possibilità di venire eletti (elettorato passivo). Chi è eletto sospende il proprio lavoro senza perderlo.

ART. 52

ART. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Con la legge n° 331 del 2000 l'obbligo di prestare il servizio militare è stato eliminato. In particolari condizioni di necessità può però essere ripristinato.



ART. 53

ART. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Per esempio, il comune per fornire i servizi pubblici sostiene delle spese che paga con le tasse pagate dai cittadini.



ART. 54

ART. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Il dovere di fedeltà alla Repubblica stabilito dall'Assemblea costituente ha l'obiettivo di tutelare la forma istituzionale repubblicana; a tal proposito non bisogna dimenticare che, nell'ultimo scorcio degli anni Quaranta, i monarchici erano ancora assai numerosi.

COMPOSIZIONE E STRUTTURA

E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130)

suddivisi in 4 sezioni:

- Principi fondamentali (art. 1-12);
- Parte Prima: Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13-54);
- **Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139);**
- Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII);

ART. 55

Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

In casi eccezionali il Parlamento si riunisce in seduta comune, per esempio per l'elezione e il giuramento del presidente della Repubblica



ART. 56

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il diritto al voto si ha a 18 anni, mentre la capacità di ricoprire cariche elettive si ha a 25 anni. I candidati si presentano al voto sotto il simbolo di diversi partiti.



ART. 57

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori vengono eletti in proporzione alla popolazione residente in ogni regione, tranne Molise e Valle d'Aosta che sono regioni molto piccole.



ART. 58

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Gli elettori per il Senato devono aver compiuto i 25 anni.



ART. 59

Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario

Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, sono stati ad esempio Arturo Toscanini, Eugenio Montale, Rita Levi Montalcini.



COSA E' ACCADUTO domenica 20 settembre?

https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_costituzionale_in_Italia_del_20_20

ART. 60

Art. 60. *La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.*

Se un Governo non ha più il sostegno della maggioranza dei parlamentari, allora si va a votare prima della fine dei 5 anni.



ART. 61

Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Il vecchio Parlamento continua a lavorare per continuare a guidare la nazione, mentre il nuovo Parlamento si sta organizzando.



ART. 68

Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza

Per garantire ai parlamentari di esercitare in libertà la loro funzione, la Costituzione li tutela contro denunce, arresti, perquisizioni per le loro azioni.

ART. 69

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Lo stipendio del parlamentare deve corrispondere ai mancati guadagni e alle spese che la sua attività comporta.



ART. 70

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.



ART. 71

Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il governo ha il potere di proporre una legge, tale proposta assume il nome di disegno di legge.



ART. 72

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


La discussione e l'approvazione di una legge avviene con la partecipazione delle commissioni parlamentari che lavorano in 2 modi: Sede Referente (discussione della legge), Sede Deliberante (approvazione della legge)



ART. 73


Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Promulgazione: atto con cui il Presidente della Repubblica firma e rende pubblica la legge. Cio' significa che la legge rispetta i principi della Costituzione.



ART. 74

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [*cf. art. 87 c.2*] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



ART. 75

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Il Referendum chiama tutti i cittadini a decidere sulle leggi senza passare per i rappresentanti. Il referendum è solo abrogativo, cioè può solo eliminare leggi già esistenti, ma non può farne di nuove.



ART. 76

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Parlamento può dire al Governo di fare una legge al suo posto con un decreto legislativo. Il Parlamento controlla che le sue indicazioni sulla legge siano rispettate.



ART. 77

Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

In caso di necessità il Governo può emanare leggi, detti decreti legge, che valgono solo per 60 giorni.

Se entro questo tempo il Parlamento approva la legge essa diventa valida, altrimenti viene eliminata.



ART. 78

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.



Il popolo, tramite il Parlamento, decide la pace o la guerra. In seguito il Capo dello Stato può dichiarare lo stato di guerra.

ART. 79

Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

L'amnistia è un provvedimento che elimina alcuni reati a tutti quelli che li hanno commessi.

L'indulto invece elimina in tutto o in parte la pena, ma il reato commesso rimane.



ART. 82


Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


Le camere possono lavorare insieme, formando delle Commissioni Bicamerali, in casi di pubblico interesse, per esempio contro la mafia.



Sintesi Ordinamento della Repubblica

ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO





Modulo 2

Sovranità, funzione di governo, indirizzo politico. Poteri di democrazia diretta, partiti politici, sistema elettorale. Parlamento, Governo, Capo dello Stato. Pubblica amministrazione. Potere giudiziario e giurisdizione costituzionale.

LO STATO

Lo Stato ha il compito di:

- Esercitare il potere politico (sovranità)
- Definire le regole per il funzionamento della società (attraverso l'emanazione delle
NORME GIURIDICHE)
- Occuparsi degli interessi comuni della collettività

FORMA DI STATO

Lo Stato risulta dalla combinazione di tre elementi - POPOLO, TERRITORIO E GOVERNO – e la **forma di Stato** è il modo in cui tali elementi si relazionano. Più precisamente, le forme di stato riguardano i rapporti tra governanti e governati.

FORMA DI STATO_CHIAVE STORICA

Stato assoluto

Stato liberale

(principio di legalità, separazione dei poteri, uguaglianza formale dei cittadini)

Stato totalitario

Stato democratico-sociale

(suffragio universale, diritti di partecipazione politica, uguaglianza sostanziale)

IN ITALIA

In Italia abbiamo una forma di stato democratica, in quanto:

- a) il potere politico viene esercitato da rappresentanti democraticamente legittimati a farlo
- b) i rappresentanti hanno il diritto di governare in quanto scelti dalla maggioranza del popolo, ma nel rispetto di regole che assicurino garanzia di libertà alle minoranze politiche
- c) sono garantiti i diritti e le libertà politiche, contenute nella prima parte della Costituzione

FORMA DI GOVERNO

La **forma di governo** indica il modo in cui è distribuita la funzione di indirizzo politico.

Si distingue tra forme di governo:

- **pure**: il potere di indirizzo politico è concentrato in un solo organo statale (stato assoluto)
- **miste**: il potere di indirizzo politico è suddiviso fra più organi costituzionali

Monarchia costituzionale

(storicamente dallo Stato assoluto allo Stato liberale)

Il potere esecutivo spetta al Re (principio monarchico) e il potere legislativo al Parlamento (principio democratico), senza che vi sia alcun collegamento tra i due.

FORME DI GOVERNO MISTE

Repubblica presidenziale

(per es. Stati Uniti)

Il potere legislativo è suddiviso tra il Capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo, e le Assemblee elettive.

Il Capo dello Stato è anche il vertice del potere esecutivo ed è l'organo cui competono le decisioni essenziali per l'indirizzo politico

FORME DI GOVERNO MISTE

Repubblica semi-presidenziale (per es. Francia)

Il Capo dello Stato è eletto direttamente dai cittadini e nomina il Governo. Quest'ultimo, però, deve avere la fiducia del Parlamento.

Questa f. di g. è caratterizzata da una sorta di “bicefalismo” dell'esecutivo, in cui Capo dello Stato (in posizione dominante) e Primo ministro collaborano alla realizzazione delle scelte fondamentali.

FORME DI GOVERNO MISTE

Governo direttoriale (Svizzera)

Al parlamento si affianca un Governo da esso eletto (il c.d. Direttorio).

Manca un legame di tipo fiduciario. Non c'è la figura del Capo dello

Stato.

FORME DI GOVERNO MISTE

Governi parlamentari: Monarchia parlamentare Repubblica parlamentare (Italia)

Carattere distintivo della forma di governo parlamentare è il rapporto di fiducia che deve sussistere tra Parlamento e Governo, i quali collaborano nella determinazione dell'indirizzo politico.

Il Capo dello Stato (re o p.d.r.) è chiamato a risolvere le “crisi”.

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

Nell'esperienza continentale europea presupposto fondamentale perché la nozione di forma di governo acquisti un senso pregnante è che sussista una qualche applicazione del **principio di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario**.


In assenza di ciò, infatti, la funzione di indirizzo politico non sarebbe distribuita, ma esercitata da un unico organo.

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI


Il principio di separazione dei poteri viene accolto generalmente non in senso assoluto, bensì tendenziale

(v., per es., funzioni normative esercitate dal Governo).

Il principio di separazione dei poteri è preordinato a garantire i diritti dei cittadini.



FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE (IN ITALIA)



PARLAMENTO E DEMOCRAZIA INDIRETTA: LA RAPPRESENTANZA POLITICA

- Rappresentanza “senza democrazia”: Capo dello Stato “rappresentante dell’unità nazionale” (art. 87 cost.)
- Rappresentanza democratica: “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione” (art. 67 cost.)

LIBERO MANDATO PARLAMENTARE

I parlamentari rappresentano la Nazione “senza vincolo di mandato”
(art. 67 cost.).

≠ rappresentanza privatistica

I SISTEMI ELETTORALI

Il **sistema elettorale** è il meccanismo con cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi, ed è determinato:

- a) dalla dimensione delle circoscrizioni e dei collegi
- b) se il sistema è maggioritario, dal tipo collegio elettorale (collegio uninominale o plurinominale)
- c) dal tipo di scelta lasciata all'elettore (preferenze o scelta secca)
- d) dalla formula elettorale (ossia dal meccanismo con cui si procede alla ripartizione dei seggi)

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI ELETTORALI SECONDO LA FORMULA ELETTORALE

- Sistemi elettorali **maggioritari** ► il seggio è attribuito a chi ottiene più voti nel singolo collegio

(in alcuni casi è richiesta la maggioranza assoluta, in altri è sufficiente quella relativa)
- Sistemi elettorali **proporzionali** ► i seggi sono distribuiti in base alla quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione

“PREGI E DIFETTI” DEL SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE

- Assicura la proporzione tra i voti ottenuti dai partiti ed i seggi distribuiti all'interno delle assemblee rappresentative (ad. es., chi ottiene il 10% dei voti, ottiene il 10% dei seggi, ossia, alla camera, 63 seggi)
- Se vi è un numero molto elevato di partiti, si assiste ad una parcellizzazione della rappresentanza politica in assemblea.

“PREGI E DIFETTI” DEL SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO

- Premia solo chi ha ottenuto un certo numero di voti, quindi, le forze politiche maggiori
- Favorisce la creazione di una maggioranza più netta

ALTRI ELEMENTI CHE DETERMINANO IL SISTEMA ELETTORALE

- Dimensione del collegio (più è grande e più ostacola le forze politiche minori)
- Presenza di clausole di sbarramento
- Previsione di un premio di maggioranza

L'INCIDENZA DEI SISTEMI ELETTORALI SULLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

Il sistema elettorale, definito non dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, influenza moltissimo il sistema politico, poiché:

- a) incide sul numero dei partiti
- b) incide sulle relazioni dei partiti fra di loro

ALL'INTERNO DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE, AD ES., SI DISTINGUE TRA:

- Governo parlamentare a multipartitismo esasperato



Democrazie consociative

- Governo parlamentare a multipartitismo temperato
- Governo parlamentare caratterizzato dal bipartitismo



Democrazie maggioritarie

IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA

- Fino al 1993 > sistema proporzionale



Parlamentarismo compromissorio

- Dal 1993 al 2005 > sistema misto: i $\frac{3}{4}$ dei seggi erano distribuiti con sistema maggioritario, $\frac{1}{4}$ dei seggi con sistema proporzionale (con clausola di sbarramento al 4%)



Spinta verso democrazia maggioritaria

IL SISTEMA ELETTORALE ATTUALMENTE VIGENTE (L. N. 165 DEL 2017)

Abbiamo un sistema elettorale misto a separazione completa in cui per
entrambe le camere:

Il 37% dei seggi è assegnato con sistema maggioritario


Il 61% è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (liste bloccate)


Il 2% è destinato ai votanti residenti all'estero

https://www.camera.it/leg17/465?tema=riforma_elettorale

Sintesi Ordinamento della Repubblica

ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO





GLI ORGANI DELLO STATO

IL PARLAMENTO ITALIANO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


IL GOVERNO

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ED I MAGISTRATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Il **PARLAMENTO**, eletto dal **popolo**, è l'organo legislativo.

È composto da due Camere, la **Camera dei deputati** e il **Senato**, che hanno le stesse funzioni (**bicameralismo perfetto**), operano in sede separata e rimangono in carica per cinque anni (**legislatura**).



IL PARLAMENTO

Per poter svolgere i compiti istituzionali ogni Camera si avvale di una propria organizzazione: il Presidente, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti.



Ogni Camera elegge un suo Presidente, che coordina le attività interne. I parlamentari sono organizzati in gruppi, secondo l'orientamento politico. All'interno di ogni Camera operano le commissioni permanenti (competenti in specifiche materie) con importanti funzioni in sede di produzione delle leggi

IL PARLAMENTO

Il parlamento è composto da :

630 deputati

315 senatori + 5 senatori a vita di

nomina di ogni presidente della

Repubblica, più ...tutti gli ex presidenti

della repubblica.



ITER LEGISLATIVO

La procedura per la formazione delle leggi (**iter legislativo**) si svolge in quattro fasi:

- 1. iniziativa** esercitata da Governo, parlamentari, Consigli regionali, CNEL, 50.000 cittadini
- 2. discussione e approvazione** da parte di entrambe le Camere
- 3. promulgazione** da parte del Presidente della Repubblica
- 4. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione la legge è operante

ALCUNI LINK ISTITUZIONALI

<http://www.senato.it/home>

<http://www.governo.it/>


<https://www.camera.it/leg18/1>

<https://www.csm.it/>

<https://www.quirinale.it/>

IMMUNITA' PARLAMENTAREE

I deputati e i senatori non sono perseguibili per i reati di opinione (**insindacabilità**) e possono essere arrestati solo con il consenso della Camera cui appartengono (**immunità dagli arresti**).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA rappresenta l'unità nazionale.

Per essere eletti a tale carica occorre avere compiuto 50 anni, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici.

Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l'integrazione di rappresentanti regionali.

Il Presidente della Repubblica ha importanti attribuzioni, tra cui, in particolare:

la **nomina del Presidente del Consiglio dei ministri**

lo **scioglimento anticipato delle Camere**

Requisiti per l'elezione a
Presidente della
Repubblica

- **età minima 50 anni**
- **cittadinanza italiana**
- **pieno possesso di diritti civili e politici**


L'ufficio di PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA è incompatibile con qualsiasi altra carica.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

- ✓ gode di un assegno e di una dotazione fissati per legge;
- ✓ presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune prima di assumere le sue funzioni;
- ✓ La carica dura 7 anni e può essere immediatamente rieletto;
- ✓ Nel caso di impedimento temporaneo le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato (art. 86 Cost.);
- ✓ Gli ex PdR diventano senatori a vita

IMMUNITA' PRESIDENTE

Il Presidente della Repubblica **non** risponde politicamente degli atti che firma. In sede penale può essere perseguito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.



Il GOVERNO è l'organo esecutivo


È composto dal **Presidente del Consiglio dei ministri**, dai **ministri**, dal **Consiglio dei ministri**. È integrato da altri organi, tra cui i viceministri e i sottosegretari. Il Presidente del Consiglio, nominato dal Capo dello Stato, sceglie i ministri. Il Presidente e i ministri **giurano fedeltà allo Stato**: con il giuramento il Governo entra in carica. Successivamente il Governo deve ottenere la **fiducia** delle due Camere sul proprio programma.



LE CRISI DI GOVERNO


Il Governo deve mantenere la fiducia da parte del Parlamento.

Se il rapporto di fiducia viene a mancare, il Governo cade in seguito a un voto di sfiducia delle Camere (**crisi di governo parlamentare**) o per dimissioni del Presidente del Consiglio (**crisi extraparlamentare**).



GOVERNO E SUA FUNZIONE


Al Governo compete la **funzione esecutiva**, che consiste nella direzione della Pubblica amministrazione. Ha inoltre una **funzione politica**, in quanto guida la politica sia interna sia estera dello Stato, e una **funzione normativa**, che comporta l'emanazione di **decreti legge e di decreti legislativi**.



FUNZIONE GIUDIZIARIA

La funzione giudiziaria(giurisdizionale) compete ai MAGISTRATI.

La giurisdizione civile si occupa delle cause tra privati, quella penale dei reati, quella amministrativa delle controversie tra i privati e la Pubblica amministrazione.



IL CSM

I magistrati sono indipendenti dagli altri organi dello Stato. Tutte le decisioni relative ai giudici competono al **Consiglio superiore della Magistratura (CSM)**, composto da 27 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il CSM è l'organo da cui dipendono tutte le decisioni relative ai giudici.



**Al Ministro della Giustizia spettano i compiti
relativi**

**all'organizzazione al funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia**

(art. 110 Cost.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

La **CORTE COSTITUZIONALE** è composta da **15 giudici**, che rimangono in carica **per nove anni**.

La Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale **quattro importanti funzioni**:

giudica le controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi

risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

giudica il Presidente della Repubblica messo in stato d'accusa dal Parlamento

valuta l'ammissibilità del referendum abrogativo

**La Corte costituzionale è
composta da 15 giudici.**



ART. 83

Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.



TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Questo è un caso di ***democrazia indiretta***, perché il diritto di voto spetta non ai cittadini ma ai loro rappresentanti

I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

**Enrico
De Nicola**

Dal 01/01/1948
al 12/05/1948



**Luigi
Einaudi**

Dal 12/05/1948
al 11/05/1955



**Giovanni
Gronchi**

Dal 11/05/1955
al 11/05/1962




I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Antonio

Segni

Dal 11/05/1962

al 06/12/1964



Giuseppe

Saragat

Dal 29/12/1964

al 29/12/1971



Giovanni

Leone

Dal 29/12/1971

al 15/06/1978



I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Sandro

Pertini

Dal 09/07/1978

al 29/06/1985



Francesco

Cossiga

Dal 03/07/1985

al 28/04/1992



Oscar Luigi

Scalfaro

Dal 28/05/1992

al 15/05/1999



I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA

Carlo Azeglio

Ciampi

Dal 18/05/1999

al 15/05/2006



Giorgio

Napolitano

Dal 15/05/2006

al 22/04/2013



Giorgio

Napolitano

Dal 22/04/2013

Al 14/01/2015



?

ART. 84

Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Il Presidente della Repubblica non può svolgere nessuna altra funzione, riceve uno stipendio e la sua abitazione è il Palazzo del Quirinale



ART. 85

Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.



Il mandato del Presidente dura 7 anni, mentre quello del Parlamento dura 5 anni. Questo fa in modo che ci sia sempre una continuità di comando alla guida dello Stato.

ART. 86

Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.



I Presidenti che non hanno terminato il loro mandato sono stati: Segni nel 1962, a causa di una grave malattia, e Leone nel 1971 che diede le dimissioni.

ART. 87

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.



La principale funzione del Presidente della Repubblica è quella di coordinare i poteri dello stato esercitati dal Parlamento, Governo e Magistratura

ART. 88

Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente ha il potere di sciogliere le camere ed è la sua funzione piu' importante. Puo' sciogliere le Camere anche prima della normale scadenza dei 5 anni, se non c'è piu' un accordo politico.

CRISI DI GOVERNO

https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_di_governo

«SALIRE AL QUIRINALE» LE CONSULTAZIONI

https://it.wikipedia.org/wiki/Consultazioni_del_presidente_della_Repubblica_Italiana

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

<http://www.governo.it/it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186>

ART. 89

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.




Il Capo dello Stato non può schierarsi con nessun partito politico, perché rappresenta l'unità nazionale.

ART. 90

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Capo dello Stato è perseguito, secondo la legge, come qualsiasi altro cittadino se commette un reato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 91

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Il Capo dello Stato giura davanti al Parlamento affermando di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione.



ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I – Il Consiglio dei Ministri

ART. 92

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Dal 2018 il Presidente del Consiglio è ?



ART. 93

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Essi si impegnano ad osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.



ART. 94

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La fiducia rimane inalterata nel tempo: però i parlamentari hanno la possibilità di presentare una mozione di sfiducia. Se questa è votata dalla maggioranza dei componenti di una delle due camere il Governo cade e si apre una crisi.



ART. 95

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

I ministri detti “senza portafoglio” sono quelli che hanno solo una funzione politica e non hanno funzioni amministrative. Sono, per esempio, i Ministri per le Pari Opportunità, per i Rapporti con il Parlamento e altri.

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale

ART. 101

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Questo articolo richiama l'art. 1 che dice che il popolo è sovrano, quindi nel suo nome deve essere applicata la giustizia.



ART. 104

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

La magistratura è autonoma, soggetta solo alla legge e diretta dal Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica.



ART. 105

Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Questo fa in modo che il Parlamento non possa esercitare pressioni sui giudici, interferendo nelle loro decisioni.

ART. 110

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il Ministro della Giustizia, detto anche Guardasigilli, organizza i servizi per il funzionamento della Magistratura, cioè i tribunali, i carceri, gli uffici delle procure.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

I poteri degli organi centrali dello Stato vengono delegati anche ad organi statali che agiscono su parti periferiche del suo territorio:

REGIONI:	20
PROVINCE:	110
COMUNI:	8.094

Art. 5 Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 114 Costituzione della Repubblica Italiana


IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Nel campo amministrativo, le decisioni vengono prese a livello di Governo più vicino ai cittadini e solo se questo non raggiunge lo scopo, a livello del Governo superiore.

(Principio di Sussidiarietà – Art. 118 Costituzione della Repubblica Italiana

REGIONI

Gli organi delle **REGIONI** sono il **Consiglio regionale**, la **Giunta** e il **Presidente**, eletto direttamente dai cittadini.



I Consigli regionali possono emanare leggi valide nel loro territorio e sulle materie non riservate allo Stato.

LA REGIONE PIEMONTE

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organi/giunta>

<http://www.cr.piemonte.it/web/>

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organi/presidente>

LA PROVINCIA

La Provincia, costituita come entità geografica ed amministrativa verso la fine dell'ottocento, è un ente territoriale intermedio tra Regione e Comune, necessario per

risolvere problemi che il comune non può affrontare in quanto territorialmente troppo piccolo e quindi privo di strumenti tecnici necessari

risolvere problemi che la Regione non può affrontare in quanto geograficamente ha un territorio troppo vasto rispetto ad esigenze specifiche

fare da filtro tra Comune e Regione, evitando a questa di coordinare da sola l'attività dei numerosi Comuni che la compongono.

LA PROVINCIA

Gli organi delle **PROVINCE** sono il **Consiglio provinciale**, la **Giunta** e il **Presidente**, eletto direttamente dai cittadini.

Le Province hanno attribuzioni principalmente in materia di ambiente, strade e beni culturali.

LE PROVINCE

MA NON LE AVEVANO ABOLITE??!!??

<https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104880.pdf>

I COMUNI

I **COMUNI** operano attraverso un **Consiglio comunale** (organo deliberativo), una **Giunta** (organo esecutivo) e un **Sindaco**, che rappresenta il Comune e partecipa alla funzione politica.

I Comuni svolgono funzioni proprie (ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti urbani) e funzioni delegate dallo Stato (ad esempio, l' anagrafe civile).

Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune; presiede inoltre la Giunta e partecipa alla funzione politica insieme con il Consiglio.



Parte 3

Nozione di norma giuridica. Diritto come insieme di regole, le funzioni del diritto (repressiva, allocativa, istitutiva), le regole giuridiche e le altre regole (potere carismatico, tradizionale, razionale). Diritti e doveri nella vita sociale. Fonti del diritto.

COS'È LA POLITICA?

- l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano (Aristotele)
- aspirazione al potere e monopolio legittimo dell'uso della forza (Weber)
- allocazione di valori imperativi (cioè di decisioni) nell'ambito di una comunità (Easton)
- la sfera delle decisioni collettive sovrane (Sartori)

LA DIMENSIONE STRATEGICA DELLA POLITICA

Fare politica significa “cercare di far prevalere la propria volontà” nella gestione di una collettività qualunque essa sia

Questo richiede un approccio strategico che permetta l’inserimento nei centri decisionali, la creazione di alleanze, l’acquisizione di potere ed il suo mantenimento per un periodo sufficiente, la legittimazione di questo potere decisionale, la realizzazione dei propri obiettivi e l’attuazione delle proprie decisioni

L'ELEMENTO CRUCIALE: IL POTERE

- [Max Weber](#) (il potere come forza): «Il potere è la possibilità che un individuo, agendo nell'ambito di una relazione sociale, faccia valere la propria volontà anche di fronte a un'opposizione»
- [Raymond Aron](#): «La consegna ad uno o ad alcuni della capacità (riconosciuta legittima) di stabilire regole per tutti, di imporre a tutti il rispetto di queste regole o in conclusione di prendere decisioni obbligatorie, in fatto o in diritto, per tutti»

Il potere di fare Vs il potere di far fare

COSA LEGITTIMA IL POTERE?

[M. Weber](#) ha individuato tre fondamentali tipi di potere corrispondenti a tre diversi principi di legittimazione:

- potere *carismatico*, basato sul riconoscimento intuitivo e personale delle qualità straordinarie del leader
- il potere *tradizionale*, ispirato alla continuità dell'ordine politico e alla sua supposta sacralità (è il potere che si trasmette per via dinastica);
- il potere *legal-razionale*, fondato sul principio di legalità e di impersonalità, come nel caso delle cariche elettive in una democrazia rappresentativa.




STABILISCE



SUDDIVISIONE DEI POTERI

STATO DI DIRITTO:

nessuno è al di sopra delle leggi. Il diritto, le leggi devono essere rispettate da tutti, sia dai cittadini comuni che dai poteri dello stato. La legge fondamentale dello Stato è la Costituzione italiana



LEGISLATIVO

ESECUTIVO

GIUDIZIARIO

SVOLTO DAL

DETENUTO DAL

SVOLTO DALLA

PARLAMENTO

GOVERNO

MAGISTRATURA

CHE APPROVA ED ELABORA

CHE AMMINISTRA

CHE FA RISPETTARE



QUALCHE TENTATIVO DI DEFINIZIONE DEL “DIRITTO”

- **Diritto**: tracciato in linea retta, che segue una linea retta
- **Norma**: squadra, regola, modello cui, in determinati casi, ci si deve adeguare

UNO SGUARDO ALL'ESPERIENZA CONCRETA...

- il regolamento del condominio in cui abito?
- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ?
- l'acquisto del biglietto per andare al concerto?
- il processo che si conclude con la sentenza del giudice?
- La “multa” per la sosta vietata?

Cosa accomuna queste diverse situazioni? Quale il “filo rosso”?

NEL VOCABOLARIO....

Diverse accezioni

1) - complesso di norme sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli fra comunità estranee

2)- scienza che ha per oggetto lo studio delle norme giuridiche

3) – facoltà, tutelata dalla legge, di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi

DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA

LA SOCIETÀ UMANA È REGOLATA DAL DIRITTO

Gli esseri umani tendono a vivere in società, cioè ad organizzarsi in gruppi per soddisfare bisogni essenziali.

Anche molte specie di animali vivono in società: è così che si formano, per esempio, il formicaio, l'alveare, il branco ecc.

DIRITTO

Qual è dunque la differenza fra la società degli uomini e quella degli animali?

Gli animali vivono gli uni con gli altri senza bisogno di regole; la natura li ha dotati di istinti, che li rendono idonei alla vita sociale.

Diversa è la condizione delle società umane, costituite da individui liberi e autonomi. Anche gli uomini, a volte, sono mossi da istinti; a differenza degli animali, però, sono dotati di intelletto e coscienza delle proprie azioni e possono decidere come agire.

La libertà di darsi delle **regole** appartiene solo agli esseri umani.

LIBERTA'?!?

Se ognuno di noi fosse completamente libero di agire come crede però la vita in società diventerebbe impossibile. Occorrono dunque delle regole che valgono per tutti. Queste regole sono le **norme giuridiche**. L'**insieme delle norme giuridiche** che sono state create per vivere insieme pacificamente e ordinatamente costituisce il **diritto**.

NORME GIURIDICHE

UNA DEFINIZIONE: Regole tassativamente obbligatorie per tutti.

IL DIRITTO (oggettivo) E' L'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE

LE NORME NON GIURIDICHE

Se osserviamo i nostri rapporti con gli altri ci accorgiamo che essi non sono regolati però solo dalle norme giuridiche, ma anche da **norme non giuridiche**, come, ad esempio, le **norme morali, sportive, religiose e di buona educazione.**

UNA DEFINIZIONE DI DIRITTO

Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano le azioni umane.

La prima e più importante funzione del diritto è quella di **uniformare i nostri comportamenti** secondo regole valide per tutti **che rendono possibile l'ordine sociale**.

La seconda funzione del diritto, altrettanto importante, è quella di **organizzare un complesso di organi pubblici** che nel suo insieme definiamo con la parola Stato.

Fra le norme giuridiche quindi possiamo distinguere le **norme di condotta**, che, ad esempio, impongono un determinato comportamento in una certa situazione, e le **norme di organizzazione**. Queste prevedono quali sono gli organi dello Stato, stabiliscono in che modo sono composti, quali poteri esercitano e secondo quali procedimenti.

DUE SIGNIFICATI

DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Spesso nella lingua italiana una parola può assumere diversi significati. Lo stesso accade per la parola “diritto”, che può assumere due significati diversi.

Dialogo tra madre e figlio quindicenne ...

*Mamma! Io ho il
DIRITTO di
giocare ai
videogiochi!*

*Mamma! Tu non
puoi dirmi quali
sono i miei
DIRITTI!*

*Uffa! Studiare **DIRITTO** e i
miei **DIRITTI** mi ha fatto
venire l'emicrania! Meglio
studiare storia ...*

**Figliolo, il
DIRITTO** prevede
ben altri tipi di
DIRITTI!

**Figliolo, è il
DIRITTO** che
stabilisce i
DIRITTI e i
DOVERI!

*No! Studiare
DIRITTO non solo
è un tuo **DIRITTO**,
ma è anche un tuo
DOVERE!*

Quando uso la parola “diritto” in senso generale, per indicare la materia, il complesso delle norme giuridiche, mi riferisco al **diritto oggettivo**. Il **diritto oggettivo** è l’insieme di tutte le norme giuridiche (“A scuola studio diritto”). L’insieme delle norme giuridiche in vigore in un determinato Stato viene definito come **ordinamento giuridico**.

Quando uso la parola “diritto” in senso specifico, per indicare la possibilità, il potere di compiere un’azione (o di pretendere che ...), mi riferisco al **diritto soggettivo** riconosciuto ad un soggetto in particolare. Alcune norme giuridiche del diritto oggettivo riconoscono e tutelano facoltà e poteri particolari ad un soggetto specifico (“A 18 anni Franco avrà il diritto di votare). Il **diritto soggettivo** è una situazione di vantaggio goduta da un determinato soggetto, che viene tutelata dal diritto oggettivo.

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO

DIRITTO PRIVATO

- **DIRITTO CIVILE**
- **DIRITTO COMMERCIALE**

DIRITTO PUBBLICO

- **DIRITTO COSTITUZIONALE**
- **DIRITTO AMMINISTRATIVO**
- **DIRITTO PENALE**
- **DIRITTO PROCESSUALE**

Il diritto oggettivo può essere suddiviso in vari **ambiti o rami secondo gli interessi che tutela**, le materie che tratta, l'ambito in cui viene applicato.

Per quanto riguarda gli interessi protetti si ha la distinzione tra:

diritto pubblico, cioè l'insieme delle norme che tutelano interessi di tutta la collettività e sono inderogabili, cioè non possono essere modificati dalla volontà dei singoli cittadini.

diritto privato, cioè l'insieme delle norme che tutelano gli interessi dei singoli e sono spesso derogabili dalla volontà dei soggetti privati.

Ad esempio tutte le norme che puniscono i reati, come, per esempio, l'omicidio o il furto, sono di diritto pubblico perché la loro repressione è un interesse fondamentale dello Stato.

AMBITI APPLICATIVI

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il diritto si divide in:

- diritto interno**, cioè l'insieme delle norme giuridiche prodotte dallo Stato attraverso i propri organi;
- diritto esterno**, che comprende, a sua volta, il **diritto internazionale**, cioè l'insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati, e il **diritto comunitario**, cioè l'insieme delle norme giuridiche prodotte dagli organi dell'Unione Europea che si applicano nel territorio degli Stati membri.

AMBITI APPLICATIVI

Il diritto si suddivide infine anche in base alla materia che tratta:

il **diritto costituzionale** comprende le norme fondamentali che regolano i rapporti tra Stato e cittadini e le norme che si occupano dell'organizzazione dello Stato. Queste norme sono contenute nella Costituzione;

il **diritto amministrativo** regola l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione e i suoi rapporti con i cittadini;

il **diritto penale** è l'insieme delle norme giuridiche che stabiliscono quali sono i reati e quali sono le pene previste per coloro che li hanno commessi;

il **diritto civile** è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone, i rapporti familiari, l'eredità, la proprietà e i contratti;

il **diritto commerciale** è l'insieme delle norme giuridiche che regolano la formazione e l'attività delle imprese e degli imprenditori e i contratti relativi alle attività di impresa;

il **diritto processuale** è l'insieme delle norme giuridiche che regola i procedimenti che si svolgono davanti al giudice per risolvere le controversie di diritto civile, penale e amministrativo.

LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA

Se si è commesso un reato o non si sono pagate le imposte non ci si può difendere dalle accuse sostenendo che non si conoscevano le norme giuridiche. In Italia infatti vige il principio che **l'ignoranza della legge non scusa**, contenuto nell'art. 5 del codice penale. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Se vengo fermato dalla polizia stradale perché non ho la cintura di sicurezza allacciata, non potrò dire che non sapevo che fosse obbligatorio.

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA

GENERALITA'

ASTRATTEZZA

OBBLIGATORIETA'

LE DEFINIZIONI

Per **generalità** si intende che le norme valgono per tutti coloro che si trovano in una certa situazione.

Per **astrattezza** si intende che le norme non descrivono una situazione concreta e non fanno riferimenti a fatti che effettivamente si sono verificati, ma descrivono una situazione ipotetica ed astratta. Non valgono solo in un caso specifico e concreto, ma si applicano tutte le volte in cui soggetti ai quali si riferiscono, si trovano o si troveranno in futuro in una determinata situazione.

Un'altra caratteristica della norma giuridica è l'**obbligatorietà**. Tutti devono rispettare le norme giuridiche stabilite dallo Stato.

LA SANZIONE

Nella vita reale può succedere che le norme giuridiche vengano trasgredite. Ecco allora l'esigenza di rafforzare le prescrizioni giuridiche, prevedendo che in caso di violazione delle norme stesse, si producano effetti negativi per coloro che le hanno violate.

Queste conseguenze negative si chiamano **sanzioni**.

Se non si rispetta una
norma giuridica,
si incorre in una **sanzione**.



**LA SANZIONE E' LA CONSEGUENZA NEGATIVA
PREVISTA NEL CASO IN CUI NON SI RISPETTI LA
NORMA GIURIDICA.**

**ESEMPI DI SANZIONI SONO LA MULTA, IL
CARCERE, ECC.**

LA SANZIONE

Le sanzioni sono stabilite dalle norme giuridiche per assolvere a **due funzioni**:

una **funzione deterrente**, che consiste nel dissuadere i cittadini dal compiere determinati atti;

una **funzione punitiva**, che consiste nel punire colui che ha violato la norma giuridica, in modo da fargli capire che ha sbagliato e in modo che in futuro non adotti più lo stesso comportamento.

LA SANZIONE

Ciascun ramo del diritto ha le sue particolari sanzioni.

Nel **diritto penale**, esistono **pene detentive**, che consistono nella reclusione in carcere o in altre forme di privazione della libertà personale, e **pene pecuniarie**, che consistono nel pagamento di una somma di denaro.

Nel **diritto amministrativo**, il cittadino che viola i suoi doveri sarà obbligato a pagare una **sanzione amministrativa pecuniaria**, che nel linguaggio di tutti i giorni è chiamata multa.

Nel **diritto civile**, la violazione dei diritti altrui derivante da un atto illecito comporta l'obbligo del **risarcimento del danno**.

LA SANZIONE

La privazione della libertà è il mezzo con cui normalmente si sanziona la violazione di regole dettate dal diritto penale.

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (co. I, art. 624 c.p.)

LA SANZIONE

Nel diritto privato la sanzione può consistere nella realizzazione coattiva (con l'uso della forza) della situazione voluta dalla regola giuridica, non spontaneamente osservata dal consociato, ovvero nella condanna al pagamento di una somma di denaro.

Un esempio della prima situazione potrebbe essere l'ipotesi di un inquilino che non lascia spontaneamente l'abitazione alla scadenza del contratto di locazione e sia sfrattato dal proprietario: la sanzione consiste nell'immissione del proprietario all'interno dell'abitazione con contestuale espulsione fisica dell'inquilino (il tutto avviene con l'ausilio della forza pubblica).

Un esempio della seconda situazione potrebbe essere l'ipotesi di un incidente stradale provocato da un animale che comporta per il proprietario (dell'animale) l'obbligo di pagare una certa somma di denaro in favore di chi abbia subito un danno fisico (dall'incidente). Se il colpevole non si sottopone spontaneamente al pagamento della somma di denaro, colui che ha subito il danno può chiedere la vendita all'asta pubblica (organizzata dagli uffici giudiziari) dei beni del proprietario dell'animale (che ha causato l'incidente e il danno).

LA SANZIONE E L'ORDINE SOCIALE

Il rispetto della norma, come ha ribadito un importante studioso del diritto civile italiano Cesare Massimo Bianca, è importante che non dipenda esclusivamente dalla coscienza del destinatario, ma sia socialmente garantita mediante la sanzione. Senza la sanzione e quindi senza questa garanzia sociale siamo al di fuori del fenomeno giuridico inteso come fenomeno normativo volto ad assicurare un ordine alla società.


LE FONTI DEL DIRITTO

Le norme giuridiche formano un **sistema** di regole obbligatorie completo, coerente e ordinato. L'insieme delle norme giuridiche in vigore in un determinato Stato prende il nome di **ordinamento giuridico**. Il diritto dunque non è un insieme caotico di norme, ma un sistema ordinato in cui le norme si armonizzano tra loro.

- Perciò quando due norme si contraddicono, occorre ristabilire la coerenza del sistema, eliminando l'una o l'altra. Per risolvere questi problemi esistono delle regole che esamineremo tra breve.
- Le norme giuridiche non possono essere create da chiunque, ma devono essere prodotte da organi competenti. In generale l'organo che ha il potere di creare le norme giuridiche viene definito **legislatore**.
- Seguendo determinati procedimenti, il legislatore approva gli atti, cioè testi scritti che contengono le norme giuridiche: questi prendono il nome di **fonti del diritto**.

LE FONTI DEL DIRITTO

- Le **fonti del diritto** sono gli atti che contengono le norme giuridiche e si chiamano anche fonti di produzione del diritto. Ad esempio sono fonti di produzione del diritto, le leggi approvate dal Parlamento e i regolamenti approvati dal Governo.
- Queste sono le **fonti interne**; tuttavia nel nostro ordinamento sono presenti anche le **fonti esterne**, cioè prodotte fuori dai nostri confini, e sono i trattati internazionali stipulati tra l'Italia e gli altri Stati, e le norme dell'Unione Europea di cui l'Italia fa parte.



LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto italiano sono molte e di diverso tipo. Le fonti del diritto non si trovano sullo stesso piano: immaginiamo una scala, sui gradini più alti troviamo le fonti più importanti, su quelli più bassi, quelle meno importanti.

Le fonti che occupano una posizione inferiore non possono avere un contenuto contrario a quelle che si trovano a quelle superiori: questo è il [principio della gerarchia delle fonti del diritto](#).

Ad esempio un regolamento di un Comune che regola la viabilità all'interno della città non può contenere norme contrarie alla Costituzione italiana.

LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

- Per chiarire meglio questo principio, si può rappresentare il sistema delle fonti del diritto attraverso una piramide. In cima si trovano le **fonti costituzionali**: la Costituzione e le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.
- Ad un livello più basso si collocano le **fonti primarie**: i regolamenti dell'Unione Europea che prevalgono sulle altre fonti primarie, le leggi ordinarie approvate dal Parlamento, gli atti con forza di legge approvati dal Governo e le leggi regionali. Il terzo livello è occupato dalle **fonti secondarie**, cioè i regolamenti del Governo e i regolamenti degli organi della Pubblica Amministrazione, come ad esempio le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni.

LE FONTI COSTITUZIONALI

La Costituzione è stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno del 1946 a suffragio universale. E' entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Essa è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. La Costituzione è la fonte principale del diritto e può essere definita come **la legge fondamentale dello Stato**.

I **caratteri** della Costituzione sono i seguenti: è una Costituzione **rigida**, in quanto può essere modificata solo attraverso una procedura aggravata e quindi è necessario approvare una legge di revisione costituzionale e non può essere modificata da una legge ordinaria. E' una Costituzione **democratica**, in quanto è stata votata dalla Assemblea Costituente, eletta da tutti i cittadini. E' una Costituzione **lunga**, in quanto contiene numerose norme dedicate ai diritti dei cittadini e ai compiti dello Stato.

LE FONTI COSTITUZIONALI

Le **leggi di revisione costituzionale** servono a modificare la Costituzione, mentre le **leggi costituzionali** possono integrarla. Tali leggi sono approvate dal Parlamento con un **procedimento aggravato** che richiede procedure più complesse rispetto alla approvazione di una legge ordinaria.

Le fonti primarie:

- Fanno parte delle fonti primarie i **regolamenti comunitari**, cioè norme emanate dall'Unione Europea e direttamente applicabili nel nostro ordinamento, Tali norme prevalgono sulle altre fonti primarie.
- Le **leggi ordinarie** sono approvate dal Parlamento con il procedimento previsto dalla Costituzione.
- E' il Parlamento che approva le leggi, mentre al Governo è affidato il potere esecutivo. In casi particolari però la Costituzione permette al Governo di adottare **atti con forza di legge**, che sono i **decreti legge**, approvati in casi di necessità e urgenza e i decreti legislativi. I decreti legislativi vengono usati quanto si tratta di elaborare testi molto complessi, come i **codici** (per esempio il codice civile e il codice penale) o i **Testi unici**, che raccolgono tutte le norme di una determinata materia.
- Infine tra le fonti primarie vi sono anche le **leggi regionali**, approvate dal Consiglio regionale l'organo che in ogni Regione esercita la funzione legislativa: tali leggi possono riguardare solo alcune materie previste dalla Costituzione.

Le fonti secondarie

- I regolamenti del Governo sono disposizioni emanate dal potere esecutivo e servono a completare la legge. Vi sono anche i regolamenti della Pubblica Amministrazione, come ad esempio regolamenti degli Enti autonomi (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni).

IL CONFLITTO TRA LE FONTI

In base al [principio della gerarchia delle fonti del diritto](#), le fonti di livello inferiore non possono contenere disposizioni in contrasto con le fonti di livello superiore. Le fonti di grado superiore prevalgono sulle fonti di grado inferiore.

Come si risolve il conflitto tra due fonti contrastanti? Applicando due principi: il [principio di costituzionalità](#) e il [principio di legalità](#).

DUE PRINCIPI GIURIDICI

- Il **principio di costituzionalità** vale tra le fonti costituzionali e quelle primarie. Ad esempio se una legge ordinaria è in contrasto con la Costituzione, essa è incostituzionale e può perciò essere annullata dalla Corte Costituzionale, l'organo che ha proprio la funzione di verificare che le leggi e gli atti aventi forza di legge siano conformi alla Costituzione.
- Il **principio di legalità** vale tra le fonti primarie e quelle secondarie. In base a questo principio i regolamenti della Pubblica Amministrazione in contrasto con una legge o un atto avente forza di legge è illegittimo e perciò può essere annullato da un giudice amministrativo.

EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA GIURIDICA

Quando diventa efficace una norma giuridica?

La norma giuridica diventa efficace, e quindi entra in vigore, dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo eccezioni. Questo vuol dire che fino al quindicesimo giorno i destinatari della norma giuridica non sono tenuti a rispettarla. Dall'entrata in vigore in poi, la norma diventa obbligatoria per tutti. Questo periodo in cui la norma non è ancora in vigore si chiama "vacatio legis".

La "vacatio legis" è quel periodo che va dalla pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale alla sua entrata in vigore.

Questo periodo di tempo serve per permettere ai cittadini di prendere conoscenza del contenuto della norma giuridica.

ABROGAZIONE

ELIMINAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA, LA NORMA GIURIDICA CESSA DI ESSERE EFFICACE.

L'abrogazione di una norma giuridica può avvenire quando una **nuova norma** elimina una vecchia norma oppure la sostituisce, trattando diversamente la stessa materia. Questa regola si applica tra **fonti dello stesso grado** sulla scala gerarchica delle fonti del diritto. Ad esempio tra una legge ordinaria e un'altra legge ordinaria successiva.

RETROATTIVITA'

La norma giuridica dispone solo per il futuro, cioè non ha effetto retroattivo. E' quello che viene chiamato **principio generale di irretroattività delle norme giuridiche**.

Irretroattività significa che la norma giuridica si applica solo ai casi che si verificano successivamente alla sua entrata in vigore: i casi anteriori continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Questa regola dell'irretroattività non è tassativa, ma è derogabile. L'unico campo in cui la retroattività di una legge è vietata è in **materia penale**. Secondo l'art. 25 della Costituzione "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

ESERCITAZIONE - SONO PROPOSTI VARI CASI IN CUI CI SONO
DUE NORME GIURIDICHE CONTRASTANTI. QUALE NORMA SI
DEVE APPLICARE?

- 1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA;
- 2 – LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E COSTITUZIONE;
- 3 – DECRETO–LEGGE E LEGGE ORDINARIA;
- 4 – DECRETO–LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO;
- 5 – REGOLAMENTO DELL'UE E LEGGE ORDINARIA;
- 6 – LEGGE ORDINARIA E REGOLAMENTO.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

significa chiarirne il significato;

l'interpretazione serve anche ad indicare come applicare correttamente la norma.

In base ai soggetti che interpretano la norma giuridica, si distinguono tre tipi di interpretazione, ciascuno con conseguenze diverse.

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è l'interpretazione prodotta dal legislatore (cioè l'organo che ha emanato e creato la norma giuridica). Con l'interpretazione autentica, il legislatore interviene specificando e spiegando il contenuto della norma giuridica e come bisogna applicarla correttamente. L'interpretazione autentica è vincolante per tutti.

INTERPRETAZIONE GIUDIZIARIA: è l'interpretazione elaborata dal giudice nel corso di un processo. E' vincolante solo per le parti in causa, cioè per i soggetti coinvolti nel processo.

INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: è l'interpretazione prodotta da un esperto di diritto, da un "giurista". Questa interpretazione, per quanto autorevole, rimane comunque un'opinione e non è vincolante per nessuno.

LEGGI, ARTICOLI E COMMII

Ogni legge viene indicata con la data di promulgazione ed un numero.

Legge 20 maggio 1970, n. 300

oppure in forma abbreviata Legge 300/1970

Ogni legge è anche indicata da un titolo sommario

(ad esempio «Statuto dei lavoratori»).

Le leggi e gli altri atti normativi sono composti da articoli, indicati con un numero progressivo.

L'articolo, a sua volta, può essere costituito da un comma o da più commi.

Il comma termina con un punto e a capo (è un capoverso di un articolo).

I CODICI

- I codici sono insiemi di norme giuridiche che regolano un determinato settore.
- I codici possono essere leggi o anche altri tipi di atti normativi (decreti legislativi ecc.).
- I principali codici attualmente in vigore sono i seguenti: codice civile (c.c.), codice penale (c.p.), codice di procedura civile (c.p.c.), codice di procedura penale (c.p.p.), codice della strada.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) è la pubblicazione dello Stato che contiene la versione definitiva e ufficiale di tutti gli atti normativi (leggi, decreti, regolamenti ecc.).

LE ABBREVIAZIONI DELLE NORME GIURIDICHE

E' IMPORTANTE QUANDO SI CITA UNA NORMA GIURIDICA,
INDICARNE LA FONTE:

Cost. = Costituzione

l. = legge l. cost. = legge costituzionale

d.l.= decreto legge d.lgs. = decreto legislativo

c.c. = Codice civile c.p. = codice penale

G.U. = Gazzetta Ufficiale

ALTRE ABBREVIAZIONI

art. = articolo

Spesso le fonti normative sono lunghe. Per questo sono divise in articoli, numerati progressivamente.

c. = comma

Il comma è il capoverso di un articolo.

Quindi «art. 3 c.1 Cost.» significa?

Il Diritto Costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE

- Diritto Costituzionale è una delle partizioni dell'area del diritto pubblico.
- L'area del diritto pubblico è costituita dall'insieme di regole che disciplinano il fondamento dell'esercizio del potere all'interno dello Stato, in vista del conseguimento di finalità di interesse generale.
- Si distingue dal diritto privato poiché ricomprende un ambito di materie assai vasto tra cui l'organizzazione dell'apparato statale preposta a tale esercizio; il tipo di relazioni che si viene a stabilire tra questo apparato ed i membri della società civile; il tipo di relazioni che lo stato intende intrattenere con gli altri soggetti facenti parte della Comunità internazionale etc.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Al centro del sistema vi è il rapporto stato-individuo.

diritto costituzionale assume nell'ambito del diritto pubblico un rilievo del tutto particolare: esso comprende le norme istituzionali fondamentali, vale a dire quelle che esprimono i valori intorno a cui il gruppo sociale "Stato" si è costituito e le connesse norme organizzative volte ad assicurare la tutela ed il conseguimento di tali valori.

VI RICORDATE LE PARTI DELLA COSTITUZIONE?

COMPOSIZIONE E STRUTTURA

E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130)
suddivisi in 4 sezioni:

- **Principi fondamentali (art. 1-12);**
- Parte Prima: Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13-54);
- Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII);

DIRITTO COSTITUZIONALE

Per comprendere quale sia l'ambito di competenze materiali di questa disciplina, e quali i suoi confini all'interno dell'area più generale del diritto pubblico, è importante:

- a) la disciplina del diritto costituzionale nasce sia politicamente che storicamente con l'avvento delle costituzioni moderne;
- b) che il suo contenuto è strettamente connesso all'affermarsi di una concezione di costituzione come limite al potere;
- c) che proprio la connessione con il problema del potere politico e con le trasformazioni strutturali che questo impone alla società civile o che ad esso vengono imposte da quest'ultima, ne fanno una disciplina dinamica e, sotto certi profili, in continua evoluzione.

VISIONE DIACRONICA

Nascita Stato costituzionale fece emergere sostanzialmente due esigenze:

- 1) conferire allo Stato un ordinamento diverso da quello assolutistico e feudale che, anzitutto, garantisse una serie di libertà individuali, ritenute patrimonio essenziale della persona umana, circoscrivendo e limitando in conseguenza l'azione del potere;
- 2) la necessità di una costituzione scritta, consacrata in un apposito testo distinto dalle altre leggi, per la maggior garanzia che il fatto della enunciazione espressa di quei principi avrebbe conferito agli stessi nei confronti dei governanti. Perciò la parola costituzione, nel significato garantista di tutela dei diritti del cittadino, si collegava all'esistenza di documenti costituzionali ed il suo contenuto politico si concretizzava nell'essere *la norma* limitativa del potere pubblico

LO STATO

*«organizzazione della vita collettiva di un gruppo sociale su un territorio
secondo finalità generali»*

SOVRANITÀ

POPOLO

TERRITORIO

(elementi costitutivi essenziali_RICORDATE?)

Lo Stato come ORDINAMENTO GIURIDICO:


È organizzato in centri di potere

Discrimina la rilevanza

È coerente e completo

Predisporre mezzi contro le violazioni

ART.2



ART. 2

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



L'uomo nasce con alcuni diritti inviolabili (diritto alla vita, al libero pensiero, alla famiglia) e lo stato si limita a riconoscerli e a garantirli.

Art. 2 enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e tutti coloro che si trovano nel territorio italiano, riconosce quei **diritti inviolabili** (elencati nella parte prima dei Diritti e Doveri dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con la parola “**riconosce**” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni individuo, sia come **singolo** (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia come membro **d’organizzazioni sociali** (famiglia, partiti politici, ecc). Inoltre è introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di **solidarietà politica** si riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri di **solidarietà economica** significa agire non pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse). Adempiere ai doveri di **solidarietà sociale** significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno (volontariato).

ART. 13

ART. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

ART. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Nei casi di gravi reati la polizia puo' entrare in casa delle persone, sempre su autorizzazione del giudice.



ART. 15

ART. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Lo Stato può limitare la libertà di una persona se la polizia sta facendo indagini perché ha commesso un reato grave.



ART. 16

ART. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Lo Stato può impedire il movimento dei cittadini, per esempio in caso di epidemia o in caso di sicurezza per i cittadini stessi.

ART. 17

ART. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

I cittadini possono riunirsi in luoghi pubblici per fare una manifestazione o solo per un'assemblea, ma devono avvertire il Questore della città.



ART. 18

ART. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni che vanno contro le leggi dello Stato sono vietate, come per esempio quelle di tipo militare con lo scopo di eliminare lo Stato o quelle di tipo mafioso.




ART. 19

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Ogni religione non può, ad esempio, andare contro le regole dello Stato, nella professione di fede.



ART. 20

ART. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Lo Stato, ad esempio, non può istituire una tassa elevatissima che avrebbe il risultato di far chiudere le associazioni religiose.



ART. 21

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Pero' se, per esempio, tramite la stampa, la TV o Internet si commettono reati come l'offesa o l'istigazione alla delinquenza, allora lo Stato può intervenire con la censura.

I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA

- Ai tempi dello Statuto Albertino l'Italia era uno stato confessionale (religione Cattolica era religione di Stato)
- Costituzione stabilisce che Italia è uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso.
- Comma 2: Stabilisce che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l'esercito piemontese invase Roma. Essi stabilivano:
 - l'indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione;
 - obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola;
 - effetti civili del matrimonio religioso.


Per superare le contraddizioni tra art.7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato che prevedeva:

- insegnamento della religione cattolica facoltativo;
- matrimonio civile, religioso e concordatario.

Parte 4

Ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali. Articolazione amministrative sul territorio e funzioni delegate. Servizi sociali, istituzioni e organi della vita sociale nella società contemporanea. Cittadinanza e globalizzazione. Gli organismi internazionali e nazionali per la cooperazione tra i popoli.

ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO



GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 5 Cost.

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo;
adeguata i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento».

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DEL 1948

Art. 114 Cost.

«La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni»

Art. 115 Cost.

«Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione»

Art. 128 Cost.

«Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni»

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI

IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE DEL 1948

Regioni ordinarie disciplinate dal titolo V e regioni speciali (art. 116)

– 15 regioni a statuto ordinario

– 5 regioni dotate di «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali»

Competenza legislativa delle regioni ordinarie di tipo concorrente (art. 117)

– materie: «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ed ospedaliera» «istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica», «urbanistica», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «agricoltura e foreste», ecc.

– limiti: «i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato», «l'interesse nazionale e quello delle altre regioni»

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI_segue

- **Visto governativo** preventivo su ogni legge regionale (art. 127)
 - facoltà di rinvio al consiglio regionale quando il governo «ritenga che una legge ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni»
 - riapprovazione del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti
 - possibilità per il governo di promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale o la questione di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere
- **Parallelismo** delle funzioni legislative e amministrative delle regioni (art. 118)
 - esercizio delle funzioni amministrative di norma delegandole a province e comuni o avvalendosi dei loro uffici

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI_segue

- **Autonomia finanziaria** delle regioni «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica» (art. 119)
 - tributi propri e quote di tributi erariali per le funzioni normali, contributi speciali per scopi determinati, demanio e patrimonio regionale
- **Autonomia statutaria** delle regioni (art. 123)
 - contenuti: le «norme relative all'organizzazione interna della regione»
 - limiti: l'«armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica»
 - procedimento: deliberazione del consiglio regionale a maggioranza assoluta e approvazione con legge dello Stato

GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI_segue

- **Commissario del governo** istituito in ogni regione (art. 124)
 - coordinamento delle funzioni amministrative dello Stato con quelle della regione, comunicazione delle leggi regionali per il visto
- **Controllo sugli atti amministrativi** delle regioni (art. 125) e sugli atti degli enti locali (art. 130)
 - controllo di legittimità e, in determinati casi, controllo di merito
- **Scioglimento del consiglio regionale** con decreto del presidente della Repubblica, sentita la commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126)
 - per «atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge» o «quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare»

L'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

- **1946:** statuto speciale Sicilia
- **1948:** statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta
- **1953:** legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali (l. 62)
- **1963:** statuto speciale Friuli-Venezia Giulia
- **1968:** legge elettorale dei consigli regionali delle regioni ordinarie (l. 108)
- **1970:** provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni ordinarie e delega al governo per il trasferimento delle funzioni statali (l. 281), prime elezioni regionali nelle quindici regioni ordinarie
- **1971-72:** approvazione degli statuti ordinari
- **1977:** completamento del trasferimento delle funzioni (d.p.r. 616 ex l. 382/1975)

LE INNOVAZIONI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI

- **1990**: nuovo ordinamento degli enti locali (l. 142)
- **1993**: riforma elettorale comunale e provinciale (l. 83) elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia
- **1995**: riforma elettorale regionale (l. 43)
- **1995**: nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (d.lgs. 77)
- **1997**: delega per il conferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali (l. 59 e successivi decreti legislativi di attuazione, in particolare il d.lgs. 112/1998), limitazione dei controlli statali sugli atti amministrativi regionali e locali (l. 127)
- **1999**: riforma costituzionale della forma di governo e dell'autonomia statutaria delle regioni ordinarie (l. cost. 1): elezione diretta del presidente della giunta regionale

LE INNOVAZIONI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI

- **1999**: riforma della finanza regionale (l. 133, attuata con d.lgs. 56/2000)
- **2000**: testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267)
- **2001**: riforma costituzionale della forma di governo delle regioni a statuto speciale (l. cost. 2): elezione diretta del presidente della regione
- **2001**: riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 3)
- **2003**: legge di attuazione del titolo V della Costituzione (l. 131)
- **2009**: deleghe al governo in materia di federalismo fiscale per l'attuazione dell'art. 119 Cost. (l. 42)
- **2014**: riordino delle province e istituzione delle città metropolitane (l. 56)

REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001

Art. 114 Cost.

«La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica.

La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

L'ORDINAMENTO REGIONALE PRIMA E DOPO LE RIFORME COSTITUZIONALI (1999 E 2001)

Costituzione 1948

- Potestà legislativa concorrente
- Visto governativo sulle leggi regionali e ricorso preventivo alla Corte costituzionale
- Parallelismo delle funzioni amministrative e legislative
- Statuti approvati con legge dello Stato
- Controllo statale sugli atti amministrativi

Costituzione vigente

- Potestà legislativa concorrente e residuale
- Nessun visto e ricorso successivo alla Corte costituzionale
- Principio di sussidiarietà verticale
- Statuti approvati con legge regionale
- Potere sostitutivo del governo

LA POTESTÀ STATUTARIA DELLE REGIONI ORDINARIE (ART. 123 COST.)

Contenuti *necessari*

- la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento
- l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
- la disciplina del Consiglio delle autonomie


Contenuti *eventuali*

- principi, valori, diritti: enunciazioni di carattere politico-culturale (sent. Corte cost. 372/2004)

Vincoli

- il limite generale dell'«armonia con la Costituzione»
- i vincoli degli artt. 121, 122 e 126 Cost.

GLI STATUTI ORDINARI: IL PROCEDIMENTO



GLI ORGANI REGIONALI

Art. 121.1 Cost.

«Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente»

- Il consiglio regionale (art. 121.2)
 - ⇒ organo legislativo
- La giunta regionale (art. 121.3)
 - ⇒ organo esecutivo
- Il presidente della giunta regionale (art. 121.4)
 - ⇒ rappresentante dell'ente e vertice dell'organo esecutivo
- Il consiglio delle autonomie locali (art. 123.4)
 - ⇒ organo di consultazione fra regione ed enti locali

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999

Art. 122.5 (testo 1948)

- Il presidente della giunta ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio regionale tra i suoi componenti.

Art. 122.5 (vigente)

- Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
- Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE (ARTT. 122, 126 COST.)


Il modello **standard**

- – elezione a suffragio universale e diretto del presidente della giunta
- – potere del presidente eletto di nomina e revoca dei componenti della giunta
- – scioglimento del consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente eletto o di rimozione, impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie dello stesso o di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio (aut simul stabunt aut simul cadent)

Il modello in **deroga**

- – come previsto dallo statuto (ad es. elezione consiliare del presidente della giunta)
- – possibilità per il consiglio di sfiduciare il presidente della giunta

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE CON ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE



ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE PIEMONTE

- Consiglio Regionale del Piemonte
 - Composto da 50 + 1 (presidente) membri eletti il 26 maggio 2019
 - 40 eletti sulla base di liste proporzionali provinciali
 - 10 eletti in blocco in il sistema maggioritario
 - Durata in carica 5 anni
- Presidente della Giunta Regionale
 - Alberto Cirio
- Presidente del Consiglio Regionale
 - Stefano Allasia



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE (14 giugno 2019)



Presidente

- Competenze: Coordinamento delle politiche regionali, Conferenza Stato-Regioni, Coordinamento politiche e fondi europei, Rapporto con l'Unione Europea, Autonomia, Grandi eventi, Affari internazionali, Eventi olimpici


Vicepresidente e assessore

- Competenze: Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali



Assessori

1. Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità
2. Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitari
3. Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione
4. Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria
5. Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati



Assessori

6. Cultura, Turismo, Commercio
7. Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca
8. Internazionalizzazione, Rapporti con società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione, Cooperazione decentrata internazionale, Sport, Opere post-olimpiche, Politiche giovanili
9. Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive)
10. Semplificazione, Affari legali

LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999

Art. 122.1 (testo 1948)

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge della Repubblica».

Art. 122.1 (vigente)

«Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

LA MATERIA ELETTORALE: LA LEGGE STATALE DI PRINCIPIO

Legge 165/2004

- Scelta di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze
- Contestualità dell'elezione del presidente della giunta (se eletto direttamente) e del consiglio
- Norme quadro sui casi di ineleggibilità e incompatibilità (es.: non immediata rieleggibilità del presidente eletto direttamente dopo due mandati consecutivi; incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere)
- Durata in carica degli organi elettivi: 5 anni

L'INCANDIDABILITÀ NELLE ELEZIONI REGIONALI (E NELLE ELEZIONI COMUNALI)

D.lgs. 235/2012

- Incandidabilità di coloro che abbiano riportato condanna definitiva per una serie di reati, nei casi disciplinati dalla legge statale.
- Sospensione di diritto dalle cariche regionali (e comunali) di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva, e abbiano perciò potuto legittimamente candidarsi

IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Regione	N. attuale	N. (d.l. 138)*	Regione	N. attuale	N. (d.l. 138)*
Abruzzo	45	30	Piemonte	60	50
Basilicata	30	20	Puglia	70	50
Calabria	50	30	Sardegna	80	30
Campania	61	50	Sicilia	90	50
Emilia Romagna	50	50	Toscana	55	40
Friuli Venezia Giulia	59	30	Umbria	31	20
Lazio	74	50	Valle d'Aosta	35	20
Liguria	40	30	Veneto	60	50
Lombardia	80	80	Trentino-Alto Adige	70	40
Marche	43	30	Provincia di Bolzano	35	20
Molise	30	20	Provincia di Trento	35	20

* v. art. 14 d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

LA RIDUZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Regione	N. PRIMA	N. DOPO	Regione	N. PRIMA	N. DOPO
Abruzzo	45	30	Piemonte	60	50
Basilicata	30	20	Puglia	70	50
Calabria	50	30	Sardegna	80	60
Campania	61	50	Sicilia	90	70
Emilia Romagna	50	50	Toscana	55	40
Friuli Venezia Giulia	59	50	Umbria	31	20
Lazio	74	50	Valle d'Aosta	35	35
Liguria	40	30	Veneto	60	50
Lombardia	80	80	Trentino-Alto Adige	70	40
Marche	43	30	Provincia di Bolzano	35	35
Molise	30	20	Provincia di Trento	35	35

* Art. 14 d.l. 138/2011 (v. Corte cost. sentt. 198/2012 e 35/2014); per le regioni speciali v. l. cost. 1/2013 (Friuli-Venezia Giulia: da 59 a 50), l. cost. 2/2013 (Sicilia: da 90 a 70), l. cost. 3/2013 (Sardegna: da 80 a 60); in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento il numero è rimasto 35


LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE

Art. 117.1 Cost.

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

- Enumerazione delle materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117.2)
- Enumerazione delle materie di legislazione concorrente delle regioni «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117.3)
- Materie non enumerate: potestà legislativa c.d. residuale delle regioni «in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117.4)

LE COMPETENZE LEGISLATIVE (ART. 117 COST.)



IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO (ART. 116 COST.)

- Le «forme e condizioni particolari di autonomia» delle regioni speciali «secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»
- Le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» attribuibili ad altre regioni
- – materie: organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; ogni materia di legislazione concorrente
- – procedimento: iniziativa della regione e legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione

COMPETENZE LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- La potestà legislativa esclusiva dello Stato: le materie-trasversali o materie-valore o materie-non materie
- La potestà legislativa concorrente fra Stato e regioni: i principi fondamentali della materia fissati da apposite leggi cornice oppure desunti dall'ordinamento vigente
- La potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato: la clausola di residualità e il criterio di prevalenza
- Il ricorso al principio di sussidiarietà (c.d. chiamata in sussidiarietà) come criterio di chiusura del sistema per interventi legislativi statali ai danni delle competenze regionali

LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO

- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Ue
- Immigrazione
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
- Difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezione del Parlamento europeo

LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO_segue

- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi
- Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa
- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
- Norme generali sull'istruzione
- Previdenza sociale

LE MATERIE ESCLUSIVE DELLO STATO_segue

- Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane
- Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
- Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, opere dell'ingegno
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

LE MATERIE CONCORRENTI TRA STATI E REGIONI

- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni
- Commercio con l'estero
- Tutela e sicurezza del lavoro
- Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale
- Professioni
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi
- Tutela della salute
- Alimentazione
- Ordinamento sportivo
- Protezione civile

LE MATERIE CONCORRENTI TRA STATI E REGIONI_segue

- Governo del territorio
- Porti e aeroporti civili
- Grandi reti di trasporto e di navigazione
- Ordinamento della comunicazione
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
- Previdenza complementare e integrativa
- Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

LA RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE (ART. 117.6 COST.)

La potestà regolamentare dello Stato: «nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni»

La potestà regolamentare delle regioni: «in ogni altra materia»

La potestà regolamentare di comuni, province e città metropolitane: «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite»

RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE REGIONI E CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 117.9 Cost.

Possibilità di concludere nelle materie di loro competenza accordi con stati ed enti territoriali interni ad altro stato «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato»

Art. 117.5 Cost.

Partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea (fase ascendente)

Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea «nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza» (fase discendente)

ORGANI DI RACCORDO FRA STATO, REGIONI, ENTI LOCALI



L'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 267/2000 (Tuel)

- Il **comune e la provincia**: enti locali che rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

L'autonomia dei comuni e delle province:

- – autonomia statutaria (statuti comunali e provinciali che stabiliscono «le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente»)
- – autonomia normativa (regolamenti)
- – autonomia organizzativa e amministrativa
- – autonomia impositiva e finanziaria

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 118.2 Cost.

«I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o con legge regionale, secondo le rispettive competenze».

FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

- Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (art. 13 Tuel)
- Compiti per servizi di competenza statale: gestione dei servizi elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica (art. 14 Tuel)

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI (D.L. 78/2010)

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e controllo
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, compreso il trasporto pubblico
- Catasto
- Pianificazione urbanistica ed edilizia
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi
- Organizzazione e gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni
- Edilizia scolastica (salvo quanto attribuito alle città metropolitane o alle province) e servizi scolastici
- Registri di stato civile, anagrafe, servizi elettorali e statistici

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

Funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori elencati nell'art. 19 Tuel

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche
- valorizzazione dei beni culturali
- viabilità e trasporti
- protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

- caccia e pesca nelle acque interne
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scariche delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore
- servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica
- compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica
- raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Compiti di programmazione, fra cui la predisposizione e adozione del piano territoriale di coordinamento (art. 20 Tuel)

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE (L. 56/2014)

- Pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Pianificazione dei servizi di trasporto
- Costruzione e gestione delle strade, regolazione della circolazione stradale
- Programmazione della rete scolastica
- Raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Gestione dell'edilizia scolastica
- Controllo dei fenomeni discriminatori sul lavoro

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE CITTÀ METROPOLITANE (L. 56/2014)

- Piano strategico triennale del territorio metropolitano
- Pianificazione territoriale generale (comunicazioni, reti, infrastrutture)
- Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
- Mobilità e viabilità
- Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
- Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione
- Tutte le funzioni fondamentali attribuite alle province

LE DIECI CITTA' METROPOLITANE ITALIANE

- L'articolo 18 del decreto prevedeva l'istituzione entro il 1 gennaio 2014 delle città metropolitane di **Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria** e la contestuale soppressione delle rispettive province.



GLI ORGANI DEL COMUNE

Il sindaco

⇒ organo responsabile dell'amministrazione del comune (art. 50 Tuel)

Il consiglio comunale

⇒ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che ha la competenza ad approvare gli atti fondamentali del comune (art. 42 Tuel)

La giunta comunale

⇒ organo che collabora con il sindaco nel governo del comune, agendo come organo collegiale, competente per tutti gli atti che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco o del consiglio (art. 48 Tuel)

GLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Il sindaco e il presidente della provincia

- ⇒ organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia (art. 50 Tuel)

Il consiglio comunale e il consiglio provinciale

- ⇒ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che ha competenza limitatamente a una serie di atti fondamentali (art. 42 Tuel)

La giunta comunale e la giunta provinciale

- ⇒ organo che collabora con il sindaco o il presidente nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco o del consiglio (art. 48 Tuel)

IL SINDACO QUALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

- Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta (nei comuni piccoli può anche presiedere il consiglio)
- Sovrintende all'esercizio da parte del comune delle funzioni che esso ha ricevuto dallo Stato o dalla regione
- Adotta provvedimenti d'emergenza (ordinanze contingibili e urgenti) in materia di sanità e igiene pubblica
- Coordina e organizza gli orari di negozi, servizi ed uffici pubblici
- Nomina e revoca (o designa) tutti i rappresentanti del comune in altri enti
- Nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne

IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

Art. 54 Tuel (modificato dal d.l. 92/2008)

- Sovrintende all'emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto, e concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali
- Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica

IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

Art. 54 Tuel (modificato dal d.l. 92/2008)

- Adotta in caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana provvedimenti contingibili e urgenti (che deve comunicare al prefetto)
- Segnala alle autorità competenti la condizione irregolare dello straniero
- Può modificare gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici in casi di emergenza connessi con il traffico o l'inquinamento, per particolari necessità dell'utenza o motivi di sicurezza urbana

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI

L. 191/2010 (art. 1 c. 184), d.l. 2/2010, d.l. 138/2011 l. 56/2014

Comuni (n. abitanti)	Consigli (n. consiglieri)*	Giunte (n. assessori)*
> 1 milione	48	12
> 500 mila	40	11
> 250 mila	37	10
> 100*	32	9
> 30 mila	24	7
> 10 mila	10	4
> 5 mila	13	4
> 3 mila	7	3
> 1.000	6	2
< 1.000	6	0

* o capoluoghi di provincia

* più il sindaco

* compreso il sindaco

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI

L. 191/2010 (art. 1 c. 184), d.l. 2/2010, d.l. 138/2011

Province (n. abitanti)	Consigli (n. consiglieri)*	Giunte (n. assessori)*
> 1.400.000	18	5
> 700 mila	15	4
> 300 mila	12	4
altre province	10	3

* più il presidente della provincia

* compreso il presidente della provincia

LA FORMA DI GOVERNO DEI COMUNI

Elezione a **suffragio universale** e diretto del sindaco:

– a turno unico nei comuni fino a 15 mila abitanti, con eventuale ballottaggio negli altri comuni

– limite di mandato: non immediata rieleggibilità di chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi

Potere del sindaco di **nomina e revoca** degli assessori


– incompatibilità della carica di assessore con la carica di consigliere

Durata in carica del sindaco e del consiglio: 5 anni

Possibilità per il consiglio di approvare una **mozione di sfiducia** a maggioranza assoluta dei componenti

Scioglimento del consiglio e nuove elezioni contestualmente all'elezione del sindaco (simul stabunt simul cadent)

LA FORMA DI GOVERNO LOCALE A VERTICE MONOCRATICO ELETTIVO



ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI COMUNI

Il segretario comunale (artt. 96 ss. Tuel)

- è dipendente dal ministero dell'interno (d.l. 78/2010 che ha soppresso l'agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali)
- è nominato dal sindaco scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione dell'ente alle leggi, allo statuto, ai regolamenti

Il direttore generale (artt. 108 Tuel)

- può essere nominato dal sindaco nei comuni oltre 100 mila abitanti o dal presidente, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive del sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente

LE NORME SULLE PROVINCE DEL D.L. 201/2011

- Trasferimento ai comuni o alle regioni di tutte le attuali funzioni delle province ad eccezione di quelle «di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni» (con legge statale o legge regionale entro il 31 dicembre 2012)
- Abolizione delle giunte provinciali
- Riduzione a 10 del numero dei consiglieri provinciali
- Consiglieri provinciali eletti non più direttamente, ma dai consigli comunali ricadenti nel territorio della provincia
- Presidente della provincia eletto non più direttamente, ma dal consiglio provinciale tra i suoi componenti
- Adozione con legge statale delle modalità di elezione indiretta dei consigli e dei presidenti (entro il 31 dicembre 2012)
- Commissariamento delle province in scadenza nel 2012, permanenza in carica delle altre province fino alla scadenza naturale

LE NORME SULLE PROVINCE DEL D.L. 95/2012

- Accorpamento e riduzione del numero delle province, contestualmente all'istituzione delle città metropolitane (province con una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a 350 mila abitanti: v. d.l. 188/2012, non convertito in legge)
- Attribuzione alle province delle funzioni di enti di area vasta (pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto, costruzione e gestione delle strade, programmazione della rete scolastica e gestione di edifici e servizi per le scuole superiori)
- Conferma delle previsioni del d.l. 201/2011 sugli organi di governo della provincia (consiglio e presidente, da eleggersi secondo un sistema di secondo grado)

GLI ENTI TERRITORIALI DI AREA VASTA PREVISTI DALLA LEGGE DELRIO

- Le **città metropolitane**, coincidenti con il territorio delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, che alle province subentrano (art. 1 cc. 5-50 l. 56/2014), oltre alla città metropolitana di Roma capitale (art. 1 cc. 101-103 l. 56/2014)
- Le **province**, tutte quelle attualmente esistenti, meno quelle cui sono succedute le città metropolitane (art. 1 cc. 51-100 l. 56/2014)
- Le **province montane di confine**, cioè quelle di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute alcune specificità (art. 1 c. 86 l. 56/2014)

GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

- Il **presidente della provincia**: è il sindaco di un comune della provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia
- ⇒ rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei sindaci
- Il **consiglio provinciale**: è eletto dai sindaci e dai consigli dei comuni della provincia e i consiglieri devono a loro volta essere sindaci o consiglieri comunali
- ⇒ è l'organo di indirizzo e controllo, che approva i regolamenti, i piani e programmi e i bilanci
- **L'assemblea dei sindaci**: è composta da tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla provincia
- ⇒ organo dotato di poteri propositivi e consultivi, cui spetta esprimere un parere sugli schemi di bilancio e pronunciarsi in via definitiva sullo statuto proposto dal consiglio (si esprime con voto ponderato)

GLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

- Il **sindaco metropolitano**: è il sindaco del comune capoluogo
- ⇒ rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei sindaci
- Il **consiglio metropolitano**: è eletto dai sindaci e dai consigli dei comuni della città metropolitana e i consiglieri devono a loro volta essere sindaci o consiglieri comunali
- ⇒ è l'organo di indirizzo e controllo, che approva i regolamenti, i piani e programmi e i bilanci
- **La conferenza metropolitana**: è composta dal sindaco metropolitano e da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana
- ⇒ organo dotato di poteri propositivi e consultivi, cui spetta esprimere un parere sugli schemi di bilancio e pronunciarsi in via definitiva sullo statuto proposto dal consiglio (si esprime con voto ponderato)

ALTRI ENTI LOCALI

- Le città metropolitane (art. 23 Tuel; art. 23 l. 42/2010)
- L'ordinamento di Roma capitale (art. 24 l. 42/2010)
- Le unioni di comuni (art. 32 Tuel; v. ora d.l. 138/2011)
- Le comunità montane e le comunità isolate (artt. 27-29 Tuel: v. ora l. 191/2009)

- I municipi (art. 16 Tuel)
- Le circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti (art. 17 Tuel)
- I circondari (art. 21 Tuel: v. ora l. 191/2009)

- Le convenzioni (art. 30 Tuel)
- I consorzi (art. 31 Tuel: v. ora l. 191/2009)
- Gli accordi di programma (art. 34 Tuel)

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

Art. 118.1 (testo 1948)

«Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali».

Art. 118 (vigente)

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Sussidiarietà verticale

Le funzioni amministrative «sono attribuite ai comuni», a meno che la legge (statale o regionale) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario (art. 118.1 Cost.).

Sussidiarietà orizzontale

Lo Stato, le regioni e gli enti locali «favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (art. 118.4 Cost.).

I PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE

- **Adeguatezza:** il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado (e cioè capace) di gestire quella funzione, dovendosi altrimenti affidare la funzione a un livello di governo più adeguato
- **Differenziazione:** il conferimento delle funzioni deve avvenire in modo ragionevole, disciplinando in modo eguale situazioni eguale e in modo differente situazioni differenti

L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 119 COST.)

Art. 119.1 Cost.

«I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa».

Risorse ordinarie: risorse autonome (comma 2), trasferimenti perequativi (comma 3), principio di congruità fra funzioni e risorse finanziarie (comma 4)

Risorse aggiuntive e interventi speciali (comma 5)

Patrimonio e indebitamento (comma 6)

L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 119 COST.)_segue

Risorse ordinarie

- Tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»
- Compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio
- Trasferimenti da un fondo perequativo istituito con legge dello Stato, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante

Le risorse derivanti da tutte queste fonti «consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 119 COST.)_segue

Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali

- Trasferimenti ulteriori dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni
- – «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»
- Attribuzione a regioni ed enti locali di un proprio patrimonio secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato
- Ricorso all'indebitamento «solo per finanziare spese di investimento», con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

LA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Legge 42/2009

«La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di **Roma capitale**».

I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE_segue

- D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della l. 5 maggio 2009, n. 42»
- D.lgs. 17 settembre 2010 «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della l. 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale»
- D.lgs. 26 novembre 2010, n. 68 «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province»
- D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»

I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE_segue

- D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»
- D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»
- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE_segue

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 88 «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»
- * Il termine per l'adozione dei decreti legislativi è scaduto il 21 novembre 2011, tranne i decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane entro il 21 maggio 2013 (art. 23 l. 42/2009).

I POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO

- Il potere sostitutivo del governo nei confronti negli organi delle regioni e degli enti locali (art. 120.2 Cost.)
- – in caso di «mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria»
- – in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica»
- – quando lo richiedono «la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»
- – esercizio dei poteri sostitutivi secondo procedure definite dalla legge atte a garantire il «rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»

I POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO_segue

- Il potere di scioglimento del consiglio di regionale e il potere di rimozione del presidente della giunta regionale (art. 126.1 Cost.)
- – in caso di «atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge»
- – quando lo impongano «ragioni di sicurezza nazionale»
- – scioglimento e rimozione disposti con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali

I POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO_segue

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali con decreto del presidente della Repubblica (art. 141 Tuel)

- compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico
- non approvazione del bilancio nei termini di legge

Scioglimento del consiglio comunale e provinciale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 Tuel)

Rimozione e sospensione di amministratori locali con decreto del ministro dell'interno (art. 142 Tuel)

- compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico

I POTERI DI CONTROLLO DELLO STATO_segue

- **Scioglimento dei consigli comunali e provinciali** con decreto del presidente della Repubblica (art. 141 Tuel)
 - – compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico
 - – non approvazione del bilancio nei termini di legge
 - – mancata adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel)
 - – mancata adozione degli strumenti urbanistici generali
 - – fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 Tuel)
- **Rimozione di amministratori locali** con decreto del ministro dell'interno (art. 142 Tuel)
 - – compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico

LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Art. 116.1 e 2 Cost.

«Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di condizioni particolari autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige /Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano».

Potestà legislativa in un numero di materie più ampio (fra cui l'ordinamento delle autonomie locali)

Competenza legislativa esclusiva in alcune materie, concorrente e integrativa-attuativa

Ampia autonomia finanziaria, anche impositiva

Forma di governo con elezione diretta del presidente della regione (tranne Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano)

REGIONI, PROVINCE, COMUNI ITALIANI

	n.	n.		n.	n.
Regioni	Province	Comuni	Regioni	Province	Comuni
Valle d'Aosta	1	74	Marche	4	239
Piemonte	8	1206	Lazio	5	378
Liguria	4	235	Abruzzo	4	305
Lombardia	11	1546	Campania	5	551
Trentino-Alto Adige	2	333	Molise	2	136
Friuli-Venezia Giulia	4	218	Basilicata	2	131
Veneto	7	581	Puglia	5	258
Emilia Romagna	9	348	Calabria	5	409
Toscana	10	287	Sicilia	9	390
Umbria	2	92	Sardegna	8	377

Fonte: Istat (dati giugno 2010)

REGIONE, PROVINCIE E COMUNI ITALIANI

REGIONE	COMUNI	PROVINCIE
Lombardia	1.506	12
Lazio	378	5
Campania Campania	550	5
Sicilia	390	9
Veneto	563	7
Emilia-Romagna	328	9
Piemonte	1.181	8
Puglia	257	6
Toscana	273	10
Calabria	404	5
Sardegna	377	5

REGIONE	COMUNI	PROVINCIE
Liguria	234	4
Marche	227	5
Abruzzo	305	4
Friuli-Venezia Giulia	215	4
Trentino-Alto Adige	282	2
Umbria	92	2
Basilicata	131	2
Molise	136	2
Valle d'Aosta	74	1
Regioni = 20	7903	107

I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT)

Le organizzazioni internazionali

La cooperazione tra gli stati



ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Si distinguono in:

- Organizzazioni internazionali governative: OIG
- Organizzazioni internazionali NON governative: ONG

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI INTERGOVERNATIVE

Organizzazioni Intergovernative, create con un accordo internazionali di almeno 3 Stati;

nascono dalla necessità delle nazioni e dei governi di avere un forum neutrale dove dibattere e prendere in considerazione interessi, che non trovano efficace tutela a livello del singolo Stato Tali interessi possono essere intesi come beni pubblici internazionali, quali:

- la pace e la sicurezza internazionali
- la tutela ambientale
- il commercio internazionale
- la salute

Comunque, molte organizzazioni internazionali si svilupparono anche per la necessità di un'entità esecutiva o costringente la quale potesse gestire gli interessi sopranazionali in una forma unificata

EVOLUZIONE STORICA: Congresso di Vienna (1815)

- si verifica un primo tentativo di organizzazione internazionale. A tutela delle deliberazioni di Vienna si costituì un sistema diplomatico una sorta di direttorio delle grandi potenze che può considerarsi l'antesignano delle future e più compiute organizzazioni internazionali a carattere universale
- Tutte le grandi potenze avevano una responsabilità collettiva nei confronti del mantenimento della stabilità. Il Concerto non era “contro” alcuno Stato, ma cercava di garantire la sicurezza e gli interessi vitali di tutte le grandi potenze europee, comprese quelle sconfitte.
- Per la prima volta vi era la disponibilità a mettere da parte l'interesse individuale a favore di un ordine multilaterale, di un sistema internazionale. Anche se poi, comunque, le consultazioni avvennero principalmente tra le grandi potenze e non tra tutti gli stati membri.

EVOLUZIONE STORICA: Società delle Nazioni (1919)

- Con la Società delle Nazioni si cerca di instaurare un vero ordine multilaterale, ove tutti gli Stati membri prendono parte alle Consultazioni, collaborando per il raggiungimento di un equilibrio di potenza e di difesa collettiva tali da permettere il mantenimento della pace.
- La Società delle Nazioni fu fondata dopo il primo conflitto mondiale nell'ambito della [Conferenza di Pace di Parigi del 1919-1920](#) – formalmente il [28 giugno 1919](#) con la firma del [Trattato di Versailles del 1919](#).

EVOLUZIONE STORICA: Società delle Nazioni (1919)


- Fu estinta il [19 aprile 1946](#) in seguito al fallimento rappresentato dalla [seconda guerra mondiale](#) uno dei principali attori positivi della seconda guerra mondiale, gli [Stati Uniti](#), non ne era membro nonostante che fu proprio un suo presidente, [Thomas Woodrow Wilson](#), il maggiore promotore della Società delle Nazioni.
- Impegno per il quale Woodrow Wilson nel [1919](#) fu insignito del [premio Nobel per la pace](#). Le conquiste diplomatiche– nonostante che mancasse di proprie forze armate e perciò spettasse alle [grandi potenze](#) economico-militari il compito di imporre le risoluzioni politiche e le sanzioni economiche– rappresentarono comunque un deciso passo avanti rispetto al secolo precedente.

ONU


spesso abbreviata in **Nazioni Unite**, è la più importante ed estesa [organizzazione intergovernativa](#), sono infatti suoi membri **193 [Stati del mondo](#)** su un totale di 208.



GLI STATI CHE FANNO PARTE DELL'ONU



GLI STATI CHE FANNO PARTE DELL'ONU



Stati membri delle Nazioni Unite per anno di ingresso. ■ 1945 ■ 1946–1959 ■ 1960–1989 ■ 1990–2011

ONU MEMBERSHIP

- Membri delle Nazioni Unite sono gli [Stati](#) che accettano gli obblighi imposti dal [suo statuto](#) e che sono ritenuti in grado di farne fronte, in particolare l'[Assemblea Generale](#) ne decide l'ammissione in base alle raccomandazioni del [Consiglio di Sicurezza](#).
- Con l'ingresso del Sud Sudan, avvenuta il 14 luglio 2011, gli Stati membri delle Nazioni Unite sono, 193, al 2020.
- Vi sono due entità che godono dello status di "Osservatori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite":
 - Santa Sede (che detiene la sovranità sulla Città del Vaticano)
 - Stato della Palestina

ONU

- La [sede centrale delle Nazioni Unite](#) si trova a New York (USA).
- L'attuale [Segretario Generale delle Nazioni Unite](#) è: (chi è?)
- [António Guterres](#)
- Eletto a ottobre 2016 dall'Assemblea generale in carica dal 1 gennaio 2017



Foto del palazzo di vetro sede onu

ONU: LO STATUTO

« Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole [...] »(dal preambolo dello [Statuto delle Nazioni Unite](#))

SCOPI E PRINCIPI

L'articolo 1 e 2 della Statuto delle Nazioni Unite riassumono gli scopi e principi che l'organizzazione internazionale si è prefissata di raggiungere:

- mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace;
- sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e l'autodeterminazione dei popoli;
- promuovere la cooperazione economica e sociale;
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui;
- promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti;
- promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne lo sviluppo progressivo e la sua codificazione.


FINALITA'

Le finalità dell'ONU possono trovare questa sintesi estrema, ovvero difesa e promozione (Salvaguardando il principio di non ingerenza) di:

- PACE
- ECONOMIA
- DIRITTI UMANI

Il tutto pare ampiamente condivisibile ad ogni latitudine.

Spesso però principi e finalità possono entrare in conflitto, in particolare la difesa dei diritti e il principio di non ingerenza.



STRUTTURA DELL'ONU

- **L'Assemblea Generale**
- **Il Consiglio di Sicurezza**
- **Il Segretariato delle Nazioni Unite**
- **La Corte Internazionale di Giustizia**
- **Consiglio Economico e Sociale**

ORGANIZZAZIONI COLLEGATE ALL'ONU

Non hanno personalità giuridica propria

- **FAO; UNICEF; UNCTAD** (commercio e sviluppo specie a tutela dei Paesi poveri)

Vi sono numerose organizzazioni giuridicamente, organizzativamente e finanziariamente autonome, ma legate alle Nazioni Unite da accordi.

Alcune sono state fondate prima ancora delle Nazioni Unite stesse.

- **UNESCO**
- **OMS** l' Organizzazione Mondiale della Sanità,
- **BMI** Banca Mondiale,
- **WTO** l'Organizzazione Mondiale del Commercio
- **FMI** Fondo Monetario Internazionale
- **OIL** organizzazione internazionale del lavoro

OCSE ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – in inglese Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), e in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – è
- **un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un'economia di mercato.**



OCSE ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO

- L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei paesi membri.
- Ha sede a Parigi nello Château de la Muette.
- Gli ultimi paesi ad aver aderito all'OCSE sono la Colombia (28 aprile 2020), la Lettonia (1 luglio 2016) e la Lituania (5 luglio 2018), per un totale di 36 paesi membri.



OCSE ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO

Di che cosa si occupa ?

Esempi tratti da notizie e agenzie di stampa

- **Ocse/ Israele, Estonia e Slovenia entrano nell'organizzazione. La...**
- **Ocse: superindice frena, +0,6 punti a marzo; italia +0,1**
- **PROTEZIONE CIVILE. La presentazione del Rapporto OCSE**
- **Protezione Civile: domani a Palazzo Chigi presentazione rapporto OCSE su...**
- **L'Ocse chiede all'Italia maggiori riforme economiche**
- **L' Ocse sta studiando e osservando le condizioni dell' economia italiana con molta attenzione: l'ultimo rapporto dell'organizzazione parigina è proprio dedicato al nostro paese e alla regolamentazione da attuare per migliorare le dinamiche di mercato .**
- **Ocse: prezzi al consumo marzo in aumento**
- **Ocse: bene l'Italia, ma occorre semplificare le regole e dare più... Ocse: "Pil in ripresa"**
- **Lavoro femminile, Italia tra ultimi Paesi Ocse- Cronaca - ANSA.it**
- **OCSE-PISA 2009 Programme for International Student Assessment 8invalsi**

NATO ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD

- L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, in francese: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, in sigla OTAN) è:
- **un'organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa.**
- Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ossia nell'immediato secondo dopoguerra, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno.
- Attualmente, fanno parte della NATO 30 Stati del mondo.
- Ha sede a Bruxelles: il nuovo quartier generale è stato inaugurato nel 2017 mentre il trasloco dalla vecchia sede è stato completato nel 2018.



NATO ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD

Paesi fondatori

- Belgio
- Canada
- Danimarca
- Francia
- Islanda
- Italia
- Lussemburgo
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Regno Unito
- Stati Uniti



NATO ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD

Ulteriori adesioni in Europa


- Grecia, Turchia ,18 febbraio 1952
- Germania Ovest. 9 maggio 1955
- Spagna 30 maggio 1982
- Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Bulgaria 1999
- Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia , Slovenia, 24 marzo 2004
- Albania, Croazia, aprile 2009



NATO ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD

- La Francia si è ritirata unilateralmente dal Comando Militare Integrato nel 1966. Da allora partecipa solo alla struttura politica: le sue Forze Armate non sono più state reintegrate nell'Alleanza sino all'annuncio ufficiale di rientro del 2009
- Germania: I territori di Berlino Ovest e della Germania Est sono stati riuniti il 3 ottobre 1990






7 - L'ESPANSIONE VERSO EST DELLA NATO

- 1 Germania Ovest
- 2 Germania Est
- 3 Rep. Ceca
- 4 Slovacchia
- 5 Ungheria
- 6 Romania
- 7 Bulgaria
- 8 Slovenia
- 9 Albania

- 1949
- 1952
- 1955
- 1982
- 1990
- 1999
- 2004
- 2009
- 2017
- 2019
- Integrazione nella Nato in stallo

- A) Serbia
- B) Bosnia-Erzegovina
- C) Montenegro (5/06/17)
- D) Kosovo
- E) Macedonia del Nord (in fase di adesione)





Segretario Generale
dal 1 ottobre 2014
Jens Stoltenberg



WTO WORLD TRADE ORGANIZATION

- L'Organizzazione mondiale del commercio, abbreviato in OMC (in inglese: World Trade Organization, WTO), è
- **un'organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri.**
- Vi aderiscono 157 Paesi, e altri 26 paesi stanno negoziando l'adesione all'Organizzazione, comprendendo così oltre il 97% del commercio mondiale di beni e servizi.
- La sede si trova, dal 1995, presso il Centro William Rappard a Ginevra, Svizzera.



WTO OMC

WTO FUNZIONI PRINCIPALI

1. Favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi **commerciali multilaterali**, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.
2. Fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi riportati in allegato al presente accordo. Inoltre può fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei ministri.
3. Amministra l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
4. Coopera, se del caso, con il Fondo Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale e con le agenzie ad essa affiliate



ISO ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LA NORMAZIONE

- L'Organizzazione internazionale per la normazione (in inglese International Organization for Standardization, abbreviazione ISO), è
- **la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.**
- Svolge funzioni consultive per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e per l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
- Le lingue ufficiali dell'ISO sono l'inglese, il francese e il russo (art. 19.1 dello statuto).
- La sua sede è a Ginevra, in Svizzera.



ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVE

- **carattere *privato*, non governativo dell'associazione**
- ***assenza di profitto* nell'attività**
- **vocazione internazionale**

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVE

Promuovono istanze politico-sociali dei propri membri, spesso trascurate dai governi.



Alcuni esempi:





- ambiente,
- l'incoraggiamento dell'osservazione dei diritti umani,
- l'incremento del benessere per le fasce povere della popolazione.

Tipicamente fanno parte del movimento ecologista, pacifista, laburista o dei popoli indigeni

Non sono affiliate formalmente ad alcun partito politico

Alcune ONG sono coperture di gruppi politici o religiosi ma queste hanno minore credibilità globale







Les médecins et l'action humanitaire

Nous, médecins, nous sommes tous humanitaires. C'est une conviction qui nous anime et qui nous pousse à agir. C'est pourquoi nous nous engageons dans des zones de conflit armé, de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire. C'est pourquoi nous nous engageons dans des zones de crise humanitaire, de catastrophe naturelle ou de conflit armé. C'est pourquoi nous nous engageons dans des zones de crise humanitaire, de catastrophe naturelle ou de conflit armé.



EMERGENCY diritto al cuore

48587

EMERGENCY

EMERGENCY



LIBERI SUBITO!



EMERGENCY



BIBLIOGRAFIA

Le fonti bibliografiche utilizzate per redigere il presente materiale didattico sono le seguenti:

1. Barbera, Augusto and Fusaro, Carlo (2018) 'Capitolo 12. I governi regionali e locali', in *Corso di diritto pubblico*, Manuali, Bologna, Il Mulino, pp. 355–394. [online] Available from: <https://books.google.it/books?id=BJvsuQEACAAJ> (Accessed 22 November 2020)
2. Anon (2020) 'Giunta regionale del Piemonte'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giunta regionale del Piemonte&oldid=113867923> (Accessed 23 November 2020)
3. Anon (2020) 'Città metropolitana'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Citt%C3%A0 metropolitana&oldid=116365031> (Accessed 23 November 2020)
4. Anon (2020) 'Organizzazione delle Nazioni Unite'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizzazione delle Nazioni Unite&oldid=116808132> (Accessed 23 November 2020)
5. Anon (2020) 'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico&oldid=116646505> (Accessed 23 November 2020)
6. Anon (2020) 'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord&oldid=116636425> (Accessed 23 November 2020)
7. Paolini, Margherita (2004) 'L'espansione della Nato ai confini della Russia intende contenerne le aspirazioni imperiali'. *Limes*. [online] Available from: <https://www.limesonline.com/cartaceo/la-nato-dellest> (Accessed 23 November 2020)
8. Anon (2020) 'Regione (Italia)'. *Wikipedia*. [online] Available from: [https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regione \(Italia\)&oldid=116587665](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regione (Italia)&oldid=116587665) (Accessed 23 November 2020)
9. Anon (2020) 'Organizzazione mondiale del commercio'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizzazione mondiale del commercio&oldid=116824113> (Accessed 23 November 2020)
10. Anon (2020) 'Organizzazione internazionale per la normazione'. *Wikipedia*. [online] Available from: <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizzazione internazionale per la normazione&oldid=115780182> (Accessed 23 November 2020)

Parte 5

Dalla cooperazione intergovernativa al modello comunitario. Dai trattati istitutivi (CEE, CECA, Euratom) al trattato di Lisbona. I principi dell'Unione Europea. Lo sviluppo delle istituzioni europee, la definizione dei loro ruoli e delle loro competenze.

RIVEDIAMO INSIEME

Un breve ripasso del contesto internazionale in cui ci stiamo muovendo

CARATTERI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

- La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive
- Non c'è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata
- Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti
- Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti
- La protezione degli interessi dei soggetti è affidata all'istituto dell'autotutela

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

- Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell'ordinamento
- Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA

In diritto internazionale si chiama ratifica l'istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.

- I trattati richiedono, successivamente alla firma, la ratifica, seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica (trattati bilaterali) o dal deposito di essi presso una delle parti (trattati multilaterali): attraverso la ratifica lo stato esprime il proprio consenso ad essere obbligato da un trattato
- Altri accordi (accordi in forma semplificata) non richiedono la ratifica: la semplice firma vincola lo stato

L'AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Art. 80 Cost.

- Trattati che importano variazioni del territorio
- Trattati che importano oneri finanziari
- Trattati che importano modificazioni di leggi
- Trattati che sono di natura politica
- Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari

COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI: L'ADATTAMENTO AI TRATTATI

- Procedimento ordinario: l'adattamento è prodotto mediante l'adozione di norme interne, utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza degli obblighi internazionali
- Procedimento speciale: l'adattamento è disposto mediante l'ordine di esecuzione, in genere dato con legge, senza riformulare o riprodurre gli obblighi internazionali

Legge di autorizzazione alla ratifica

«Ratifica ed esecuzione del trattato... (*parti contraenti e oggetto*), fatto a...
(*luogo*) il... (*data*)»

Art. 1: Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato...

Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo... del trattato stesso.

L'ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA

Art. 10.1 Cost.

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977

- Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate terrestri
- Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate navali
- Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra
- Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra
- Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
- Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI

- Tribunale di Norimberga (1945)
- Tribunale di Tokyo (1946)

- Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (1993)
- Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)

- Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002)

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Statuto di Roma (1998)

«È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali».

- Crimine di genocidio
- Crimini contro l'umanità
- Crimini di guerra
- Crimine di aggressione

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Carta delle Nazioni Unite del 1945

Gli organi dell'ONU:

- Assemblea generale (tutti gli stati membri: 193)
- Consiglio di sicurezza (15 membri, di cui dieci eletti per due anni e cinque permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, con potere di veto)

Consiglio economico e sociale (54 membri)

- Corte internazionale di giustizia (15 giudici)

Segretariato generale (il segretario generale è eletto per cinque anni)

LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELL'ONU

- AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica)
- Banca mondiale
- FAO (Organizzazione per l'alimentazione)
- FMI (Fondo monetario internazionale)
- OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)
- OMS (Organizzazione mondiale della sanità)
- UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura)
- UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)
- WTO (Organizzazione mondiale per il commercio)

L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

Trattato del Nord Atlantico del 1949

Gli stati membri della NATO:

- dal 1949: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti
- dal 1952: Grecia, Turchia
- dal 1955: Germania
- dal 1982: Spagna
- dal 1999: Repubblica ceca, Polonia, Ungheria
- dal 2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia
- dal 2009: Albania, Croazia

L'ART. 5 DEL TRATTATO NATO

«Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale».

ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI

- Consiglio d'Europa (COE): 47 stati membri
 - lo Statuto del Consiglio d'Europa del 1949 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, firmata nel 1950)

- Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): 56 stati membri
 - l'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 (CSCE) e la Carta di Parigi del 1990 (dalla Conferenza all'Organizzazione)

Europa

La storia dell'integrazione europea

INTEGRAZIONE EUROPEA

Progressiva cooperazione in campo

economico

sociale

politico

dei Paesi europei

e

armonizzazione degli ordinamenti

MOTIVI

Per secoli l'Europa è stata teatro di frequenti e sanguinosi conflitti.

Tra il 1870 e il 1945 Francia e Germania si sono scontrate tre volte, causando terribili perdite di vite umane. Alcuni leader europei si convincono che l'unico modo per garantire una pace durevole tra i loro Paesi è quello di unirli economicamente e politicamente.


MOTIVI

Nel secondo dopoguerra Usa e URSS sono i nuovi protagonisti dell'equilibrio internazionale

I Paesi dell'Europa si trovano divisi in due blocchi contrapposti sotto l'influenza delle superpotenze

Si dissolvono gli imperi coloniali delle ex grandi potenze europee

I Paesi europei si indirizzano verso una politica di collaborazione



CECA

1950

il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propone l'integrazione delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'Europa occidentale.

1951

TRATTATO DI PARIGI

CECA

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE
E DELL'ACCIAIO

CECA

Italia

Francia

Belgio

Germania

Lussemburgo

Olanda

Libero scambio e
cooperazione nel mercato
carbosiderurgico



approvvigionamento e
sfruttamento delle risorse da
parte di tutti gli stati membri

TRATTATO DI ROMA




25 MARZO 1957

EUROPA DEI SEI

1957




TRATTATO DI ROMA



CEE

Definita anche MEC - Mercato Comune Europeo

OBETTIVO



realizzazione di
un mercato unico generale, cioè di
tutte le merci, servizi, persone, capitali
e basato sul principio della
concorrenza

OBIETTIVI CEE

- abolizione dei dazi e delle altre misure limitative degli scambi
- adozione di misure dirette alla libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali
- armonizzazione delle normative nazionali
- adozione di una politica comune in campo agricolo e dei trasporti

PRIME REALIZZAZIONI

- FEOGA Fondo di orientamento e garanzia agricola con il quale gli Paesi comunitari operano interventi congiunti a sostegno dell'agricoltura
————— 1964
- Trattato di fusione degli esecutivi : un unico Consiglio dei ministri e un'unica Commissione per le tre Comunità (CECA, CEEA, CEE)
————— 1966
- Unione doganale: abolizione dei dazi tra gli stati comunitari
————— 1968

EUROPA DEI NOVE

Italia
Francia
Belgio
Germania
Lussemburgo
Olanda

Irlanda
Gran Bretagna
Danimarca

1973



PARLAMENTO EUROPEO

Giugno 1979

Viene eletto a suffragio universale il Parlamento Europeo

Prima era composto da deputati delegati dai rispettivi parlamenti nazionali.

EUROPA DEI DODICI

Italia

Francia

Belgio

Germania

Lussemburgo

Olanda

Irlanda

Gran Bretagna

Danimarca

1981-1986

Grecia

Spagna

Portogallo



ATTO UNICO

1986

In Lussemburgo viene modificato il trattato di Roma ed elaborato un Atto unico europeo, firmato a L'Aia nel febbraio 1986.

obiettivo



Mercato unico entro il 1993

MERCATO UNICO

Spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali



TRATTATO DI MAASTRICHT

1992

7 Febbraio 1992

Viene firmato a Maastricht il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, che entra in vigore il 1 novembre 1993.

Nasce l'Unione Europea



TRATTATO DI MAASTRICHT

- ◆ **Istituzione dell' UE** nella cui organizzazione sono ricondotte Ceca, Euratom e Cee
- ◆ **Istituzione della cittadinanza europea**
- ◆ **Impegno per una politica estera e di sicurezza comuni**
- ◆ **Fissazione tappe per l'unione monetaria**
Banca centrale europea e moneta unica
- ◆ **Introduzione del principio di sussidiarietà**
Nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione, questa può intervenire solo se gli Stati non sono in grado di realizzare, con le proprie forze gli obiettivi proposti

TRATTATO DI MAASTRICHT

Allargamento delle competenze a



TRATTATO DI MAASTRICHT

I tre pilastri dell'UE



EUROPA DEI QUINDICI

Italia
Francia
Belgio
Germania
Lussemburgo
Olanda
Irlanda
Gran Bretagna
Danimarca
Grecia
Spagna
Portogallo

Austria
Finlandia
Svezia

1995

I norvegesi con un referendum dicono no all'ingresso nell'Ue



TRATTATO DI AMSTERDAM

1997

12 Ottobre 1997

Viene firmato ad Amsterdam il Trattato che modifica i precedenti trattati.

Entra in vigore il 1° maggio 1999.



TRATTATO DI AMSTERDAM: OBIETTIVI

- ◆ porre l'occupazione e i diritti dei cittadini come punto focale dell'Unione
- ◆ eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza
- ◆ permettere all'Europa di esercitare maggiore influenza sulla scena mondiale
- ◆ migliorare l'architettura istituzionale dell'Unione

UEM

1999



1 Gennaio 1999

Entra in vigore l'Unione Economica e Monetaria tra gli undici paesi che soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica

Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Austria e Portogallo

Nel giugno 2000 viene ammessa la Grecia

TRATTATO DI NIZZA

2000

12 dicembre 2000

Viene sottoscritto il trattato di Nizza che apporta modifiche ai Trattati in vista dell'allargamento a nuovi Paesi

Il trattato è entrato in vigore il 1° febbraio 2003



TRATTATO DI NIZZA

- ◆ Nuova ripartizione del numero dei rappresentanti degli Stati all'interno delle istituzioni comunitarie
- ◆ Riduzione dei casi in cui il Consiglio decide all'unanimità
- ◆ Firma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Categorie di diritti

- 1** le libertà fondamentali comuni, presenti nelle costituzioni di tutti gli stati membri;
- 2** i diritti riservati ai cittadini dell'Unione, in particolare riguardo alla facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di godere della protezione diplomatica comune;
- 3** i diritti economici e sociali, quelli che sono riconducibili al diritto del lavoro;
- 4** i diritti moderni, quelli che derivano da alcuni sviluppi della tecnologia, come la tutela dei dati personali o il divieto all'eugenetica.

2001

14 -15 dicembre 2001

Si decide di semplificare i trattati, con la prospettiva dell'adozione di una Costituzione europea e dell'inserimento della Carta dei diritti nel trattato di base.



EURO IN CIRCOLAZIONE

2002

Dal 1° gennaio 2002 le banconote e le monete in euro cominciano a circolare e a sostituire le monete nazionali



LA CONVENZIONE EUROPEA

2002

28 febbraio 2002

La Convenzione europea inizia i lavori

Obiettivo: stendere una bozza di trattato costituzionale da sottoporre a una Conferenza intergovernativa che prenderà poi le decisioni finali

I lavori si concludono dopo 16 mesi

TRATTATO DI ATENE

2003

16 aprile 2003

Viene firmato ad Atene il
Trattato che sancisce la nascita
dell'Europa a 25 Stati

dal 1° maggio 2004



I NUOVI STATI



Estonia



Cipro



Lettonia



Lituania



Polonia



Rep. Ceca



Slovacchia



Slovenia



Malta



Ungheria

CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

2003

4 ottobre 2003

Inizia a Roma la Conferenza intergovernativa che dovrebbe approvare la Costituzione europea.

2004

29 ottobre 2004



A Roma si svolge la cerimonia della firma del Trattato che adotta la Costituzione

EUROPA A 25

2004

1° MAGGIO
2004



ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO

2004 Giugno 2004

Elezioni del nuovo Parlamento di Strasburgo allargato a 25 membri: il numero dei seggi passa da 626 a 732



COSTITUZIONE “CONGELATA”

2005 Maggio Giugno 2005

Francia e Paesi Bassi,
con un referendum
dicono di no alla
Costituzione



EUROPA A 27

2007

Ingresso di Romania e
Bulgaria



EUROPA A 27



VERSO UN NUOVO TRATTATO

Il Consiglio Europeo di Bruxelles, sotto la presidenza tedesca, il 23 giugno 2007 raggiunse l'accordo su un nuovo Trattato di riforma.



Conferenza Intergovernativa al lavoro da luglio a ottobre 2007



FASI STORICHE: riepilogo

- 07/05/**1948 PIANO MARSHAL** (Con il Congresso dell'Aja, aiuti massicci per 4 anni allo scopo di ricostruire l'Europa. Vi facevano parte 17 Paesi tra cui l'Italia e fu costituita l'OECE organizzazione Europea di Cooperazione Economica)
- 18/04/**1951 CECA** (Francia, Germania Federale, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)
- 25/03/**1957 TRATTATO DI ROMA** che porta alla formazione della CEE con 6 Paesi: **Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania**
- 01/01/**1973** Si aggiungono Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda
- 01/12/**1978** creazione dello **SME** (Sistema Monetario Europeo con meccanismi di stabilità di cambio tra le monete)
- 01/01/**1981** Entra la Grecia
- 01/01/**1986** Entrano Spagna e Portogallo
- 01/01/**1995** Entrano Austria, Finlandia, Svezia
- 07/02/**1992 TRATTATO DI MAASTRICHT**
- 25/03/**1995** dopo 10 anni entra in vigore il TRATTATO DI SCHENGEN
- 02/10/**1997 TRATTATO DI AMSTERDAM** (Occupazione, Politica, Sicurezza e Difesa Comune)
- 10/12/**2000 TRATTATO DI NIZZA** (Allargamento dell'Unione Europea)
- 01/05/**2004 Sono entrati:** Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.
- 01/01/ **2007 Sono entrati:** Romania e Bulgaria

Turchia??,

Croazia??

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia??

Il Trattato di Lisbona

Verso una nuova europa

IL MANCATO TRATTATO COSTITUZIONALE

Il [Trattato di Nizza](#) era stato un difficile compromesso tra gli stati membri che evitava la completa paralisi dell'UE.

Tuttavia le riforme introdotte e Nizza erano considerate ampiamente insufficienti per assicurare la democratizzazione dell'UE.

Infine occorre procedere nell'integrazione nei campi della politica estera e di difesa comune e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (la ex GAI del terzo pilastro).

Per questo motivo una apposita [Convenzione](#), tra il gennaio 2002 e il giugno del 2003 elaborò il testo del '[Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa](#)'.

Il nuovo trattato costituzionale avrebbe dovuto essere una tappa storica dell'integrazione europea ma il risultato fu invece disastroso.

Accolto con una certa freddezza dai governi degli stati membri, il [Trattato costituzionale](#) è stato definitivamente affossato dai risultati negativi dei [referendum popolari francese](#) (29 maggio 2005) e olandese (1 giugno 2005) decretando così una battuta d'arresto significativa del processo di integrazione.

IL TRATTATO DI LISBONA

Nonostante il clamoroso fallimento del tentativo di adottare un trattato costituzionale per l'Europa le istituzioni comunitarie e le diplomazie europee non dettero per vinte.

Riannodando i fili dei discorsi ancora aperti con pazienza e tenacia si giunse alla firma, il 13 dicembre 2007 a Lisbona, di un nuovo trattato europeo.

Il nuovo [Trattato di Lisbona](#) utilizzava una forma giuridicamente e 'esteticamente' dimessa poiché si presentava sotto la forma di due articoli emendativi dei testi già esistenti.

Ogni riferimento diretto ad una Costituzione era stato eliminato e ogni enfasi cancellata.

Tuttavia nella sostanza il Trattato di Lisbona era piuttosto simile al mai nato Trattato costituzionale e presentava diverse [novità significative](#), la più rilevante delle quali era il venir meno della struttura ['a pilastri'](#) introdotta dal [Trattato di Maastricht](#) e della distinzione tra Comunità europea e Unione europea con l'assorbimento della prima nella seconda.

Con il Trattato di Lisbona l'Unione europea diventa l'unico soggetto giuridico esistente



IL TRATTATO DI LISBONA – DIRETTRICI STRATEGICHE

Le [innovazioni](#) apportate dal Trattato di Lisbona sono molte e in parte eterogenee.

Tuttavia è possibile mettere ordine nella complessità a tratti alluvionale del processo di riforma individuando sette direttrici strategiche di mutamento:

- 1) unificazione giuridica di Comunità e Unione e superamento della struttura 'a pilastri' dell'Unione con l'eccezione della politica estera e di sicurezza comune;
- 2) incorporazione nell'acquis communautaire [della Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#);
- 3) nuovo bilanciamento dei diritti fondamentali;
- 4) rafforzamento dell'area della rappresentanza politica;
- 5) rafforzamento dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con l'individuazione più chiara delle competenze comunitarie e di quelle nazionali;
- 6) incremento della capacità di azione dell'Unione sulla scacchiere globale;
- 7) espansione delle aree soggette a opt-in e opt-out.

Il Trattato di Lisbona (2)

Tra le tante cose, il [Trattato di Lisbona](#) ha modificato anche la struttura complessiva dei Trattati.

Interrompendo la 'tradizione' comunitaria che aveva sempre mescolato inscindibilmente valori, funzionamento istituzionale e norme relative a singole politiche pubbliche, il nuovo trattato configura un sistema a due livelli interconnessi ma distinguibili.

Il primo livello è dato dal [Trattato sull'Unione europea \(TUE\)](#) che contiene gli elementi 'costituzionali' che definiscono la politica europea, cioè i valori fondativi e le istituzioni.

Il secondo livello è dato invece dal [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(TFUE\)](#) che contiene le norme relative alle politiche pubbliche.

Le procedure di revisione dei due livelli sono diverse: il TUE può essere riscritto solo utilizzando la classica procedura comunitaria mentre invece il TFUE può essere modificato anche senza che venga indetta [una Conferenza Intergovernativa](#) all'uopo.

In generale con il TUE viene meno la struttura a pilastri prevista con Maastricht e la dualità di Comunità e Unione con l'evidente eccezione della politica estera e di sicurezza comune che rimane governata da norme intergovernative.

Il Trattato di Lisbona (3)

Come abbiamo potuto vedere in precedenza, la mancata integrazione della [Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#) nei Trattati era uno dei motivi principali che aveva spinto molti attori nazionali ed europei ad intraprendere l'impresa, poi fallita, del Trattato costituzionale.

Con il Trattato di Lisbona all'[Art.6](#) del TUE si prevede che la Carta abbia 'lo stesso valore legale dei Trattati'.

A partire [da Lisbona](#), quindi, l'Unione europea ha un insieme di diritti, libertà e principi fondamentali, derivati in buona parte dalle costituzioni nazionali e dalle carte internazionali [dei diritti dell'uomo](#), che sanciscono anche all'interno dell'UE la validità di diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti e, soprattutto, permettono alla [Corte di giustizia](#) di avere un solida base giuridica sulla base della quale esercitare la propria funzione interpretativa, cioè l'equivalente di un vero e proprio [Bill of Rights](#) europeo.

IL RAFFORZAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA

Il Trattato di Lisbona crea le condizioni per il rafforzamento della rappresentanza politica nell'UE attraverso un [rafforzamento del PE](#) e grazie anche all'introduzione di nuove istituzioni e procedure.

Con Lisbona il PE vede l'espansione del proprio ruolo di co-legislatore in ambiti di policy importanti quali [l'agricoltura](#), i fondi strutturali, [la pesca](#) e le politiche relative allo [spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#).

Inoltre il nuovo trattato prevede che il PE [elegga il Presidente della Commissione](#) a maggioranza sulla base di una proposta del Consiglio presa a maggioranza qualificata e che lo stesso PE possa intervenire sulla totalità del [budget comunitario](#) venendo meno la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie.

Accanto al rafforzamento dei rappresentanti, il Trattato di Lisbona introduce anche la facoltà di promuovere [leggi di iniziativa popolare](#), prevedendo che un milione di cittadini europei possano invitare la Commissione a produrre una proposta legislativa su un tema necessario ad implementare i trattati.

NUOVO BILANCIAMENTO DIRITTI FONDAMENTALI

Con il nuovo TUE molti principi che nella precedente versione erano considerati meramente dichiarativi assumono oggi il ruolo di principi fondamentali.

Si tratta di principi relativi alla coesione economica e sociale, alla diversità culturale e ai diritti sociali.

Allo stesso tempo uno dei principi cardine di tutto il processo di integrazione, cioè quello della 'concorrenza libera e non distorta' è stato formalmente riconfigurato come obiettivo delle politiche comunitarie del mercato interno.

E' possibile cogliere in questo mutamento una indicazione di un potenziale ribilanciamento complessivo dell'integrazione verso l'idea tedesca dell'[economia sociale di mercato](#)'.

Mutamento che può già in parte vedersi grazie al protocollo voluto dal governo olandese sui [servizi di interesse generale](#) nel quale viene specificato a chiare lettere che le norme dei trattati non possono prevalere sulle competenze degli stati membri in materia di offerta, regolazione ed organizzazione dei servizi di interesse economico generale.

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ (1)

- Il [Trattato di Lisbona](#) introduce la distinzione tra aree di competenza esclusiva dell'UE, aree di competenza condivisa (UE e stati nazionali) e aree di competenza di supporto (prevalenza degli stati nazionali e supporto da parte dell'UE).
- In pratica l'UE, con l'eccezione delle politiche nelle quali i Trattati individuano una competenza comunitaria esclusiva, può intervenire solo nei casi nei quali gli stati membri non siano in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi definiti comunitariamente o dove si configurino notevoli vantaggi di scala.

Aree di competenza esclusiva dell'UE	Unione doganale, concorrenza, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche marine, politica commerciale comune
Aree di competenza condivisa	Mercato interno, politiche sociali, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, trasporti, energia, aree di libertà, sicurezza e giustizia, ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione e sviluppo, aiuti umanitari, politiche economiche
Aree di competenza di supporto	Protezione e sviluppo della salute umana, industria, cultura, turismo, educazione, formazione professionale, sport, protezione civile, cooperazione amministrativa

SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ (2)

La crescente importanza dei [principi di sussidiarietà verticale e orizzontale](#) è confermata dalle nuove procedure che prevedono ruoli attivi sia per il [Comitato delle Regioni](#) (CdR) che per i Parlamenti nazionali.

Nel primo caso è previsto che la [Commissione](#) proceda ad ampie consultazioni per ogni proposta legislativa che possa creare costi finanziari o amministrativi per i livelli di governo regionali e sub-statali.

Allo stesso tempo il CdR acquisisce il potere di adire la [Corte di giustizia](#) in caso di presunta violazione del principio di sussidiarietà.

Nell'ambito dei rapporti UE/stati, se una proposta legislativa comunitaria è avversata da più di un terzo dei parlamenti nazionali sulla base di una presunta violazione del principio di sussidiarietà o di proporzionalità i [parlamenti nazionali](#) possono chiedere un riesame del progetto legislativo in questione.

Se la Commissione decide di mantenere il progetto ed esso è contestato dalla maggioranza dei parlamenti nazionali la decisione ultima spetta al [Consiglio](#) e al [PE](#).

POLITICA COMUNE DI SICUREZZA E DIFESA (PCSD)

Con Lisbona la PESC è ridefinita come [Politica Comune di Sicurezza e di Difesa](#) (PCSD).

L'indispensabile raccordo tra la [Commissione europea](#) e l'Alta Rappresentanza è fornita dalla nomina dell'[Alto Rappresentante](#) a Vicepresidente della Commissione.

Oltre ad innovazioni istituzionali, la [PCSD](#) ha visto un ampliamento significativo dei propri mezzi e fini.

Da Lisbona in poi l'azione dell'UE non sarà più necessariamente limitata alle '[azioni Petersberg](#)' di peace-keeping ma l'UE potrà compiere azioni congiunte di disarmo, fornire assistenza e consulenza militare a paesi terzi e svolgere azioni volte al mantenimento della pace, alla prevenzione del conflitto e alla stabilizzazione di aree sconvolte da conflitti armati recenti.

A fronte di questa notevole estensione della gamma di azioni possibili, il Trattato prevede che gli stati membri che vogliono prendere parte alle azioni della PCSD si impegnano a fornire, con un preavviso che può variare da cinque a trenta giorni, truppe da combattimento che possono essere dispiegate al di fuori dei confini dell'UE.

OPT-IN E OPT-OUT

Anche il Trattato di Lisbona segna un altro passo lungo la via della differenziazione dell'*acquis communautaire* prevedendo una nutrita serie di protocolli nazionali che pongono accenti e limiti nazionali nei confronti dell'applicazione di alcune norme comunitarie o prevedono direttamente la possibilità che uno o più paesi non partecipino ad una specifica politica o azione comunitaria.

Il caso emblematico di tutto ciò è fornito dalle politiche che compongono lo [spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#).

In quest'area l'estensione del voto al maggioranza qualificata in [Consiglio](#) ha generato una situazione di opt-in, cioè di aggregazione successiva, del Regno Unito e dell'Irlanda, che partecipano solo parzialmente alle norme sulla libera circolazione dei cittadini europei (cd. *acquis* di [Schengen](#)).

La Danimarca ha invece ottenuto una estensione del suo precedente opt-out in materia di [cooperazione di polizia e in ambito criminale](#).

Ancora più clamorose sono state le severe limitazioni accordate al Regno Unito, alla Polonia e alla Repubblica Ceca in materia di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

“Europa”

Riflettiamo insieme su quanto visto

L'EUROPA UN SOGNO RECENTE

- L'Europa come comunità politica è un sogno recente, recentissimo
- E' l'orizzonte progettato da coloro che volevano mettere dietro alle spalle definitivamente un passato di guerre tra stati nazionali sovrani, tra popoli, un passato di fascismi, genocidi, un passato "catastrofico" soprattutto per i diritti civili e umani, di distruzioni materiali ma anche morali.
- L'Europa è l'orizzonte di coloro che vedevano e vedono un futuro di diritti umani universalmente estesi, di sviluppo nella pace, di benessere sociale

DUE FASI

- Questo sogno ha vissuto due momenti differenti dal 1951 ad oggi
- E' cresciuto dapprima solo il profilo economico, secondo il "metodo Monnet": una comunità economica di interessi si pota dietro automaticamente una La fase solo economica dura dal 1951 agli anni '70 e vede l'allargamento della CEE da 6 a 12 stati.
- Nel 1979 comincia la comunità politica con l'elezione a suffragio universale del Parlamento, un potere "statale" supernazionale

IL SALTO DI QUALITÀ

- Il salto di qualità si rende sempre più necessario nella seconda metà degli anni '80 sotto due pressioni
- una economica, proveniente dalla sfida delle “tigri asiatiche” e dalla globalizzazione dei mercati conseguente la fine della guerra fredda, dai conseguenti problemi di competitività che richiedono “dimensioni” adeguate.
- La seconda è una pressione politica, è deriva dal porsi del problema di un ruolo politico, dopo la fine della guerra fredda, nello scacchiere mondiale. Un ruolo di pace soprattutto e di estensione delle istituzioni sovranazionale in funzione del “paradigma dei diritti umani”.

LE SFIDE: ALLARGAMENTO E STATUALITÀ (COSTITUZIONALIZZAZIONE)

Qui si incardinano i due problemi di cui oggi approfondiamo i contorni, perché sono problemi di oggi e di domani

- l'ALLARGAMENTO della UE per realizzare uno “spazio politico europeo”;
- la COSTITUZIONALIZZAZIONE della cittadinanza europea per realizzare una STATUALITÀ dell'Unione Europea attraverso uno statuto dei poteri e una partecipazione popolare democratica (“CITTADINANZA EUROPEA”).

LO SPAZIO EUROPEO

- **L'Europa non è un'entità geografica** non è un continente, ma la parte più occidentale del continente Eurasia.
- **L'Europa non è un concetto fondato sulla razza**
- **L'Europa è un concetto storico-politico.**
 - i **Greci**: è centrata sul mar Egeo
 - l'**Impero Romano**: è l'area a nord del Mediterraneo
 - Sacro Romano Impero**: Europa incentrata sul continente, "**societas christiana**".

Crisi con gli stati nazionali moderni e le Riforme

DALLA GUERRA ALLA PACE: visione diacronica

- Per secoli l'Europa è stata teatro di conflitti. E' stata teatro di tragiche divisioni e distruzioni nella prima e seconda guerra mondiale, oltre che dei più tetri totalitarismi e della Shoah.
- Dop il '45, mentre nasceva l'ONU e si affermavano il diritto internazionale e i diritti umani alcuni leader europei, Monnet, Schumann, Adenauer e De Gasperi si convinsero che l'unico modo per garantire una pace durevole tra i loro paesi era unirli economicamente e politicamente.
- Crisi dello stato nazionale sovrano, generatore di conflitti di potenza e razziali
- “Metodo Spinelli” (Federazione)
- “Metodo Monnet” (funzionalismo economico)

EUROPA OGGI

Pos. ↓	Bandiera	Stemma	Nome ↓	Codice ISO ↓	Data di adesione ↓	Abitanti (2019) ^[06] ↓	Superf. ↓	Valuta ↓	PIL pro capite ↓	Rappr. ↓	Lingue ufficiali ↓
1			Austria	AT	1° gennaio 1995	8 858 775	83 871	Euro	42 400	19	Tedesco
2			Belgio	BE	1° gennaio 1958	11 467 923	30 528	Euro	38 200	21	Olandese, francese e tedesco
3			Bulgaria	BG	1° gennaio 2007	7 000 039	110 879	Lev bulgaro	8 651	17	Bulgaro
4			Cipro	CY	1° maggio 2004	875 890	9 251	Euro	30 926	6	Greco e turco
5			Croazia	HR	1° luglio 2013	4 076 246	56 542	Kuna croata	15 870	12	Croato
6			Danimarca	DK	1° gennaio 1973	5 806 081	43 094	Corona danese	37 600	14	Danese
7			Estonia	EE	1° maggio 2004	1 324 820	45 228	Euro	20 600	7	Estone
8			Finlandia	FI	1° gennaio 1995	5 517 919	338 145	Euro	36 700	14	Finlandese e svedese
9			Francia	FR	1° gennaio 1958	67 028 048	643 801	Euro	35 600	79	Francese
10			Germania	DE	1° gennaio 1958	83 019 214	357 022	Euro	38 400	96	Tedesco
11			Grecia	GR	1° gennaio 1981	10 722 287	131 957	Euro	26 600	21	Greco
12			Irlanda	IE	1° gennaio 1973	4 904 226	70 273	Euro	40 100	13	Inglese e irlandese
13			Italia	IT	1° gennaio 1958	60 359 546	301 340	Euro	33 200	76	Italiano
14			Lettonia	LV	1° maggio 2004	1 919 968	64 589	Euro	15 900	8	Lettone
15			Lituania	LT	1° maggio 2004	2 794 184	65 300	Euro	19 100	11	Lituano
16			Lussemburgo	LU	1° gennaio 1958	613 894	2 586	Euro	81 100	6	Francese, lussemburghese e tedesco
17			Malta	MT	1° maggio 2004	493 559	316	Euro	25 800	6	Maltese e inglese
18			Paesi Bassi	NL	1° gennaio 1958	17 282 163	41 543	Euro	42 700	29	Olandese e frisone
19			Polonia	PL	1° maggio 2004	37 972 812	312 685	Zloty	20 600	52	Polacco
20			Portogallo	PT	1° gennaio 1986	10 276 617	92 090	Euro	23 700	21	Portoghese
21			Repubblica Ceca	CZ	1° maggio 2004	10 649 800	78 867	Corona ceca	27 400	21	Ceco
22			Romania	RO	1° gennaio 2007	19 401 658	238 391	Leu rumeno	11 534	33	Rumeno
23			Slovacchia	SK	1° maggio 2004	5 450 421	49 035	Euro	23 600	14	Slovacco
24			Slovenia	SI	1° maggio 2004	2 080 908	20 273	Euro	26 758	8	Sloveno, italiano e ungherese
25			Spagna	ES	1° gennaio 1986	46 934 632	505 370	Euro	31 000	59	Spagnolo, galiziano, basco e catalano
26			Svezia	SE	1° gennaio 1995	10 230 185	450 295	Corona svedese	40 900	21	Svedese
27			Ungheria	HU	1° maggio 2004	9 797 561	93 028	Fiorino ungherese	19 800	21	Ungherese

27 STATI MEMBRI

L'EUROPA CRESCE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

- anni '50 dopo Auschwitz e nella guerra fredda: per la pace e la rinascita economica;
- Anni '80, come spazio economico (atto unico) in risposta al boom delle "tigri Asiatiche" e alle sfide del liberismo della Thatcher e di Reagan
- dopo l'89 (caduta muro Berlino) per reggere le sfide economiche e politiche della globalizzazione

LA UE COME “SISTEMA POLITICO” E LA SOCIETÀ CIVILE ATTIVA

- “L’UE non è uno Stato
- **È un “Sistema Politico”**, cioè un complesso organico di ruoli, processi interattivi, strutture e istituzioni operanti in funzione di prese di decisioni vincolanti nei confronti di una comunità politica”
- Di questo “sistema” è parte riconosciuta istituzionalmente la società civile:
 - CESE (Comitato economico e sociale europeo);
 - Comitato delle Regioni.
- **Il principio di sussidiarietà**: l'Unione interviene soltanto se la propria azione è da considerarsi più efficace rispetto a un'azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.

LA SOCIETA' CIVILE E I DIRITTI

La Costituzione al titolo IV, Art. 1-46 “**Principio di democrazia rappresentativa**” recita:

- 1) Le istituzioni dell’Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative... la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.
- 2) Le Istituzioni dell’Unione mantengono un dialogo aperto trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la soc. civile...
- 4) Su iniziativa di almeno 1 milione di cittadini... la Commissione può essere invitata a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengano necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione della Costituzione...”

CITTADINANZA ATTIVA IL RUOLO DELLA SOCIETA' CIVILE

- Il carattere non statale dell'Unione e la centralità della persona umana (stabilito nella CARTA DEI DIRITTI E NEI TRATTATI) fanno della “società civile” il vero protagonista della vita della UE secondo il principio del “fare insieme”.
- Per società civile deve intendersi quel “soggetto collettivo che è prioritario rispetto allo stato e al sistema degli stati perché ciascuno dei suoi membri individuali è titolare di diritti innati e riconosciuti”

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

“Secondo la commissione europea sono da considerarsi organizzazioni di società civile:

- gli attori del mercato del lavoro
- le organizzazioni che rappresentano soggetti sociali ed economici
- le ONG
- le CBO (Community-based organisations): tramite le quali i cittadini partecipano alla vita locale
- le comunità religiose

(fonte, M. Mascia, Il Sistema dell'Unione Europea, quaderni della scuola di Politica ed economia Ass. Artigiani - Vicenza)

IL “DIALOGO CIVILE” LE 5 FUNZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA

- Il “dialogo civile” è il dialogo tra la società civile organizzata e le istituzioni della UE.
- E’ parte integrante del processo di “consultazione” necessario costituzionalmente per la promozione della cittadinanza europea la legittimazione democratica

EPOCA DEI DIRITTI UMANI

- Aiuti allo sviluppo
- Diritti umani (migranti, donne, bambini...)
- Ambiente
- pace

PIATTAFORME EUROPEE TEMATICHE

La cittadinanza attiva è già organizzata dalla ONG europee in piattaforme tematiche a cui possono far riferimento i gruppi di società civile (anche la scuola perciò):

- Piattaforma delle ONG sociali
- Confederazione delle ONG europee per l'aiuto allo sviluppo
- Green Eight
- Network diritti umani e democrazia
- European Women Lobby
- Gruppo di contatto della società civile (fa da coordinamento)

(fonte, M. Mascia, intervento al seminario naz. di Mestre 10/2005)

CESE

www.eesc.europa.eu/index_it.asp
Rue Belliard 99 · B-1040 BRUSSELS
Tel: +32 (0)2 546 90 11 · Fax: +32 (0)2 513 48 93

•Piattaforma delle ONG sociali

<http://www.socialplatform.org/anim/anim.htm>

•European Women Lobby

<http://www.womenlobby.org/>

LE 6 FUNZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA

Sono state individuate recentemente dalla Unione Europea 6 funzioni di cittadinanza attiva:

- contribuire alla crescita della democrazia partecipativa e della cittadinanza europea
- Collegare le istituzioni alla società
- rappresentare gli interessi dei soggetti deboli
- contribuire alla definizione delle politiche UE
- contribuire alla gestione, al controllo e alla valutazione dei progetti finanziati dalla UE negli Stati membri e nei paesi terzi in materia di emarginazione sociale e discriminazione, protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani, assistenza umanitaria e aiuti allo sviluppo
- sviluppare il processo di integrazione europea

L'ARTICOLO 149

Costituzione per l'Europa:

«La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche».

Comunita' Europea

LE ISTITUZIONI

GLI ORGANI FINANZIARI

GLI ORGANI CONSULTIVI

LE ISTITUZIONI

- Parlamento
- Consiglio europeo
- Consiglio
- Commissione europea
- Corte di giustizia delle Comunità europee
- Corte dei conti
- Mediatore europeo
- Garante europeo della protezione dei dati

GLI ORGANI FINANZIARI

- Banca centrale
- Banca europea per gli investimenti

GLI ORGANI CONSULTIVI

- Comitato economico e sociale europeo (CESE)
- Comitato delle Regioni (CoR)

LA COMMISSIONE EUROPEA

- Rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso
- Ha il potere d'iniziativa legislativa e di sorveglianza sull'attuazione delle norme europee
- È composta da 27 membri, uno per ogni Stato. Il presidente della Commissione è scelto dai governi dell'Unione e approvato dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono nominati dai rispettivi governi nazionali in consultazione con il presidente e devono essere approvati dal Parlamento. Non rappresentano i governi dei loro paesi e ciascuno di essi è responsabile di uno specifico settore UE.

POTERE D'INIZIATIVA LEGISLATIVA

- «Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono» (Art. 17, comma 2 Trattato di Lisbona)
- «A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo» (art. 125 del TFUE)

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

“Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura” (Art. 17, comma 7 Trattato di Lisbona).

IL PARLAMENTO

- Rappresenta i cittadini europei. Dal 1979 è eletto a suffragio universale ogni 5 anni
- Ha il compito (insieme al Consiglio) di approvare le leggi
- Esercita un controllo democratico sulle altre istituzioni
- I membri del Parlamento non siedono in blocchi nazionali, ma si suddividono in gruppi politici europei.

I GRUPPI PARLAMENTARI

I gruppi parlamentari devono essere composti da deputati eletti in almeno un quarto degli stati membri e per la loro costituzione è richiesto un numero minimo di 25 deputati.

DATI AGGIORNATI?

EPP : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani)

S&D : Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo

ALDE : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa

GREENS/ EFA : Gruppo Verde/Alleanza libera europea

ECR : Conservatori e Riformisti europei

GUE/ NGL : Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica

EFD : Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia

NA : Non iscritti

<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/004a50d310/Composition-of-Parliament.html>

Gruppo politico	Numero di seggi	Dati in %
EPP	265	36
S&D	184	25
ALDE	84	11.4
GREENS/EFA	55	7.5
ECR	54	7.3
GUE/NGL	35	4.8
EFD	32	4.3
NA	27	3.7
TOTALE	736	

I PARTITI POLITICI EUROPEI

Lo statuto dei partiti europei, entrato in vigore nel 2004, ha stabilito le condizioni necessarie al riconoscimento di un partito politico a livello europeo (riconoscimento che dà diritto al finanziamento comunitario). Le condizioni sono:

- possedere la personalità giuridica nello Stato membro in cui esso ha la sede;
- essere rappresentato da membri eletti al Parlamento europeo o in assemblee legislative a livello nazionale o regionale in almeno un quarto degli Stati membri oppure avere ottenuto perlomeno il 3% dei suffragi espressi nelle ultime elezioni al Parlamento europeo in ciascuno di questi Stati membri (un quarto);
- rispettare i principi dell'Unione europea;
- aver partecipato alle elezioni europee o averne espresso l'intenzione

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA (ART. 10 TRATTATO DI LISBONA)

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA (ART. 11 TRATTATO DI LISBONA)

Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

IL CONSIGLIO EUROPEO (ART.15 TRATTATO DI LISBONA)

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 16 TRATTATO DI LISBONA)

Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

MODALITÀ DI VOTO IN SENO AL CONSIGLIO (TRATTATO DI LISBONA)

La maggioranza qualificata e il principio della doppia maggioranza.

- 55% degli Stati membri (attualmente 15 dei 27 paesi europei) che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE.
- Per evitare che le decisioni vengano bloccate da un numero ristretto di paesi molto popolosi, la minoranza che si oppone ad un provvedimento deve essere composta da almeno quattro Stati membri, altrimenti la maggioranza qualificata viene considerata raggiunta anche qualora il criterio della popolazione non sia stato rispettato.
- Il nuovo sistema entrerà in vigore nel 2014. Nei primi tre anni, cioè fino al 2017, uno Stato membro potrà richiedere che un atto venga adottato secondo il sistema di maggioranza qualificata previsto dal trattato di Nizza.

IL PARLAMENTO EUROPEO ESERCITA LA FUNZIONE LEGISLATIVA IN BASE A TRE PROCEDURE:

- **Procedura di cooperazione**, istituita dall'Atto unico europeo nel 1986. Il Parlamento europeo esprime un parere sui progetti di direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, alla quale viene chiesto di modificare le proposte presentate per tenere conto della posizione del Parlamento;
- **Procedura di codecisione**, istituita nel 1992 dal Trattato di Maastricht. Pone il Parlamento in condizioni di parità con il Consiglio per quanto riguarda l'esercizio del potere legislativo in settori importanti quali la libera circolazione dei lavoratori, il mercato interno, l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, le reti transeuropee, la cultura, la salute, la tutela dei consumatori. In questi settori il Parlamento europeo può respingere (solo a maggioranza assoluta dei suoi membri) la posizione comune del Consiglio e porre fine alla procedura. Il trattato prevede tuttavia una procedura di conciliazione.
- **Procedura del parere conforme**, occorre che il Parlamento europeo esprima un parere favorevole agli accordi internazionali negoziati dalla Commissione e alle proposte di allargamento dell'Unione europea

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE)

- È attualmente composto da 344 membri, nominati su proposta degli stati membri.
- Rappresenta una vasta gamma di interessi: dai datori di lavoro ai sindacati, dai consumatori agli ecologisti.
- È un organismo consultivo che deve fornire il proprio parere sulle proposte di decisioni comunitarie in settori quali l'occupazione, la spesa sociale, la formazione professionale, ecc.

IL COMITATO DELLE REGIONI (CDR)

Istituito dal Trattato di Maastricht

È attualmente composto da 344 membri, rappresentanti politici eletti di enti locali o regionali, spesso presidenti di regioni o sindaci di grandi città. Sono nominati su proposta dei governi dell'UE ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza politica. Il Consiglio dell'Unione europea li nomina per quattro anni e il loro mandato è rinnovabile. Essi devono anche avere un mandato dalle autorità che rappresentano, o devono rispondere politicamente dinanzi a loro.

Le istituzioni europee Che ruolo svolgono?

istituzioni



* Le decisioni del Consiglio dei ministri richiedono il supporto del 55% degli Stati membri, che rappresentano il 65% della popolazione dell'Unione, salvo che nei casi in cui è previsto il voto all'unanimità.

** Vice presidente della Commissione europea e mandatario per il Consiglio dei ministri della politica estera e di sicurezza comune.

Alcune curiosità

CURIOSITA': i padri fondatori_SHUMAN

IL 20° secolo in Europa è stato quanto mai contraddittorio, nella prima metà abbiamo avuto due guerre mondiali, nella seconda metà una situazione opposta, di pace, progresso e democrazia

L'Unione Europea inizia praticamente nel 1950, cinque anni dopo la seconda guerra mondiale e la protagonista è la FRANCIA con

Robert Schuman

ritenuto uno dei padri fondatori della Unione Europea



La Francia era molto ricca di acciaio mentre la Germania era molto ricca di carbone e quindi Schuman propone alla Germania e a chi ci vuole stare, di mettersi assieme per utilizzare queste risorse per fare l'acciaio. Nasce così nel 1951 il [CECA](#), la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio con 6 Paesi:

(Francia, Germania Federale, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)

Si produce acciaio per la ricostruzione

CURIOSITÀ ... IL MOTTO DELL'EUROPA

Unita nella diversità

L'Unione europea (UE) è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice organizzazione per la cooperazione internazionale. È qualcosa di unico. I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.

Storicamente, le radici dell'Unione risalgono alla seconda guerra mondiale. L'idea è nata perché gli europei erano fermamente decisi a evitare che si verificassero nuovamente distruzioni e stragi simili. Nei primi anni, la cooperazione coinvolgeva sei paesi e riguardava soprattutto il commercio e l'economia. Oggi l'UE accoglie 25 paesi e 450 milioni di persone e tratta un'ampia serie di questioni che toccano da vicino la nostra vita quotidiana.

L'Europa è un continente con molte tradizioni e lingue diverse, ma anche con valori comuni da salvaguardare quali la democrazia, la libertà e la giustizia sociale. Essa dà impulso alla cooperazione tra i popoli d'Europa, promuovendo l'unità nel rispetto della diversità e garantendo che le decisioni vengano prese il più possibile a contatto con i cittadini.

Nel mondo del XXI secolo, caratterizzato da una sempre maggiore interdipendenza, è sempre più necessario che ciascun cittadino europeo lavori insieme ai popoli di altri paesi animato da curiosità, apertura e solidarietà.

<http://europa.eu.int>

CURIOSITÀ ... LA FESTA DELL'EUROPA

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano.

La proposta, nota come "dichiarazione Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.

Questa giornata (Festa dell'Europa) del 9 maggio è diventata un simbolo europeo che, insieme alla [bandiera](#), all'[inno](#), al [motto](#) e alla moneta unica (l'euro), identifica l'entità politica dell'Unione Europea. La festa dell'Europa è l'occasione di dar vita a festività e di organizzare attività che avvicinano l'Europa ai suoi cittadini ed i popoli dell'Unione fra loro.



CURIOSITÀ ... LA BANDIERA DELL'EUROPA



Questa è la bandiera europea. Essa rappresenta non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e dell'identità dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa.

Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri. Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza ed unità. La bandiera rimarrà pertanto invariata a prescindere dai futuri ampliamenti dell'Unione europea.

Storia della bandiera

La storia della bandiera europea ebbe inizio nel 1955. All'epoca, l'Unione europea esisteva solo sotto forma di Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con solo sei Stati membri. Diversi anni prima era stato tuttavia istituito un organismo separato con un numero maggiore di partecipanti - il **Consiglio d'Europa** - impegnato nella difesa dei diritti umani e nella promozione della cultura europea.

Il Consiglio d'Europa stava valutando all'epoca quale simbolo adottare. Dopo varie discussioni, venne adottato l'attuale disegno: un cerchio di dodici stelle dorate in campo azzurro. In varie tradizioni, il dodici è un numero simbolico che rappresenta la completezza. Si tratta inoltre ovviamente del numero dei mesi dell'anno e delle ore indicate sul quadrante dell'orologio. Il cerchio è tra l'altro un simbolo di unità.

Il Consiglio d'Europa incoraggiò in seguito le altre istituzioni europee ad adottare la medesima bandiera e nel 1983 il Parlamento europeo accolse l'invito. Nel 1985 la bandiera venne infine adottata da tutti i capi di Stato e di governo dell'UE come emblema ufficiale dell'Unione europea, denominata all'epoca Comunità europea.

Tutte le istituzioni europee utilizzano la bandiera dall'inizio del 1986. La bandiera europea è l'unico emblema della Commissione europea, l'organo esecutivo dell'UE. Le altre istituzioni e organi dell'UE hanno [un proprio emblema](#) oltre alla bandiera europea.

Modulo 1

Domanda e offerta del mercato del lavoro.

Modulo 1

Orario	Contenuto	Note	Slides/File
9.00 – 9.10	Appello	Registrare e compilare excel	
9.10 – 10.40	Lavoro e economia	Fornire le basi di economia per poter comprendere il concetto di domanda e offerta e di mercato, con particolare focus sul lavoro.	5 - 25
10.40 – 10.50	PAUSA 1		
10.50 – 11.30	Il mercato del lavoro	Il mercato del lavoro; l'offerta e la domanda di lavoro; la forza lavoro e il tasso di occupazione; la disoccupazione: tipi, cause e rimedi; la disoccupazione: conseguenze	26 – 55 + PDF per analisi dati
11.30 – 11.40	PAUSA 2		
11.40 – 12.50	Le politiche del lavoro e le istituzioni	Le politiche attive e passive e le istituzioni italiane collegate	56 – 61 + siti istituzioni
12.50 – 13.00	Chiusura e feedback	Registrare e compilare excel. Raccogliere veloce feedback	

MERCATO

Il termine **mercato** identifica il **luogo**, fisico o virtuale, nel quale è possibile **scambiare** liberamente un oggetto ben definito, dietro il pagamento di un **prezzo**.

È il luogo nel quale la volontà dei compratori (**domanda**) incontra la volontà dei venditori (**offerta**).

DOMANDA

La **domanda individuale** esprime la quantità di un bene o servizio che il singolo acquirente è disposto ad acquistare a un determinato prezzo.

LA DOMANDA E L'OFFERTA

C'è una **relazione negativa** tra la domanda e il prezzo:
al **crescere** del prezzo **diminuisce** la quantità domandata.
Questa relazione è nota con il nome di **legge di domanda**.

LA DOMANDA AGGREGATA

La **domanda aggregata** è il risultato della somma delle domande individuali e rappresenta le quantità che tutti i consumatori, considerati nel loro insieme, sono disposti ad acquistare in corrispondenza dei diversi livelli del prezzo.

L'OFFERTA

L'offerta individuale esprime la quantità di un bene o servizio che il singolo venditore è disposto a vendere a un determinato prezzo.

C'è una relazione **positiva** tra l'**offerta** e il **prezzo**: al crescere del prezzo aumenta la quantità messa in vendita. Questa relazione è nota come **legge di offerta**.

L'OFFERTA AGGREGATA

L'**offerta aggregata** è il risultato della **somma** delle offerte individuali dei singoli venditori e rappresenta le quantità che tutti i venditori-produttori considerati nel loro **insieme**, sono disposti a vendere in corrispondenza dei diversi prezzi.

L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA

Per **prezzo di equilibrio** si intende l'unico prezzo in grado di mettere in equilibrio il mercato, cioè di mettere d'accordo venditori e acquirenti che, rispettivamente, a quel prezzo accettano di vendere e di acquistare la stessa quantità di bene, definita quantità di equilibrio.

GLI SPOSTAMENTI DELLA CURVA DI DOMANDA

I **beni surrogati** sono beni che i consumatori considerano in grado di **soddisfare lo stesso bisogno**.

Sono **complementari** i beni che vengono utilizzati o consumati assieme, per soddisfare il medesimo bisogno.

I PREZZI NON DI EQUILIBRIO

I **prezzi amministrati** sono prezzi di beni o servizi non generati dal mercato, ma fissati dalla Pubblica Amministrazione secondo criteri stabiliti.

L'ELASTICITÀ DELLA DOMANDA

L'elasticità della domanda al prezzo è la variazione percentuale della quantità domandata in corrispondenza della variazione percentuale del prezzo, a partire da un prezzo iniziale.

L'ELASTICITÀ DELL'OFFERTA

L'elasticità dell'offerta al prezzo è la variazione percentuale della quantità offerta in corrispondenza della variazione percentuale del prezzo.

LAVORO E ECONOMIA

IMMAGINE/STEREOTIPO ATTUALE DEL LAVORATORE DAI FILM AMERICANI

- Attore libero e indipendente grazie alla nuova organizzazione dell'economia;
- Individualismo nelle vita lavorativa e allontanamento dal vecchio organigramma aziendale;
- Tramonto del "subordine" alle grandi realtà aziendali;
- Indipendenza dalle strutture gerarchiche dell'epoca fordista;
- L'epoca dell'immagine concorre alla costruzione di una "immagine culturale della realtà";

LAVORO E ECONOMIA

M. Lewis e l'individuazione di processi relativi ad individualismo e libertà nel lavoro (mutamenti culturali):

- '80: crollo dell'autorità dei dirigenti, pagati tramite azioni sulle quali "speculano";
- Anni '90: anche i lavoratori iniziano ad essere pagati in azioni. Crollo della fedeltà: se le azioni non rendono cercano lavoro altrove;
- Scetticismo verso le assicurazioni in merito alla limpidezza dei fini aziendali;
- Trasformazione degli imprenditori in compratori in un mercato di venditori;
- Crollo delle appartenenze lavorative e della "mentalità corporativa"
- Nuovo linguaggio legato alla necessità di asserire l'originalità di ogni professione
- Anticonformismo inglobato quale norma culturalmente approvata.

LAVORO E ECONOMIA

NECESSITA' DI UNA RIFLESSIONE SOCIOLOGICA

- I media hanno condizionato l'immagine del lavoro in modo distorto: medici/tutori della legge;
- Nelle programmazioni su fasce giovanili l'immagine del lavoro è praticamente scomparsa;
- La rappresentazione del lavoro offerta dai media non coglie gli sviluppi significativi avvenuti in quest'ambito e risulta sommariamente estranea alla nostra esperienza quotidiana

LAVORO E ECONOMIA

Focus sociologico:

- *Dimensione strutturale*: modo in cui si articola l'organizzazione di lavoro ed economia;
- *Dimensione culturale*: attuali valori, norme, espressioni e comportamenti che caratterizzano il mondo lavorativo ed economico;
- *Analisi delle istituzioni* economico/professionali/lavorative e dei loro rapporti con le altre istituzioni della vita sociale: politica, famiglia, sessualità, ecc. ciò distingue l'oggetto "olistico" della sociologia da quello più limitato di economia.

LAVORO E ECONOMIA

ECONOMIA: istituzione sociale che riguarda la produzione, la distribuzione e il consumo di beni e servizi.

SISTEMA ECONOMICO CAPITALISTA: i soggetti investono il loro capitale nella produzione di beni/servizi a scopo di profitto e per accumulare ricchezza. Remunerazione sotto forma di salario per i lavoratori. Condizione indispensabile: il libero mercato.

SISTEMA ECONOMICO SOCIALISTA: capitali investiti/ricavi ottenuti dalla produzione e consumo di beni e servizi sono interamente gestiti dallo Stato. Economie statalizzate/comuniste sono oggi trasformate in direzione capitalista: processo iniziato negli ultimi 25 anni.

SISTEMI ECONOMICI MISTI: base capitalista sulla quale sono stati introdotti elementi e processi statalizzati tipici dell'economia socialista: proprietà statale di servizi, trasporti, risorse primarie ... attualmente si sta verificando un'inversione di tendenza.

LAVORO E ECONOMIA

GRANDI MUTAMENTI STORICI NEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE

- Prima metà del XX sec.: calo del settore primario (agricoltura e attività mineraria) rispetto al numero di occupati e conseguente crescita repentina nel settore secondario ...
- Nascita dell'economia industriale basata sulla produzione di "massa" di beni manifatturieri;
- Seconda metà del XX sec.: transizione verso la società dei "servizi" e relativo mutamento dei modelli di occupazione.

LAVORO E ECONOMIA

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURE LAVORATIVE (XIX sec)

TAYLORISMO: “esiste un solo modo, quello migliore, per svolgere un qualsiasi compito”

LE IDEE DI TAYLOR:

- Principio del controllo di qualità;
- Gestione scientifica del lavoro;
- Procedure uniformi di controllo gestite dal management;
- Procedure standardizzate.

NASCE IL “**FORDISMO**”: IMPIANTO DI CATENA DI MONTAGGIO AUTOMATICA NELLA FABBRICA.

Scarso interesse al “lato umano dell’impresa”, ai bisogni e alle prospettive/desideri delle persone coinvolte

LAVORO E ECONOMIA

MUTAMENTO SOSTANZIALE ... VERSO LA SOCIETA' POST-INDUSTRIALE

- Mutamento tecnologico
- Mutamento organizzativo
- Nascita della società dei servizi ... verso il quaternario

DIBATTITO QUALIFICAZIONE/DEQUALIFICAZIONE

- Miglioramento: occupazioni nelle quali gli addetti possono sviluppare nuove capacità nell'uso di macchinari computerizzati;
- Specializzazione degli operai essenziale e indispensabile per i sistemi industriali avanzati;
- Scomparsa dei vecchi mestieri: es. tipografo;

LAVORO E ECONOMIA

SINTESI LAVORO/POSTMODERNITA'

- *DEINDUSTRIALIZZAZIONE*: disinvestimento territoriale, delocalizzazione delle imprese
- *SERVIZI*: incorporazione postmoderna di condizioni pre moderne: annullamento della distinzione lavoro/casa vita lavorativa/vita personale – ambulato;
- *DEDIFFERENZIAZIONE delle CARRIERE*: carriera non più legata all'azienda ma come sviluppo del Sé con mescolanza di vecchie e nuove forme di organizzazione del lavoro

IL MERCATO DEL LAVORO

CONTENUTI:

- Il mercato del lavoro
- L'offerta e la domanda di lavoro
- La forza lavoro e il tasso di occupazione
- La disoccupazione : tipi, cause e rimedi
- La disoccupazione: conseguenze

IL LAVORO

Concetto economico

Ogni attività materiale o intellettuale svolta da una persona che comporta l'impiego di energie fisiche e costituisce un fattore indispensabile per la produzione di beni o servizi e lo sviluppo della società

Concetto giuridico

- Ogni attività lavorativa fa sorgere un Rapporto giuridico tra 2 soggetti:
- il Lavoratore che si obbliga a svolgere la propria attività o prestazione in cambio di una retribuzione;

 - Datore di lavoro che si avvantaggia di tale prestazione ed è obbligato a pagare il salario o stipendio previsto.

II MERCATO DEL LAVORO

L'incontro tra il datore di lavoro e il lavoratore avviene in un mercato sottoposto da apposite regole: il **mercato del lavoro**.

Quando pensiamo al **mercato** ci immaginiamo un *luogo fisico*:
“un luogo in cui ci sono bancarelle “ (*chi offre dei beni e chi è interessato ad acquistarli*)

In senso economico la parola '**mercato**' definisce



“l'insieme delle contrattazioni, cioè dei contratti e scambi tra la domanda e l'offerta di un bene o servizio che avviene in determinato luogo”.

(es. il mercato delle materie prime, dei prodotti agricoli, delle abitazioni, delle automobili, dei telefoni, dell'energia, dei trasporti, del denaro,...) (1)

II MERCATO DEL LAVORO

Mercato del lavoro

Può essere definito come



l'insieme delle contrattazioni tra
chi **offre** lavoro (i lavoratori) e lo **domanda** (gli imprenditori)




(es. il mercato delle materie prime , delle abitazioni, delle automobili, dei telefoni,
dell'energia, dei trasporti, del denaro,...) (1)

IL MERCATO DEL LAVORO

Mercato del lavoro

Luogo dove si incontra



L'OFFERTA DI LAVORO

I lavoratori offrono alle imprese le proprie capacità lavorative; quest'ultime dipendono non solo dalle capacità e dalle dotazioni naturali dell'individuo (es. forza fisica) ma nelle moderne società capitalistiche,

→ **dall'istruzione scolastica e professionale ricevuta.**

Tutte le statistiche occupazionali dimostrano che la capacità di rimanere occupati durante l'intero periodo di vita lavorativa e i livelli salariali sono correlati al grado di istruzione e di formazione professionale.

In altri termini, i soggetti con *ridotta/bassa formazione scolastica e professionale* sono maggiormente a rischio disoccupazione e la loro attività viene retribuita con salari inferiori alla media, rispetto a lavoratori con **un'alta formazione scolastica** e professionale che sono fortemente ricercati e ricevono **stipendi più elevati.**

LA DOMANDA DI LAVORO

Invece le imprese domandano la forza lavoro alle famiglie;

la domanda di lavoro può riguardare

1. L'utilizzo della forza lavoro per **attività manuali** (es. operai,..)
2. L'utilizzo della forza lavoro per **attività impiegatizie** (es. un ragioniere, una segretaria, un impiegato,...)
3. L'utilizzo della forza lavoro per **attività direttive** (es. il lavoro di un manager in un'impresa, direttore di banca, dirigente in ente pubblico,..)

In altre parole il lavoro può essere **intellettuale o manuale** a seconda che la prestazione lavorativa richieda principalmente conoscenza e/o impegno fisico; parallelamente si può avere una distinzione tra lavoro **direttivo ed esecutivo**; il primo concerne l'organizzazione della produzione, mentre il secondo l'esecuzione della produzione.

IL COSTO DEL LAVORO

Per molte cose il mercato del lavoro funziona come gli altri mercati:

- Così come il **prezzo** di un prodotto tende ad aumentare quando l'offerta è minore della domanda (es. petrolio, gas, oro, rame, grano,...);

- così accade per la **retribuzione** che costituisce il “**costo del lavoro**” riguardo a certe professioni (es. gli ingegneri hanno retribuzioni elevate, mentre gli operai essendo molti hanno salari bassi)

Da questo punto di vista il lavoro si comporta esattamente come una merce.

IL COSTO DEL LAVORO

Ma allora se il mercato del lavoro funziona allo stesso modo degli altri mercati e se la retribuzione rappresenta il “**prezzo**” della forza-lavoro, possiamo affermare che

➤ **il lavoro è una merce come tutte le altre?**

La risposta è no!

Il mercato del lavoro ha infatti delle particolarità che sono tuttora oggetto di studio e di discussione tra gli economisti e i giuristi.

IL LAVORO

Il punto è proprio che il lavoro è molto di più di una merce qualsiasi.

- *Esso è un'attività umana legata e non separabile dalla persona che la compie.*
- E' energia,intelligenza,vitalità.
- E' creazione di beni e di valore

Non è solo qualcosa di materiale, ma **un'espressione dell'individuo e della sua creatività.**

LA FORZA LAVORO

la forza lavoro e il tasso di occupazione

Statisticamente gli individui vengono di solito classificati nella **forza lavoro** di un Paese, se di età compresa tra i **15 e i 65** anni; occorre sottolineare che il concetto di forza lavoro non coincide con quello di occupazione, infatti vengono inclusi coloro che “**potenzialmente per età**” sono idonei a svolgere mansioni lavorative anche se disoccupati

(es. un giovane diplomato, ma non un neonato o un bambino perché non idonei a qualsiasi attività produttiva), mentre nel concetto di occupati rientrano coloro che “**effettivamente**” svolgono un lavoro .

IL TASSO DI OCCUPAZIONE

Il tasso di occupazione

Il **tasso di occupazione** è dato dal **rapporto tra i lavoratori che hanno un contratto e la forza lavoro complessiva** .

(*Esempio: si supponga che la forza lavoro di un Paese sia di 25.000.000 di unità e gli occupati siano 14.500.000; il tasso di occupazione risulta del **58%** ($14.500.000/25.000.000$).*

Pertanto il tasso di occupazione indica quale è la *percentuale* di individui che **lavora effettivamente** rispetto a quella che potrebbe potenzialmente lavorare in base all'età; dall'esempio precedente risulta che **10.500.000** individui non sono occupati per vari motivi: perché sono studenti (delle superiori o universitari) , persone diversamente abili, benestanti, persone in cerca di lavoro, donne casalinghe;...

LA DISOCCUPAZIONE

Il termine **disoccupazione** indica



la **condizione di coloro che non hanno un'occupazione**, cioè che non lavorano.

VOLONTARIA

INVOLONTARIA

DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA

DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA



**È quella che dipende dalla scelta
del lavoratore di non offrire sul mercato
la propria forza-lavoro**

DISOCCUPAZIONE VOLONTARIA

La disoccupazione volontaria è quindi una

→ **libera scelta della persona.**

Questa pensa che non valga la pena mettere a disposizione le proprie energie, in base ad una valutazione di convenienza che tiene conto di diversi fattori (Es. motivi di studio, seguire i figli, fare la casalinga,...)

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA



è la condizione di coloro che

- ✓ *non hanno ancora trovato il primo impiego,*
- ✓ *in cerca di occupazione,*
- ✓ *che hanno perso il lavoro,*
- ✓ *e di quelle che hanno compiuto una ricerca attiva del lavoro e sono disposte a lavorare.*

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

Per capire quanto sia diffusa la disoccupazione involontaria , per esempio in uno Stato, non è sufficiente chiedersi quanti siano coloro che “non hanno un impiego”.

Bisogna infatti prendere in considerazione il ‘**numero totale**’ degli individui che costituiscono la forza-lavoro escludendo tra i potenziali lavoratori alcune categorie:

come i bambini, gli adolescenti, gli anziani, gli invalidi che quindi non rientrano nel conto.

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Il **Tasso di disoccupazione** è dato dal **rapporto tra il numero di coloro che sono in cerca di occupazione** (definiti **disoccupati**) e la forza lavoro complessiva.

Si supponga che la forza lavoro di un Paese sia pari a 25.000.000 di unità e il numero di chi cerca lavoro sia pari a 2.500.000 unità; in tal caso il tasso di disoccupazione sarà del 10% ($25.000.000/2.500.000$).

Questo tasso misura la gravità del fenomeno della disoccupazione involontaria.

CAUSE DISOCCOPAZIONE INVOLONTARIA

La **disoccupazione involontaria** può essere dovuta a diverse cause:

1. **Frizionale** = è dovuta all'intervallo temporale che passa tra il momento in cui il lavoratore si immette sul mercato e quello in cui la sua offerta di lavoro incontra la domanda di un datore di lavoro
2. **Da domanda** = è causata dalla scarsa domanda di forza-lavoro da parte delle imprese (cresce nei periodi di crisi economica, recessione...)
3. **Tecnologica** = deriva dall'introduzione di nuove tecnologie nel mondo di lavoro. L'utilizzo di nuovi macchinari potrebbe infatti rendere non più indispensabile il lavoro umano per svolgere certe attività.
4. **Strutturale** = è data dalla disoccupazione di lungo periodo (ossia superiore a 36 mesi), che non viene riassorbita totalmente anche nelle fasi positive del ciclo economico.

CAUSE DISOCCOPAZIONE INVOLONTARIA

- ✓ **Carenza informativa** circa le opportunità di impiego
- ✓ **Riduzione della capacità professionale del lavoratore**
- ✓ **Rigidità dei salari verso il basso**
- ✓ **Concorrenza dei Paesi poveri o in via di sviluppo che hanno un basso costo della manodopera**
- ✓ **Elevata tassazione per le imprese**

DISOCCUPAZIONE CONSEGUENZE

Quali sono le conseguenze della disoccupazione?

- A. *Sofferenza psicologica e frustrazione*** di chi non riesce a collocarsi nel mondo del lavoro. Una persona che, nonostante gli sforzi fatti, non trova lavoro soffre emotivamente la propria condizione.
- B. *Difficoltà economiche***. La mancanza di lavoro significa anche mancanza di retribuzione, ragion per cui il disoccupato è un soggetto a forte rischio di povertà. Tale rischio coinvolge l'intero nucleo familiare del disoccupato stesso. (1)
- C. *Sul piano sociale***
- prolungata permanenza dei giovani nel nucleo familiare
 - uso di alcol e droghe
 - depressione ed emarginazione
 - diffusione della criminalità (2)

GUARDIAMO I REPORT

Sistema Socio Economico_MOD1_MERCATO DEL LAVORO 2019_07dicembre2019

Sistema Socio Economico_MOD1_Mercato-del-lavoro-II-trim_2020

GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DEL LAVORO

- ❖ Intervenire sull'offerta di lavoro
- ❖ Incidere sulla domanda di lavoro
- ❖ Contrastare la disoccupazione, influenzando su domanda e offerta di lavoro
- ❖ Incidere sulle scelte dei datori di lavoro
- ❖ Imporre condizioni sui contratti di lavoro

LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLE POLITICHE DEL LAVORO

- Regolamentazione del mercato del lavoro
- Promozione dell'occupazione
- Mantenimento del reddito

2 tipi di politiche del lavoro:

ATTIVE/PASSIVE

LE POLITICHE PASSIVE

Sussidi in denaro ai lavoratori che perdono l'impiego
AMMORTIZZATORI SOCIALI

Si articolano in 3 pilastri:

- ✓ Primo: pilastro assicurativo
- ✓ Secondo: pilastro assistenziale "dedicato"
- ✓ Terzo: pilastro assistenziale generale

PRIMO PILASTRO: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

- Criteri di eleggibilità
- Finanziamento
- Entità dell'importo
- Durata

LE POLITICHE ATTIVE

- sussidi all'occupazione
- Creazione diretta e temporanea di posti di lavoro
- formazione professionale
- sostegno finanziario e servizi alla nuova imprenditorialità
- servizi per orientamento e collocamento lavorativo

IL QUADRO STORICO

- ❖ sindacati: assicurazione volontaria
- ❖ Sindacati e governi locali: “sistema di Gand” (1893)
- ❖ assicurazione pubblica obbligatoria: Inghilterra (1911); Italia (1919)

MODELLI DI TUTELA DEL RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE

- ✓ Modello scandinavo
- ✓ Modello anglosassone
- ✓ Modello continentale
- ✓ (Modello iberico)

MODELLI DI TUTELA DEL RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE

Area mediterranea

(Grecia, Italia, Spagna, Portogallo)

Assenza di un sistema di protezione
universale minimo.

Sussidi di disoccupazione e programmi di inserimento
solo a chi ha perso un lavoro dipendente.

La **Spagna** e il **Portogallo** per far fronte a tale genere di
situazione investono maggiori risorse nell'occupazione e
nelle politiche di sostegno al mercato del lavoro.

MODELLI DI TUTELA DEL RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE

Area continentale

(Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi)

Presenta caratteri del sistema di istruzione e formazione diversi rispetto ai paesi della fascia mediterranea, basandosi su meccanismi maggiormente integrati tra scuola e formazione al lavoro e su politiche attive del lavoro in favore di chi abbandona la scuola.

MODELLI DI TUTELA DEL RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE

Area anglosassone

(Regno Unito e Irlanda)

Modello di welfare di tipo universalistico, ma con un intervento del settore pubblico limitato che offre un'assicurazione minima contro i rischi sociali della disoccupazione, invalidità e povertà. Nel **Regno**

Unito, vengono garantite misure di politica attiva ai giovani svantaggiati in tempi più precoci rispetto alle altre tipologie di disoccupati. L'**Irlanda** ha un tasso di fecondità superiore rispetto agli altri Stati membri, investe molto nei settori della salute e della famiglia e adotta misure volte a combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale.

LE ISTITUZIONI E LE POLITICHE

<https://www.isfol.it/>

<https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx>

LA STORIA DELL'ISTITUTO

È istituito nel 1973 con D.P.R. n. 478 per accompagnare la prima fase di decentramento regionale delle competenze in materia di formazione professionale, codificata nella legge quadro 845 /78.

Dal 1979 fa parte degli “Enti di notevole rilievo” (DPCM in GU 334 del 7/12/1979) e con Decreto legislativo 419 del 29 /10/1999, viene riconosciuto Ente di ricerca.

Nel **2003 viene emanato con DPCM uno Statuto** che rafforza il ruolo storicamente esercitato nel campo delle politiche formative e le estende alle politiche del lavoro e sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale ed allo sviluppo locale, in una forte prospettiva europea ed internazionale. Nel 2010 l'Isfol incorpora l'Ente disciolto IAS- Istituto per gli Affari Sociali

Nel **2011 viene approvato con DPCM lo Statuto vigente** che lo conferma Ente Nazionale di Ricerca, dotato di autonomia scientifica e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, ne articola le competenze e riforma l'assetto organizzativo e funzionale.

RUOLI E COMPETENZE

L'ISFOL opera in modo integrato a supporto dei sistemi e delle politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale, al fine di contribuire al miglioramento del capitale umano, dell'occupazione e della crescita. Svolge attività di *policy analysis*, ricerca, sperimentazione e documentazione, in coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti nazionali ed europei.

Fornisce supporto tecnico-scientifico al MLPS, opera a supporto dello Stato, delle Regioni e province Autonome, Enti locali, Istituzioni nazionali e Parti sociali, svolge incarichi attribuitigli dal Parlamento e collabora stabilmente con organismi ed istituzioni comunitarie ed internazionali.

Sin dagli anni '80 svolge il ruolo di assistenza tecnico-scientifica e metodologica al MLPS, in particolare per le Azioni di sistema del FSE.

L'APPROCCIO ALLA RICERCA

L'attività di ricerca è finalizzata a supportare le decisioni di *policy* integrando produzione di conoscenze, disegno di strumenti operativi e normativi, supporto alla negoziazione, *follow up*. Le attività sono programmate con il MLPS.

Il confronto sistematico con il MLPS, il MIUR la CE, le Regioni e la comunità scientifica, permette di produrre conoscenze rilevanti e consistenti ai fabbisogni.

La ricerca in campo economico e sociale segue un approccio multidisciplinare e comparativo a livello europeo e internazionale, con attenzione costante alle priorità europee sulla occupazione, le *skills* e la formazione, sulla povertà e l'inclusione sociale. Produce e valorizza un sistema documentale ed editoriale integrato a carattere scientifico e tecnico.

LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE

L'ISFOL ha una forte proiezione internazionale, quale Centro di riferimento e gestione nazionale di Programmi ed iniziative comunitarie per le risorse umane e la trasparenza delle competenze.

In particolare è:

Agenzia nazionale *Lifelong Learning Programme*-programma settoriale Leonardo da Vinci

Ente capofila di reti e progetti europei

Promuove partenariati internazionali con Paesi dell'area mediterranea e con l'Area europea di vicinato.


La proiezione internazionale



Modulo 2

Elementi caratterizzanti le carriere lavorative e lo sviluppo di competenze nel mercato del lavoro attuale.

LE POLITICHE DEL LAVORO



Crescita economica sostenibile

- Sostanziale aumento del tasso di occupazione
- Miglioramento della qualità del lavoro
- Sviluppo e consolidamento della coesione sociale

Crescita del
prodotto

Condizioni affinché possa crearsi un mercato del lavoro:

- Dinamico
- Efficiente
- Equo

Crescita
dell'occupazione

RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO COME RETE NEURALE MULTILIVELLO




OFFERTA
Giovani istruiti, donne
e immigrati

DOMANDA
Forza lavoro qualificata
con flessibilità
operativa e di orari



Approccio curativo
indifferenziato



Approccio preventivo basato
su servizi personalizzati

Miglioramento delle prospettive dei giovani



Maggiore flessibilità del
mercato del lavoro

Processi di transizione
dalla
scuola al lavoro

Processi di
transizione dalla
formazione al lavoro

Processi di transizione
dal lavoro alla
formazione

Politiche macroeconomiche

Allargamento della
base produttiva e
innalzamento della
produttività

Strategia interconnessa, capace di
innescare sviluppo economico e
regolare crescita dell'occupazione
regolare, attraverso la
combinazione tra azioni di
contesto

Politiche del lavoro

Introduzione di
flessibilità nel
mercato del lavoro

Fuoriuscita
dal
sommerso

Metodo del COORDINAMENTO APERTO
Affidare alle regioni, province, enti locali e parti
sociali una maggiore responsabilità politica



Politiche orientate ad obiettivi
quantificati e, perciò,
monitorabili

Definizione degli
obiettivi generali

Scambio di
buone
pratiche


Monitoraggio della
valutazione dei
risultati raggiunti

Il modello comunitario: partnership per la competitività e l'occupazione

Confronto tra istituzioni e parti sociali che assuma la valenza di uno strumento utile al conseguimento di obiettivi di volta in volta condivisi



Politica dei redditi



Politica per la competitività

Politiche basate su accordi specifici, rigorosamente monitorati nella loro fase implementativa, con precisa distinzione delle responsabilità attribuite a ciascun singolo partner

Le politiche del lavoro devono assicurare che la crescita economica possa essere pienamente sfruttata

Accrescendo le possibilità occupazionali degli individui

Aumentando l'intensità occupazionale dello sviluppo economico

Rafforzando la capacità di funzionamento efficiente del mercato

Da

A


Garanzia del posto di lavoro

Assicurazione della piena occupabilità

CICLO DI SVILUPPO DELL'APPRENDIMENTO LOCALE



APPRENDIMENTO A SUPPORTO DELLO SVILUPPO LOCALE




DIVERSE AZIONI PROPOSTE

Accelerazione alle misure che possano favorire un efficiente ed equo incontro tra la domanda e l'offerta (modernizzazione dei servizi pubblici per l'impiego – diffusione di operatori privati polifunzionali)

Transizioni scuola – lavoro – formazione (innalzamento della qualità dell'offerta formativa con azioni sul lato della domanda – favorite dall'intervento pubblico – valorizzazione dell'apprendistato e contratti di formazione lavoro)

Costituzione di un sistema di politiche che intervenga in maniera attiva e preventiva, riformando il sistema degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.

Ciascun soggetto deve ricercare attivamente un'occupazione secondo un percorso che può avere natura formativa, da concordare preventivamente con i servizi pubblici per l'impiego



Il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si possono alternare fasi di lavoro dipendente e autonomo, intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale

POLITICHE PER L'OCCUPABILITÀ

Piena attuazione della riforma dei servizi pubblici all'impiego in tutto il paese

Accelerazione all'introduzione del sistema informativo del lavoro

Miglioramento del sistema di monitoraggio statistico

Integrazione con altre politiche attive (ad esempio con le politiche sociali – costruzione di asili nido per sviluppare l'occupabilità delle donne, ...)

Adozione ed attuazione di una strategia coerente per la formazione continua

LA QUALITA' DEL LAVORO

Qualità del lavoro: fluido incontro tra obiettivi e desideri in termini di caratteristiche della prestazione di lavoro

Individui

Organizzazioni

Cogliere le opportunità lavorative più proficue evitando di restare intrappolati in ambiti ristretti e segmentati

Beneficiare di persone motivate e competenti, in grado di contribuire al miglioramento della competitività



Facilitare lo sviluppo di una cultura orientata alla responsabilità sociale

Organizzazioni

Investimento nel capitale umano

Miglioramento del rendimento dei dipendenti

Crescente soddisfazione dei consumatori

Sviluppo degli investimenti

Miglioramento
competitività

Fidelizzazione del capitale umano di migliore qualità

Politiche attive: incidono sui fattori dell'offerta di lavoro al fine di rendere più conveniente il loro impiego da parte delle organizzazioni presenti sul mercato

Miglioramento del sistema di diffusione delle informazioni nel mercato del lavoro

Individui

Organizzazioni

Caratteristiche dei disoccupati
Possibilità di training
Mappa delle competenze

Posti vacanti
Fabbisogni di personale
Strategie di sviluppo
Innovazioni

FABBISOGNO AZIENDALE: IDENTIFICARE GLI SCARTI STRATEGICI DEL SAPER FARE



**L'Italia va verso un sistema plurale di servizi
al lavoro**

perché?

BREVE STORIA DELL'INTERMEDIAZIONE DI LAVORO 1/3

Anno	Provvedimento	Novità
1949	L. 264/49	Prevede la gestione statale del collocamento (MONOPOLIO PUBBLICO) e la CHIAMATA NUMERICA. Il datore di lavoro non può scegliere il candidato: l'unico criterio per la selezione operata dall'ufficio di collocamento e m.o. è l'anzianità di disoccupazione
1987	L. 56/87	Prevede selezione numerica per il Pubblico Impiego
1991	L. 223/91	Generalizza la CHIAMATA NOMINATIVA, prevede la libera scelta del datore di lavoro previo Nulla Osta dell'Ufficio di Collocamento
1996	L. 608/96	Introduce l'ASSUNZIONE DIRETTA, prevede cioè la liberalizzazione della procedura di assunzione. Il datore di lavoro può scegliere il lavoratore che ritiene più idoneo a prescindere dalla graduatoria della Sezione circoscrizionale per l'Impiego (SCI). Il datore ha solo l'obbligo di una mera comunicazione scritta di assunzione, alla SCI, entro 5 giorni dall'assunzione. La SCI ha funzione di registrazione e controllo dei flussi di assunzione.

Anno	Provvedimento	Novità
1997	Sentenza Corte di Giustizia Europea	Condanna il monopolio pubblico italiano del collocamento
1997	L. 59/97 c.d. Bassanini	Delega di funzioni agli Enti locali (principio di sussidiarietà)
1997	L. 196/97 c.d. «Pacchetto TREU»	Nascita delle Agenzie Interinali (Lavoro Temporaneo) art. 1
1997	D. Lgs. 469/97	Decreto di attuazione della delega sul Collocamento e le Politiche Attive del Lavoro (PAL) alle Regioni (coordinamento) e alle Province (gestione) Nascono i CPI – Centri per l’Impiego Tramonto del monopolio pubblico e Apertura a privati di attività di mediazione (art. 10) Funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione triennale del Ministero del Lavoro, da privati (imprese, cooperative con almeno 200 milioni di capitale versato o di patrimonio), che devono avere quale “oggetto sociale esclusivo” attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Anno	Provvedimento	Novità
2000	D.lgs. 181/00	ASSUNZIONE DIRETTA liberalizzata Disoccupazione come Immediata disponibilità all'impiego
2001	Legge Costituzionale 3/2001	Modifica Titolo V Costituzione : il Lavoro materia concorrente tra Stato Centrale e Regioni
2002	D.lgs. 297/02	Il D. Lgs.vo 181 viene regionalizzato
2003	L. n. 30/2003 e D.Lgs. n. 276/03 C.D. «LEGGE BIAGI»	CAMBIA IL CONCETTO STESSO DI INTERMEDIAZIONE <ul style="list-style-type: none"> •ULTERIORE LIBERALIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO a favore degli OPERATORI PRIVATI: •ELIMINAZIONE DELL'OGGETTO UNICO E NASCITA DELLE APL (AGENZIE PER IL LAVORO) •ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A NUOVI SOGGETTI (ART. 6 – Regime particolare) •NASCE LA BORSA NAZIONALE DEL LAVORO www.cliclavoro.gov.it RIFORMA DEI CONTRATTI DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> •SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO •GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA •Lavoro intermittente •Lavoro ripartito •Lavoro a tempo parziale •APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO •Lavoro a progetto e lavoro occasionale •Prestazioni occasionali di tipo accessorio •Certificazione dei contratti di lavoro

JOBS ACT LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

All'interno del più ampio campo di intervento di riforma delineato dalla L. 183/14, le **misure a sostegno della disoccupazione involontaria** sono tra le prime, **insieme al contratto a “tutele crescenti”**, a diventare pienamente operative con la pubblicazione in gazzetta del **Dlgs 4 marzo 2015, n. 22**.


Appare sufficientemente chiaro che l'obiettivo principale del Jobs Act sia quello di introdurre nel nostro mercato del lavoro **massicce dosi di flessibilità sia in entrata che in uscita**, i cui effetti dovrebbero essere poi compensati da **adeguate misure di sostegno al reddito** accompagnate da **un riassetto complessivo del sistema di politiche attive per il lavoro**.

JOBS ACT LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

In buona sostanza una **triangolazione** di interventi **al cui vertice viene posta la flessibilità**, realizzata attraverso la deregolamentazione del contratto a termine e con l'ulteriore riduzione delle tutele assicurate dall'art. 18 della L. 300/1970, contenute all'interno del Dlgs che disciplina il c.d. "contratto a tutele crescenti".

Alla "base", con il compito di sostenere e regolare il sistema, le **politiche passive** e le **politiche attive** dovrebbero assicurare e sostenere economicamente i lavoratori ed agevolare la transizione da un posto di lavoro ad un altro.

JOBS ACT LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO



JOBS ACT LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Un ipotesi di lavoro già riproposta nel passato e che ha mostrato quale **punto di maggior debolezza** la mancata implementazione di una organica riforma del **nostro sistema di politiche attive per il lavoro** e dei **nostri servizi per l'impiego**.

La legge 183/2014 prevede **tra le materie delegate anche il riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive** la cui complessità appare immediatamente evidente in virtù **dell'elevato numero (23) dei principi e criteri direttivi** che dovranno ispirare il successivo Decreto legislativo.

Tra i quali spicca la previsione relativa alla **istituzione** di una **Agenzia nazionale per l'occupazione** alla quale dovranno essere attribuite competenze "gestionali" in materia di Servizi per l'impiego, politiche attive e (N)Aspi.

JOBS ACT DISOCCUPAZIONE PER I CO. CO. CO. (DIS-COLL)

Al titolo II il Dlgs, sempre in attuazione della delega della L. 183/2014, introduce **in via sperimentale**, per tutto il **2015** il trattamento di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, sia in modalità ordinaria che a progetto: **la Dis-Coll**

Ispirata ai **principi della Naspi** riprende anche alcune **caratteristiche della “una tantum”** ex L. 92/2012 rendendo però i requisiti di accesso meno restrittivi

L'intervento, pur se sperimentale, **è coerente** con lo schema di Dlgs in materia di **semplificazione delle forme contrattuali** che comprende anche la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa e rispetto alla quale **si prevede l'abrogazione solo della modalità a progetto.**

JOBS ACT DISOCCUPAZIONE PER I CO. CO. CO. (DIS-COLL)

Requisiti

Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata (eliminata la mono committenza)
Stato di disoccupazione al momento della domanda

Almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione stessa

Almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dell'attività lavorativa

In alternativa sarà sufficiente un rapporto di collaborazione di 1 mese, anche nel caso in cui il compenso sia il 50% di quello che dà diritto a 1 mese di contribuzione (€ 646,5)

I collaboratori hanno diritto all'accredito contributivo per ciascun anno solare in presenza di una contribuzione non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito pari a € 15.526 nel 2014 (un mese € 1.293)

JOBS ACT ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE ASDI

Con la medesima decorrenza della Naspi si prevede l'istituzione di una prestazione in favore di quei lavoratori che abbiano fruito della Naspi per tutta la sua durata senza trovare una nuova occupazione

E' una misura sperimentale 2015

Lavoratori in stato di bisogno (isee)

Riservato prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e "quindi" ai lavoratori prossimi al pensionamento

Il sostegno economico non potrà essere erogato in caso di esaurimento delle risorse (ordine cronologico delle domande)

JOBS ACT ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE ASDI

L'Asdi sarà erogato mensilmente per un **durata massima di 6 mesi**

Sarà pari al **75% dell'ultimo trattamento Naspi**

Non potrà superare la misura dell'assegno sociale (447,61)

La corresponsione dell'Asdi sarà condizionata **all'adesione ad un progetto personalizzato**, con impegno alla ricerca attiva di lavoro, partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione

La misura sarà erogata attraverso un **pagamento elettronico (social card)**

Sarà un decreto interministeriale Lavoro Finanze (90 gg) a definire sia lo stato di bisogno, le priorità, i carichi familiari ecc.

Le risorse finanziate sono € 200 milioni sia per il 2015 che per il 2016

JOBS ACT CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Al titolo IV del Dlgs troviamo, **il Contratto di ricollocazione**

In questo caso il criterio, previsto dalla Legge delega, che ispira la norma è **una vera e propria misura di politica attiva** mirata all' inserimento del lavoratore disoccupato ***“anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati”***.

La misura è finanziata attraverso un Fondo istituito dalla Legge di Stabilità 2014 e destinato proprio alla sperimentazione del contratto di ricollocazione

Le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

Al disoccupato e' riconosciuta una somma denominata **«dote individuale di ricollocazione»** spendibile presso i soggetti accreditati.

JOBS ACT CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il lavoratore ha diritto a ricevere **dai Servizi per il lavoro**, sia pubblici che privati accreditati, un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, i cui contenuti dovranno prevedere:

1. diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione;
2. diritto alla realizzazione delle iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti;
3. dovere del lavoratore di partecipare e cooperare alle iniziative dell'agenzia.

A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.

L'ammontare della “dote” dovrà essere **proporzionata** al profilo personale di occupabilità e il “**soggetto accreditato**” potrà **incassarlo solo** qualora abbia **ottenuto il risultato di ricollocare il lavoratore**.

JOBS ACT CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Si tratta quindi di uno schema noto e che, per certi versi, è simile a quello utilizzato per l'iniziativa **Garanzia Giovani** ma che, per essere attuato nella sua interezza, **dovrà attendere la definizione della delega** contenuta nella Legge 183/2014 **in materia di riforma dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive**, che dovrà definire.


- l'ambito di intervento delle Regione in materia di politiche attive
- disciplinare la definizione del profilo personale di occupabilità ed il conseguente l'ammontare della "dote individuale".

REDDITO DI CITTADINANZA E RIFORMA CENTRI PER L'IMPIEGO

IN ESSERE, MA COME SIAMO MESSI?


VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO

Canali di ricerca di lavoro e principali caratteristiche degli intermediati, incidenza %

	Totale	Giovani	Donne	Sud	Laureati
Centri per impiego	3,4	2,7	3,7	4,3	1,3
Agenzie di lavoro interinale	2,4	5,7	2,4	1,2	2,1
Soc. ricerca e selezione personale	0,9	1,7	0,9	0,8	1,4
Scuole, Università e Ist. di formaz.	2,8	6,0	3,3	2,1	6,7
Sindacati e organizzazioni datoriali	0,5	0,1	0,5	0,7	0,1
Lettura di offerte sulla stampa	3,4	4,1	3,5	1,9	3,7
Attraverso ambiente lavorativo	7,5	6,1	5,9	6,0	7,1
 Amici, parenti, conoscenti	30,7	38,1	31,1	31,4	12,7
Auto candidature	17,7	23,8	18,5	15,6	17,0
Concorsi pubblici	18,3	5,9	24,1	23,3	36,0
Avvio di un'attività autonoma	12,4	5,7	6,2	12,8	12,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Isfol Plus 2010

VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO

Ecco perché la Riforma Treu e la Legge Biagi hanno modificato il concetto stesso di INTERMEDIAZIONE e ampliato la platea degli OPERATORI AUTORIZZATI DEL MERCATO DEL LAVORO

DEFINIZIONE DI INTERMEDIAZIONE

L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO

ATTRAVERSO L'ACCREDITAMENTO E/O SU SPECIFICI PROGETTI
I SOGGETTI AUTORIZZATI EROGANO ANCHE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO

Attori Autorizzati

Ogni soggetto ha una sua specializzazione (clicca per vedere la Scheda)!

[Agenzie di Somministrazione](#)

[Associazioni Datoriali](#)

[Società di Ricerca e Selezione](#)

[Organizzazioni Sindacali](#)

[Agenzie di Supporto alla Ricollocazione](#)

[Patronati](#)

[Università](#)

[Enti Bilaterali](#)

[Scuole Superiori](#)

[Associazioni legate a lavoro e imprese](#)

[Consulenti del lavoro](#)

[Enti di Formazione](#)

[Camere di Commercio](#)

[Associazioni Disabili](#)

[Comuni](#)

VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: Agenzie di somministrazione



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: SOCIETÀ DI RICERCA E SELEZIONE



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: AGENZIE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: UNIVERSITA'



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: SCUOLE SUPERIORI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: CONSULENTI DEL LAVORO



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: CAMERE DI COMMERCIO




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: COMUNI




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ASSOCIAZIONI DATORIALI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ORGANIZZAZIONI SINDACALI




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: PATRONATI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ENTI BILATERALI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ASSOCIAZIONI LEGATE A LAVORO E IMPRESE




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ENTI DI FORMAZIONE




VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO: ASSOCIAZIONI DISABILI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO:ATTORI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO:ATTORI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO:ATTORI



VERSO UN SISTEMA PLURALE DI SERVIZI AL LAVORO:ATTORI

**CONSULENZA SU INCENTIVI E
SGRAVI ALL'ASSUNZIONE**

Consulenti del lavoro

Camere di Commercio

Associazioni Datoriali

Associazioni Disabili

PROMOZIONE AUTOIMPIEGO

Camere di Commercio

Associazioni Datoriali

GUARDIAMO I REPORT

Sistema Socio Economico_MOD2_Report_Osservatorio_dei_Mestieri_ultima

Sistema Socio Economico_MOD2_Tecnologie di disintermediazione

Sistema Socio Economico_MOD2_Recruiting 4

Sistema Socio Economico_MOD2_Occupazione nel 2030

Sistema Socio Economico_MOD2_Come cambia il lavoro in Italia

Credits

Antonello Calvaruso, FORMEZ

Modulo 3

Analisi delle competenze acquisite. Tecniche di redazione del curriculum vitae.

STRUMENTI

- Il curriculum vitae
- Lettera di accompagnamento
- Il colloquio di selezione

Il curriculum vitae

cos'è il curriculum vitae?

E' una MINI-BIOGRAFIA della persona che offre un resoconto dettagliato della carriera scolastica e lavorativa.

Raccoglie informazioni su:

- Competenze linguistiche
- Esperienze lavorative
- Qualifiche e titoli di istruzione e formazione
- Abilità e competenze acquisite anche al di fuori dei percorsi formali di formazione

Cosa NON è il Curriculum Vitae

Non è un certificato, bensì una dichiarazione autocertificata (cioè emessa sotto la propria responsabilità) e volontaria (pertanto va sempre firmata con nome e cognome!).

Il Curriculum Vitae Europeo (1)

- Il Curriculum Europeo consente a tutti i cittadini europei di riconoscere e valorizzare le proprie competenze attraverso uno strumento trasparente e spendibile in tutto il territorio dell'Unione.
- Dato che lo scopo è di riuscire a fornire una fotografia istantanea di sé come individuo, dal punto di vista formale deve essere: breve ma completo; scorrevole e leggibile; semplice e chiaro; dettagliato ed efficace; ben curato a livello grafico, senza errori e piacevole a vedersi.

Il Curriculum Vitae Europeo (2):

E' diviso in sei sezioni:

- 1) INFORMAZIONI PERSONALI
- 2) ESPERIENZA LAVORATIVA
- 3) ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 4) CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI
- 5) ULTERIORI INFORMAZIONI
- 6) ALLEGATI

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (I sezione):

INFORMAZIONI PERSONALI:

- nome
- indirizzo
- telefono
- fax
- e-mail
- nazionalità
- data di nascita

Sezione rivolta a fornire tutte le informazioni necessarie per identificare l'autore del Curriculum. Nel caso in cui debba essere mandato all'estero è necessario fornire il prefisso internazionale e nazionale.

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (II sezione):

ESPERIENZA LAVORATIVA:

- date (da...a)
- nome e indirizzo del datore di lavoro
- tipo di azienda o settore
- tipo di impiego
- principali mansioni e responsabilità

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto, compresi stage, tirocini ed eventuali esperienze personali di soggiorno all'estero.

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (III sezione):

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

- date (da...a)
- nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
- principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
- qualifica conseguita
- livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (IV sezione):

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI:

- madrelingua e lingue straniere
- capacità e competenze relazionali
- capacità e competenze organizzative
- capacità e competenze tecniche
- capacità e competenze artistiche
- altre capacità e competenze
- patente o patenti

Richiede un'attenta
descrizione delle diverse
competenze acquisite nel
corso della vita e del proprio
lavoro e non certificate da
appositi titoli o attestati (hob
viaggi, volontariato, ecc.)

Capacità e competenze personali (I):

Lingue straniere: è necessario tenere presenti i seguenti livelli per la capacità di lettura-scrittura ed espressione orale:

- ECCELLENTE: ottima padronanza della lingua, che consente di comunicare efficacemente (comprensione ed espressioni orali e scritte) in un contesto lavorativo internazionale;
- BUONO: capacità di comprendere e formulare messaggi di carattere professionale (parlare al telefono, scrivere una lettera, ecc.) eventualmente con l'aiuto di un dizionario, capacità di partecipare ad una conversazione di tipo generale, essere in grado di esprimere un'opinione;
- ELEMENTARE: capacità di esprimersi e farsi capire nell'ambito di comunicazioni elementari, capacità di capire semplici messaggi scritti.

Capacità e competenze personali (II):

Capacità e competenze relazionali: questa parte serve a descrivere l'abilità e l'attitudine a stabilire e gestire rapporti con le altre persone utilizzando modalità di comunicazione appropriate (es. capacità di lavorare con gli altri, di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso, di parlare in pubblico, ecc.).

Esempi: "ho acquisito capacità di lavorare in gruppo collaborando alla realizzazione del giornale della mia scuola" (specificare sempre dove e quando sono state acquisite le competenze).

Capacità e competenze personali (III):

Capacità e competenze organizzative: si riferiscono alla capacità di scegliere, decidere e attuare le strategie più adeguate nel contesto specifico in cui si opera. Ad esempio si tratta della capacità di operare in un'organizzazione, di organizzare e gestire eventi, progetti, gruppi, ecc.

Esempio: “Sono capace di organizzare autonomamente le mie vacanze e quelle dei miei amici utilizzando le varie forme di agevolazione proposte ai giovani, ad es. inter-rail, vacanze-studio, ecc.”
(specificare sempre dove e quando sono state acquisite le competenze).

Capacità e competenze personali (IV):

Capacità e competenze tecniche: descrivono la padronanza di una determinata tecnica o tecnologia connessa all'esercizio di una professione (es. competenze informatiche, ecc.).

Esempio: “Sono capace di realizzare siti internet”; “Sono in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione”, ecc. (specificare sempre dove e quando sono state acquisite le competenze).

Capacità e competenze personali (V):

Capacità e competenze artistiche: vanno indicate le esperienze maturate in questo campo (es. la frequenza a corsi di teatro, musica, pittura, la capacità di suonare uno strumento, ecc.) e tutto ciò che si ritiene possa concorrere a tracciare un quadro esauriente delle proprie capacità personali (es. capacità di recitare o di allestire uno spettacolo teatrale, di realizzare un videotape, ecc. Specificare sempre dove e quando sono state acquisite le competenze).

Capacità e competenze personali (VI):

Altre capacità e competenze: consente di elencare le competenze che non hanno trovato spazio nei campi precedenti (ad es. le competenze maturate praticando uno sport, coltivando un hobby, partecipando ad attività di volontariato, ecc.)

Patente o patenti: parte che dovrà riferire l'eventuale possesso della patente di guida (patente B, patente nautica) e/o di altre patenti o brevetti.

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (V sezione):

ULTERIORI INFORMAZIONI

In questa sezione si possono
inserire tutte le altre indicazioni a
sostegno della propria
candidatura, ad es. pubblicazioni o
lavori di ricerca, appartenenza ad
albi o associazioni, ecc.

Formato Europeo per il Curriculum Vitae (VI sezione):

ALLEGATI

Si possono elencare in ordine cronologico ed allegare le fotocopie dei documenti che dimostrano la veridicità delle competenze e delle attività descritte nel C.V. (ad es. diplomi, certificati, attestati, ecc.)

Come non scrivere un curriculum:

- Mi chiamo Giovanna Donati, sono nata il 07/03/72 a Brescia, risiedo a Milano in via Tavazzano 10.
- Nell'anno 1996 ho conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, con buona votazione.
- Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. Ho maturato una breve esperienza presso uno studio di ragioneria nel periodo antecedente la laurea.
- Sperando di poter interessare la Vostra azienda, nell'attesa porgo distinti saluti.

COSA C'E' DI SBAGLIATO IN QUESTA STESURA?????

Cosa manca di fondamentale?

Studi superiori

Voto di laurea e tipo di tesi

Chiarimenti circa l'esperienza professionale svolta

Interessi personali

Motivazione nei confronti del lavoro, ecc...

CURRICULUM POVERO E POCO EFFICACE!

Lettera di accompagnamento

Lettera di accompagnamento (1):

Nel caso in cui si invii il Curriculum Vitae come risposta ad una inserzione, esso va opportunamente adattato in funzione della posizione cui l'inserzione stessa fa riferimento, sottolineando quelle conoscenze e quelle esperienze più direttamente correlate con i contenuti lavorativi in questione.

Insieme al Curriculum Vitae va sempre spedita una breve lettera di accompagnamento

Lettera di accompagnamento (2):

Se questa ha la funzione di giustificare l'invio spontaneo del CV, potrà assumere la seguente forma:

Città, lì....

Spett. ABC

Via.....

OGGETTO: offerta di collaborazione

Spett. Ditta,

dal momento che sono fortemente interessato a una eventuale inserimento al Vostro Interno mi sono permesso di inviarVi il mio CV...

Lettera di accompagnamento (3):

Se invece la lettera ha la funzione di ricollegarsi al testo di un annuncio apparso sul giornale si potrà scrivere:

Città, lì....

Spett. ABC

Via.....

OGGETTO: risposta a inserzione

Spett. Ditta,

con riferimento alla vostra inserzione del giorno... sul quotidiano...., invio, assieme alla presente, dettagliato CV...

Colloquio di selezione individuale

Il colloquio di selezione

E' la fase determinante di un processo di selezione

E' una "comunicazione" tra due persone, pertanto si realizza attraverso due modalità: verbale e non-verbale.

Aspetti verbali: il candidato riassume il suo CV, aspirazioni, interessi, aspettative, timori, ecc.

mentre il selezionatore esplicherà alcune caratteristiche dell'azienda (es. fatturato, dimensioni, prodotti, piani a breve e medio periodo, gestione del personale, ecc.).

Comunicazione non-verbale

Comprende tutti quei meccanismi che ci consentono di esprimere informazione con il corpo (volto, mani, orientamento e locomozione spaziale, paralinguistica).

Ha natura prevalentemente emotiva, dato che la sua funzione primaria è palesare le emozioni, oltre che integrare (o sostituire a volte) la comunicazione verbale, proporre agli altri un'immagine di sé, regolare i modi e i tempi del rapporto comunicativo, ecc.

Esempi di comunicazione non-verbale (1):

- Gesticolare: partecipazione, coinvolgimento, estroversione, ma anche ansia, perdita del controllo;
- Aggrapparsi alla sedia: posizione difensiva, paura, timore della critica;
- Disposizione inclinata del corpo, gambe in evidenza, pettinarsi i capelli con la mano: volontà di valorizzarsi, orientamento seduttivo;
- Grattarsi la testa: dubbio, pensierosità, perplessità;

Esempi di comunicazione non-verbale (2):

- Toccarsi il mento: riflessività, concentrazione, ponderazione;
- Corpo in posizione di “scatto”: concentrazione, frenesia, attesa di passare all’azione;
- Mani intrecciate: diplomazia, controllo razionale;
- Occhi non centrati sull’interlocutore ma su un punto dello spazio: assenza, fuga dalla situazione.

Punti “critici” del colloquio di selezione:

- Puntualità, eleganza sobria, sincerità, non arroganza;
- Evitare le forme di difesa: evasione, seduzione e ribellione;
- Prevedere le domande (CV a memoria!!!);
- Partecipare costruttivamente al colloquio (evitare risposte parziali, mancate, inesatte o non pertinenti);
- Controllare la comunicazione corporea;
- Concludere con eleganza (niente noia o ansia).

La prima prova: i questionari informativi

- E' la prima vera prova di selezione con cui il candidato deve confrontarsi una volta giunto in azienda!
- E' un mezzo per raccogliere informazioni su vari aspetti della vita e delle opinioni dei candidati (le stesse contenute nel curriculum).
- Può contenere anche domande più "psicologiche", quali ad esempio: "Quali sono i valori che contano nella sua vita?" oppure "Provi a descriversi con tre aggettivi", ecc.
- Stessi accorgimenti del CV.

I test:

- Durante il colloquio individuale o di gruppo è possibile che siano somministrati dei test:
- DI INTELLIGENZA: per misurare sia la componente generale che quelle particolari;
- PSICOLOGICI: servono per fornire una descrizione oggettiva delle caratteristiche psichiche e sociali di un qualsiasi individuo;
- ATTITUDINALI: il loro fine è stabilire se l'individuo cui vengono somministrati è adatto a svolgere determinati compiti.

Cosa sono i test:

- I test sono strumenti di misura progettati e realizzati per dare una valutazione quantitativa delle abilità mentali e delle caratteristiche psicologiche delle persone.
- L'importante, di fronte a queste prove, è rimanere calmi, non falsare le risposte ed esprimere liberamente la propria personalità.

Test di intelligenza (1):

Esempi di prove:

- Trovare il numero mancante tra questa sequenza 2 7 12 ? 22 27
- Due di questi vocaboli hanno significato simile. Quali?
- DISCORSO DIFESA DECISIONE PROTEZIONE MANOVRA
- *QI. Nuovi test di intelligenza di Eysenck, Rizzoli 2001.

Test Psicologici:

Spesso nella selezione del personale sono usati i test PROIETTIVI (basati sull'interpretazione di simboli ambigui che riflette il proprio mondo interiore. Non esistono risposte giuste o sbagliate!).

Esempi:

TEST GRAFICI: Test dell'Albero di Koch, Test della Figura Umana di Machover, Test dello

Scarabocchio di Corman, ecc.

Test org EIQ: fornisce descrizione delle competenze emotive e organizzative per l'eccellenza sul lavoro

Colloquio di selezione
in gruppo

Come affrontare la dinamica di gruppo = L'ASSERTIVITA'

- Atteggiamento propositivo, né invadente né passivo.
- Sostenere le proprie idee con calma, convinzione e serenità (né aggressivi né depressivi).
- Disponibilità a tener conto del punto di vista degli altri (tolleranza).
- Concentrazione sugli obiettivi del gruppo, senza divagazioni inutili.
- Ottenere la stima degli altri dopo averne data per primi.

Le sette regole d'oro:

1. Sviluppare il “senso di orientamento personale”, ovvero fare progetti per obiettivi dettagliati;
2. Esercitare la capacità di comprensione, cioè imparare ad analizzare i propri errori passati;
3. Essere coraggiosi, ossia non avere paura di rischiare e di agire;
4. Rendere elastica la propria mente, cioè abituarsi a vedere le cose anche dal punto di vista altrui;
5. Rispettarsi e rispettare, cioè scoprire in sé e negli altri il valore individuale;
6. Avere fiducia in se stessi, ovvero non scordarsi mai di quanto di buono si è riusciti a fare;
7. Autoaccettarsi, cioè tollerare le proprie imperfezioni e i propri difetti.

Siti web:

www.jobtel.it (esercitazioni e consigli!)

<https://www.anpal.gov.it/eqf>

<https://www.anpal.gov.it/eqf>

Credits

Dott.ssa Beatrice Roncato


La Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte

PIEMONTE

FONDO SOCIALE EUROPEO e FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 2014-2020



UNIONE EUROPEA



**REGIONE
PIEMONTE**

per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del Piemonte
www.regione.piemonte.it/europa2020

La Strategia di specializzazione intelligente

Requisito preliminare per il supporto degli investimenti con l'obiettivo di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione


5 elementi fondamentali

- Essere focalizzata su alcune **priorità**.
- Essere costruita a partire da **punti di forza, vantaggi competitivi** della regione.
- Essere riferita all'innovazione in senso ampio coinvolgendo il **settore privato**
- Favorire il coinvolgimento degli **stakeholders**.
- Essere **evidence-based**, basata su risultati effettivi misurabili.

Con l'obiettivo di

- Identificare **risorse e caratteristiche** peculiari di ogni regione, evidenziarne i **vantaggi competitivi** e concentrare risorse e attori su una visione del futuro basata sull'**eccellenza**.
- Rafforzare i **sistemi di innovazione** regionali, ottimizzare i flussi di conoscenze e diffondere i vantaggi dell'innovazione nell'economia regionale.

La Strategia di specializzazione intelligente: i passi fatti




La vision del Piemonte

Sostenere e accelerare un processo di **trasformazione del tessuto produttivo piemontese** attraverso robuste politiche di ricerca e innovazione in selezionate aree di innovazione e affrontare nuove sfide e nuovi bisogni investendo e consolidando le competenze in materia di **salute e benessere** dei cittadini.

Il posizionamento del Piemonte

Risalire i *ranking* di competitività internazionale costituisce un obiettivo generale della strategia regionale.



Dati Regional Innovation scoreboard 2014 e Regional Competitiveness Index

region	RCI 2013		
	scores	ranks	
FR24	FR24:Centre (FR)	-0.036	133
UKK3	UKK3:Cornwall and Isles of Scilly	-0.037	134
FR41	FR41:Lorraine	-0.050	135
UKD1	UKD1:Cumbria	-0.057	136
FR61	FR61:Aquitaine	-0.062	137
FR43	FR43:Franche-Comté	-0.068	138
UKM6	UKM6:Highlands and Islands	-0.073	139
UKN0	UKN0:Northern Ireland (UK)	-0.079	140
ITD5	ITD5:Emilia-Romagna	-0.090	141
ES51	ES51:Cataluña	-0.109	142
ITE4	ITE4:Lazio	-0.125	143
HU10	HU10:Közép-Magyarország	-0.148	144
ITD2	ITD2:Provincia Autonoma di Trento	-0.162	145
ITC3	ITC3:Liguria	-0.165	146
PL12	PL12:Mazowieckie	-0.180	147
EE00	EE00:Eesti	-0.182	148
FR63	FR63:Limousin	-0.183	149
FR53	FR53:Poitou-Charentes	-0.194	150
FR25	FR25:Basse-Normandie	-0.194	151
ITC1	ITC1:Piemonte	-0.198	152
FR81	FR81:Languedoc-Roussillon	-0.199	153
FR21	FR21:Champagne-Ardenne	-0.206	154
SI01	SI01:Vzhodna Slovenija	-0.212	155
FR72	FR72:Auvergne	-0.216	156
ITD4	ITD4:Friuli-Venezia Giulia	-0.219	157
ITD3	ITD3:Veneto	-0.255	158
FR26	FR26:Bourgogne	-0.266	159

RCI 2013

Il contesto: stato dell'arte

Il settore manifatturiero continua a rappresentare una quota rilevante (circa il 23%) del valore aggiunto prodotto nell'economia regionale (il dato nazionale è attorno al 18%).

L'export incide quasi per il 32% sul PIL. La capacità di esportare in settori a domanda mondiale rappresenta oltre il 37% del totale delle esportazioni, superiore al valore nazionale.

*Gli indicatori compresi nell'ambito **R&I** evidenziano una situazione di gran lunga migliore rispetto alla media quella nazionale e competitiva nel contesto europeo, con un forte dinamismo nel settore privato.*

*Gli indicatori sulla "**Società dell'informazione**" evidenziano una crescita in sostanziale pareggio con le rilevazioni nazionali, ma in netto ritardo rispetto alla media europea.*

La Strategia piemontese: le 6 aree di innovazione

- 1. Aerospazio**
- 2. Automotive**
- 3. Chimica verde / cleantech**
- 4. Meccatronica**
- 5. *Made in***
- 6. Salute**



La Strategia piemontese: le scelte

Mappatura Invitalia	Politiche regionali	Capacità progettuali	Cluster nazionali	Focus group e scelte
Aerospazio	✓	✓	✓	AEROSPAZIO
Agrifood	✓	✓	✓	MADE IN PIEMONTE
Made in Italy (tessile)	✓	✓		
Automotive	✓	✓	✓	AUTOMOTIVE
Chimica e cleantech	✓	✓	✓	CHIMICA V./CLEANTECH
Edilizia/tecnol. ambienti di vita	✓	✓		
Economia del mare				
Energia e ambiente	✓	✓		
Ind. culturali e creative				
Mobilità e logistica			✓	
Scienze della vita	✓	✓	✓	SALUTE E BENESSERE
Smart communities	✓	✓	✓	
Smart manufacturing	✓	✓	✓	MECCATRONICA

Aree di innovazione

Aerospazio

140 Unità locali e un distretto con oltre 15.000 addetti

5 grandi player e 300 PMI

Leadership mondiale

Alta tecnologia e forte propensione all'export

Intensa partecipazione a programmi internazionali

Rete di partnership e collaborazioni a livello regionale, nazionale e europea.



AREE DI APPLICAZIONE

Remotely piloted aerial systems

Soluzioni motoristiche ecocompatibili

More electric aircraft

Clean sky

Esplorazione spaziale

Gestione di sistemi in orbita

Servizi ingegneristici, logistici e di controllo

Piattaforme innovative per missioni applicative

Automotive

Un insieme di attività per oltre 2.600 unità locali e 82mila addetti

Leadership nel settore e uno dei 5 “*automotive intense*” cluster europei

Elevate competenze ingegneristiche sull’auto verde

Leadership tecnologica per riduzione emissioni *Green House Gas* (GHG), mobilità sostenibile, sistemi per la sicurezza

Università, centri di ricerca di eccellenza, imprese.

Patecipazione ad Associazioni di rilievo nazionale e internazionale

Are di innovazione



AREE DI APPLICAZIONE

Propulsori innovativi e sistemi di trazione alternativi

Componenti sicuri ed efficienti

Sistemi di bordo

Car-to-Car Communication (C2C), Car-to-Infrastructure (C2I), infomobilità e infotainment

Gestione flotte e trasporto intermodale

Smart ticketing, accesso regolamentato e sistemi informatici geolocalizzati (POI)

Citylogistic, flotte di mezzi per la mobilità

Materiali non tradizionali ad elevate prestazioni e ridotto impatto ambientale

Tecnologie per il fine vita dei veicoli

Aree di innovazione

Chimica verde/cleantech

Un'area di innovazione con 3.750 Unità locali e 48mila addetti

“Innovation leader” nel settore della chimica da fonti rinnovabili

Bioindustrie che investono in progetti di RSI e formazione

Prodotti innovativi ad alto valore aggiunto (*biochemicals* e bioplastiche).

Collaborazione tra mondo industriale, agricolo, della ricerca, dei servizi ambientali e delle *utilities*.



AREE DI APPLICAZIONE

Gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti

Gestione, trattamento e valorizzazione delle acque reflue

Gestione delle materie prime seconde

Tecnologie per la bonifica dei siti inquinati

Bioraffinerie e impianti di conversione di biomasse non food per produzione di prodotti chimici, biocarburanti, bioplastiche

Aree di innovazione

Meccatronica

Un ampio numero di attività economiche per 35 mila unità locali e 170 mila addetti

Applicazioni meccatroniche e di manufacturing avanzato per il tessuto scientifico, tecnologico e industriale

Trasferimento tecnologico

Traiettorie tecnologiche di sviluppo dell'applicazione della meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione



AREE DI APPLICAZIONE

Prodotti smart: applicazioni a prodotti consumer e industriali

Processi flex: applicazioni per la flessibilità e adattatività dei processi produttivi

Processi green: applicazioni per l'eco-efficienza e l'eco-compatibilità dei processi produttivi

Virtual performance simulation

Mechatronic Automation

Human Machine Interface

Micro-nano technologies

Manufacturing transformation

Aree di innovazione

Made in Piemonte

Due filiere rilevanti (agroalimentare e tessile e abbigliamento) e attività con 37 mila unità locali e 172 mila addetti

Distretti e filiere a elevata specializzazione (manifattura, tecnologia, R&I)

Innovazioni applicabili a quasi l'intero arco manifatturiero

Sostenibilità, etica del prodotto e delle produzioni, trasformazione delle produzioni tradizionali, integrazione con servizi e welfare pubblico, innovazione nell'utilizzo di nuovi materiali e riuso delle materie prime seconde



AREE DI APPLICAZIONE

Tracciabilità, rintracciabilità, autenticazione dei prodotti

Qualità, sicurezza e composizione di alimenti, processi, packaging e confezionamento

Commercializzazione prodotti di filiera, logistica

Riduzione impatto ambientale e energia

Precision farming e precision livestock

Meccanizzazione pratiche colturali, efficienza e sicurezza macchine agricole

Protezione selettiva colture, probiotici e nutraceutici

Substrati tessili e materiali speciali

Wearable technologies/smart textiles, abbigliamento tecnico protettivo

Tessili per applicazioni medicali

Tessili per edifici / mezzi di trasporto

Salute e benessere

Un insieme di attività (comparto farmaceutico, fabbricazione di strumentazione medica, R&S nell'ambito delle biotecnologie) per quasi 1800 unità locali e 7 mila addetti.

Piattaforme tecnologiche e facilities.

Innovazione di prodotto per patologie con necessità di nuovi farmaci e diagnostica.

Competenze industriali nelle aree terapeutiche chiave e nella medicina rigenerativa.

Aree di eccellenza in biologia molecolare, imaging, oncologia, mCNS, cardiologia, medicina rigenerativa, diagnostica molecolare, ortopedia.

Reti di istituzioni cliniche e rete di ricerca di livello internazionale.

Un IRCCS specializzato in campo oncologico (Candiolo).

Are di innovazione



AREE DI APPLICAZIONE

eHealth

Medicina personalizzata

Imaging

Diagnostica

Medicina rigenerativa

Prostetica

Strumentazione scientifica

Biotecnologie farmaceutiche

Bioinformatica ed ICT for health research

Oncologia, Cardiovascolare, CNS, malattie metaboliche

Approcci farmaceutici innovativi e mirati

Bioingegneria e robotica chirurgica

Soluzioni biomedicali avanzate

Traiettorie

SMART

Un'iniezione di tecnologie abilitanti nei settori produttivi, intesa come il ricorso a riconosciute competenze a livello internazionale in ambito ICT, ma anche mecatronica, micro-nano tecnologie, nuovi materiali, tecnologie additive, sensoristica, sistemi elettronici embedded, logistica avanzata nelle aree di innovazione prioritarie.

Il ricorso a competenze e processi di efficientamento nelle aree di innovazione prioritarie per sostenere l'affermarsi di una economia regionale più sostenibile, contribuendo al raggiungimento dei target delle Policy ambientali ed energetiche europee.

RESOURCE EFFICIENCY

Ecosistema dell'innovazione


Crescita digitale *infrastrutture e asset tecnologici, grandi piattaforme, servizi e applicazioni per sostenere la competitività delle imprese, migliorare la vita dei cittadini, migliorare l'efficienza della PA.*

Innovazione sociale *centralità del cittadino per intercettare una domanda di mercato che deriva dai bisogni della popolazione e per promuovere un nuovo protagonismo delle comunità territoriali, in sinergia con il Fondo Sociale Europeo.*

Capacità amministrativa *migliorare l'efficienza nella gestione dei PO, armonizzare i flussi informativi, definire modalità organizzative e procedure flessibili, accrescere le competenze.*

Competenze *percorsi di crescita, sviluppo e formazione delle competenze e di valorizzazione del capitale umano per migliorare le performance dei processi di innovazione e sviluppo, anche con la necessaria integrazione del FSE.*

La Strategia piemontese in sintesi



Modulo 5

Sistema economico del territorio: settori produttivi, attori economici,
flusso economico

MODULO A IL SISTEMA ECONOMICO

Conoscere

- Conoscere il funzionamento del sistema economico
- Individuare e conoscere i vari operatori economici
- Conoscere il concetto di impresa
- Conoscere e indicare quali fattori produttivi devono essere impiegati dall'imprenditore in ogni ciclo produttivo
- Conoscere il ruolo e la funzione dello Stato come operatore economico

Abilità (competenze e capacità)

- Saper descrivere le varie fasi dell'attività economica, il ruolo e le relazioni tra i soggetti economici
- Saper distinguere tra reddito, consumo, risparmi e investimenti
- Saper descrivere i fattori che incidono sui consumi dei cittadini e le ragioni del risparmio

VIDEO: il sistema economico

STORIA DEI SISTEMI ECONOMICI: <https://www.youtube.com/watch?v=Ab2iPWsP9og>

MACRO ECONOMIA: <https://www.youtube.com/watch?v=MoGuH3JbMPw>

SISTEMA ECONOMICO: <https://www.youtube.com/watch?v=2vNYnW7Ct-Y>


SISTEMA ECONOMICO 2: <https://www.youtube.com/watch?v=YLkBdPJ2gNO>


I 3 SETTORI DELL'ECONOMIA: <https://www.youtube.com/watch?v=8aMthxecK78>

RISORSE, SCARSITÀ, BENI E BISOGNI, RICCHEZZA, PATRIMONIO E REDDITO:
<https://www.youtube.com/watch?v=WSohpS1Lvvk>

ECONOMIA E LAVORO: https://www.youtube.com/watch?v=eXomZnS_F7Q

IL SISTEMA ECONOMICO





I SOGGETTI ECONOMICI

Nella scienza economica il termine **famiglia** non va inteso in senso anagrafico (padre, madre e figli) ma nel senso di persone le quali possono essere legate da rapporti di parentela oppure una coppia di fatto (non sposata) o addirittura single

FAMIGLIE

Le **attività principali** svolte dalle famiglie sono:

- Lavorare** → per ottenere un **reddito** (si può trattare di lavoro subordinato come ad esempio nel caso di operai o impiegati, oppure di lavoro autonomo, ad es. avvocato, commercialista, architetto, ecc.)
- Consumare** → cioè acquistare **beni e prodotti** come cibo, vestiti, elettrodomestici, auto, ecc.; oppure utilizzare **servizi** e/o consulenze di un professionista (ad es. medico, geometra, idraulico, falegname, trasporto a ½ treno o autobus, ...)
- Risparmiare** → molte famiglie non spendono tutto il reddito percepito nel corso di un anno in consumi ma possono decidere di depositare o investire una parte in vista di spese future (ad es. una figlia/o decide di iscriversi e frequentare l'università , oppure si debbono fare dei lavori a casa o cambiare l'autovettura, ...)

I SOGGETTI ECONOMICI

Le **imprese** sono i soggetti economici che hanno il ruolo di produrre e scambiare beni o servizi. Ciò avviene attraverso un'organizzazione più o meno complessa, di beni e servizi (ad esempio impianti e macchinari, uffici,..) e di persone, le quali sotto la guida di un imprenditore (titolare) svolgono un'attività economica, attraverso la quale l'imprenditore cerca di realizzare un Utile → Profitto

IMPRESE

Le **attività economiche** svolte dalle imprese (1 e 2) sono:

- La Produzione** → di beni e servizi (realizzazione di prodotti)
- Lo Scambio e l'investimento** di beni e servizi

L'imprenditore per svolgere la sua attività deve, a sua volta, procurarsi beni (ad es, macchinari, attrezzature, materie prime) e servizi (ad es, consulenza di professionisti, servizi di trasporto per la consegna delle merci,..)che deve pagare e, di solito, deve assumere dei lavoratori, ai quali deve corrispondere una retribuzione. Le spese che l'imprenditore compie rappresentano i Costi. L'Utile (cioè il guadagno dell'imprenditore) è dato dalla differenza tra i Ricavi (gli incassi ottenuti dalla vendita dei beni prodotti) – Costi (spese) → $U = R - C$

I SOGGETTI ECONOMICI

Nel sistema economico lo **Stato** riveste un'importanza determinante, poiché Esso ha un ruolo che non si limita ad acquistare, scambiare, ecc. come Fanno gli altri soggetti economici, ma consiste soprattutto nel definire le regole relative al funzionamento del sistema economico stesso

STATO

Le **attività economiche** svolte dallo Stato (1) sono:

- ❑ **La Produzione** → di beni e servizi poiché, nelle moderne economie, lo Stato è proprietario di imprese, dette pubbliche, le quali svolgono moltissime attività in vari settori, dai trasporti alla chimica
- ❑ **Lo scambio e consumo** → di beni e servizi, poiché esso ha necessità sia di beni (edifici, arredamenti, veicoli, computer) sia di servizi (consulenze professionali, ecc,) , sia di persone che lavorino nelle strutture statali(si pensi ai dipendenti dei ministeri, della scuola, delle forze dell'ordine,...) per svolgere le sue funzioni

Inoltre lo Stato , come qualsiasi imprenditore, deve investire grandi somme di denaro per realizzare opere e servizi per la popolazione (ad es, autostrade, Ospedali, ferrovie,...) che spesso non comportano un ritorno economico

I SOGGETTI ECONOMICI

RESTO DEL MONDO

Con l'espressione **Resto del mondo** si intendono i soggetti economici presenti in altri Paesi e con i quali si creano relazioni economiche che solitamente consistono nello scambio di beni e di servizi e comprendono non solo le imprese ma anche le famiglie

Le **attività economiche** svolte con il Resto del mondo sono:

- ❑ **Le Importazioni** → di beni e servizi quando le nostre imprese importano materie prime e macchinari per l'attività economica o prodotti da vendere alle famiglie del nostro paese
- ❑ **Le Esportazioni** → di beni e servizi, quando le nostre imprese esportano beni e servizi prodotti in Italia a beneficio di imprese straniere o per famiglie che vivono all'estero

Inoltre lo Stato , come qualsiasi imprenditore, deve investire grandi somme Di denaro per realizzare opere e servizi per la popolazione (ad es, autostrade, Ospedali,ferrovie,...) che spesso non comportano un ritorno economico

LE ATTIVITA' ECONOMICHE

Le attività economiche

Le attività economiche che i soggetti dell'economia possono compiere sono la produzione, lo scambio, il consumo, il risparmio e l'investimento

La produzione

→ consente di trasformare le risorse disponibili (ad es. le materie prime) attraverso il lavoro, l'uso di macchinari, le conoscenze o le tecnologie, in beni o servizi che hanno una diversa utilità per l'uomo (1)

Lo scambio

→ si realizza quando i soggetti dell'economia, avendo a disposizione una certa quantità di beni o denaro, decidono di cedere questi loro beni in cambio di altri beni o servizi che essi ritengono più idonei a soddisfare le loro necessità (2)

Il consumo

→ è l'attività di utilizzazione di beni o servizi, al fine di soddisfare i bisogni (3)


Il risparmio

→ si attua quando una parte del proprio reddito non viene consumata immediatamente ma viene depositata in banca e destinata a spese future (4)


L'investimento

→ si realizza quando una parte del proprio denaro viene destinata all'acquisto di beni e servizi al fine di migliorare un'attività di impresa (5)


L'IMPRESA




LA PRODUZIONE



LA PRODUZIONE



SETTORI ECONOMICI



**LA MISURAZIONE DELLE GRANDEZZE
ECONOMICHE
(APPROCCIO DI ANALISI MACRO)**

L'ANALISI MACRO ECONOMICA

La macroeconomia studia il sistema economico nel suo complesso e le relazioni che intercorrono fra le grandezze aggregate

Le principali grandezze intorno a cui ruota l'analisi macroeconomica


sono:

**Il livello di produzione dell'intera economia ed il suo tasso di crescita:
(evoluzione dinamica dell'economia di un Paese); ≠ dalla nozione di sviluppo di un Paese**


**Il livello dell'occupazione ed il tasso di disoccupazione:
(tasso: esprime in termini percentuali la variazione di una grandezza in un dato periodo di tempo)**

**Il livello generale dei prezzi ed il tasso di inflazione:
(aumento del livello generale dei prezzi con conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta)**

DALLA MICRO ALLA MACROECONOMIA




In base ai prezzi relativi (i segnali del mercato) le imprese decidono



Le famiglie decidono la quantità di fattori di produzione da offrire

A livello MACRO: le decisioni dell'insieme delle imprese determinano la:




PRODUZIONE NAZIONALE


A livello MACRO: le decisioni dell'insieme delle famiglie determinano:

L'ammontare delle retribuzioni

La spesa aggregata del sistema



Il Reddito Nazionale



Il livello della Domanda

Metodi e strumenti della Macroeconomia

I modelli macroeconomici (rappresentazioni “stilizzate” delle relazioni che intercorrono fra le diverse variabili)

Modelli teorici

Modelli descrittivi

L'orizzonte temporale di riferimento:

→ Il breve periodo (analisi statica)

→ Il medio periodo (analisi dinamica)

→ Il lungo periodo (il problema della crescita, sviluppo, stabilità dei sistemi economici)

LE RELAZIONI FRA OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori presi in considerazione dall'analisi macroeconomica sono:

→ **Le famiglie**


→ **Le imprese**

→ **Lo Stato**


→ **Le Banche e il sistema finanziario**

→ **Il resto del mondo**


IL FLUSSO CIRCOLARE DEL REDDITO: IMPRESE, FAMIGLIE E MERCATI




IL RUOLO DI INTERMEDIAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO



LE RELAZIONI FRA FAMIGLIE, IMPRESE E STATO



IL FLUSSO DEL REDDITO CON 4 OPERATORI: (ECONOMIA APERTA)



N.B. DISTINGUIAMO TRA:

-REDDITO NOMINALE (o monetario): quantità di moneta disponibile alla spesa percepita dal soggetto consumatore in un determinato contesto temporale (es. un mese, un anno ...)

-REDDITO REALE (o potere d'acquisto): quantità di beni e di servizi acquistabili dal consumatore in base all'entità del reddito nominale a disposizione.

E ancora ...

LA CONTABILITÀ NAZIONALE

I flussi economici finanziari che intercorrono tra gli operatori sono descritti dalla
CONTABILITÀ NAZIONALE

La contabilità nazionale misura in termini quantitativi il risultato dell'attività
economica di un Paese in un dato arco di tempo

Gli istituti che rilevano i dati macroeconomici sono:


- FMI, OCSE (a livello internazionale)
- EUROSTAT, BCE (a livello europeo)
- ISTAT, Banca d'Italia (a livello nazionale)

LA MISURA DELLA PRODUZIONE AGGREGATA

Nella contabilità nazionale la principale grandezza di riferimento è la PRODUZIONE AGGREGATA o PRODOTTO NAZIONALE:

PIL (Prodotto Interno Lordo) e PNL (Prodotto Nazionale Lordo)

$\text{PNL} - \text{Ammortamenti} = \text{PNN (Prodotto Nazionale Netto)}$

 *Gli Ammortamenti misurano la perdita di valore subita in un anno dai capitali fissi (una parte dei capitali prodotti in un anno rappresenta il reintegro della capacità produttiva)*

PNL_{CF} (al costo dei fattori) = Somma dei costi di produzione

PNL (ai prezzi di mercato) = PNL_{CF} + imposte ind. – Contributi alla produzione

PIL = Misura del valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di un Paese in un determinato periodo di tempo (generalmente un anno).

L'espressione beni e servizi finali sta ad indicare che dal computo del PIL sono da escludere tutti quei beni e servizi intermedi che sono stati distrutti, o, comunque, incorporati in altri prodotti, durante il processo produttivo; questa operazione è resa necessaria al fine di evitare le cd. duplicazioni, ovvero la duplice contabilizzazione dello stesso prodotto.

Poiché i beni ed i servizi finali rappresentano il valore aggiunto delle imprese, cioè il valore che le imprese hanno aggiunto ai beni e ai servizi acquistati ed utilizzati per la produzione, **il PIL può essere altresì definito valore aggiunto**, come si vedrà in seguito.

I beni e servizi finali vengono valutati al loro prezzo di mercato, anche se alcuni servizi, come quelli degli impiegati della pubblica amministrazione, non hanno prezzo. In questi casi i servizi vengono valutati al loro costo.

N.B. Quando si calcola il PIL di un dato anno usando i prezzi di quell'anno, si dice che il PIL è una grandezza nominale.

Il PIL nominale viene usato frequentemente, ma pone non pochi problemi quando si tratta di istituire dei confronti fra i PIL relativi ad anni diversi. Si immagini, infatti, che si voglia sapere se il PIL italiano è cresciuto fra il 1990 ed il 1995; poniamo che si consultino le apposite statistiche e si constati che è aumentato di un decimo.

Come si deve interpretare questa informazione, sapendo che, da un anno all'altro, il PIL nominale cambia per due motivi: primo, perché cambiano le quantità prodotte e, secondo, perché cambiano i prezzi? Si capisce dunque che, se si vogliono avere informazioni sul prodotto in senso fisico, cioè sapere se in Italia nel 1995 si sono prodotti più o meno beni e servizi che nel 1994, il PIL nominale è di scarso aiuto: non è possibile sapere quanta parte della variazione è dovuta ai prezzi e quanta all'ammontare prodotto.

Un modo di aggirare il problema è usare il PIL reale, calcolato usando sempre gli stessi prezzi, anche per anni diversi. In pratica, si scelgono i prezzi di un anno qualsiasi, denominato anno base (ad esempio, il 1994) poi, si calcola il PIL per un altro anno, ad esempio il 1995, usando i prezzi del 1994; in tal modo, si isola l'effetto delle variazioni del prodotto fisico, cioè si è certi che qualsiasi cambiamento del PIL è dovuto ad un cambiamento delle quantità prodotte e non dei prezzi.

Il PIL per quanto precedentemente detto è pari alla somma del valore aggiunto prodotto da tutte le imprese, comprese le amministrazioni pubbliche. Se il valore aggiunto viene distribuito sotto forma di reddito ai fattori della produzione, allora il PIL coincide con il Reddito Interno Lordo. A questo proposito è necessaria però una precisazione: l'identità fra il PIL e Reddito Interno Lordo è vera solo se il valore aggiunto viene calcolato al costo dei fattori.

Ciò non è strano se si pensa alla particolare natura della attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Il PIL così determinato (al costo dei fattori) se depurato dagli ammortamenti (quota di PIL che deve essere accantonata per mantenere la capacità produttiva inalterata), che costituiscono un costo, prende il nome di PIN ed è uguale al Reddito Interno Netto Disponibile.

Il PIL è spesso confuso con un'altra grandezza che in contabilità nazionale viene definita Prodotto Nazionale Lordo (PNL). Quest'ultimo, a differenza del PIL, tiene conto del reddito prodotto dai cittadini di un determinato Paese all'estero.

L'importanza della determinazione del PIL dovrebbe essere, per quanto detto, chiara: il PIL costituisce una misura importante dello “stato di salute” (capacità di crescita) del sistema economico nazionale.

Non a caso esso è utilizzato, oltre che per valutare la crescita economica di un paese, anche per misurare il suo tasso di inflazione, come si vedrà in seguito.

Dividendo infatti il PIL reale per il PIL nominale si ottiene la misura della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo intercorrente fra un determinato anno e l'anno base. Rapportando tale misura a 100 si ottiene il deflatore del PIL, che può essere utilizzato per calcolare il tasso di inflazione registrato negli anni considerati.

PIN (Prodotto Interno Netto)

In contabilità nazionale è il valore della produzione al netto del deprezzamento subito nel corso del periodo di tempo considerato dallo stock di capitale esistente. Tale deterioramento, che tecnicamente viene definito ammortamento, è dovuto all'uso costante e prolungato delle attrezzature produttive.

Il PIN viene calcolato sottraendo dal PIL proprio l'ammortamento: in tal modo si ottiene una migliore misura della attività economica di un paese. L'ammortamento infatti costituisce la quota di PIL che deve essere utilizzata per mantenere inalterata la capacità produttiva.

Dalla definizione del PIL è possibile ricavare altre due grandezze che ad esso sono strettamente collegate:

— il PNL (Prodotto Nazionale Lordo) che è una grandezza riferita all'attività svolta da tutti i soggetti residenti di un Paese, sia che operino in patria che all'estero. Il PIL, invece, misura soltanto l'attività di quei soggetti economici che operano sul territorio nazionale, siano essi residenti o meno;

— il PNN (Prodotto Nazionale Netto) che si differenzia dal PNL poiché non tiene conto degli ammortamenti e delle manutenzioni necessarie per mantenere efficienti i capitali fissi (fabbricati, macchinari, impianti, attrezzi, ...).

IL CONTO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Una volta definito e misurato il PIL, è necessario valutare la sua destinazione finale all'interno del sistema

Si individuano 4 specifiche categorie di spesa:

- la spesa delle famiglie C;
- la spesa per investimenti delle imprese (beni strumentali per la produzione) I;
- la spesa delle amministrazioni pubbliche (consumi collettivi) G;
- le esportazioni di beni e servizi X.

I LIMITI DI STIMA DEL PIL

Il calcolo del PIL non tiene conto delle transazioni che non passano attraverso il mercato

Valuta esclusivamente le transazioni monetarie ufficiali (non contabilizza l'economia sommersa)

Non coglie i decrementi di valore causati da diseconomie esterne

LE DEFINIZIONI DEL PIL

Dal lato della produzione

Il PIL è il valore dei beni e servizi finali prodotti

Dal lato del reddito

Il PIL è la somma dei redditi percepiti all'interno del sistema economico in un dato periodo di tempo (salari, stipendi, profitti, rendite, interessi)

Dal lato della spesa

Il PIL è la somma della spesa nazionale in un dato periodo di tempo (rappresenta l'impiego del reddito)

Si hanno tre definizioni *alternative* riferite alla stessa grandezza (PIL, Reddito Nazionale, Spesa Finale)

Si hanno tre metodi alternativi per il calcolo del PIL:

- 1) *Metodo dell'output*: misura l'incremento di valore della produzione di beni e servizi in ogni fase del processo produttivo (valore aggiunto)
- 2) *Metodo del reddito*: $PIL = RN =$ somma delle remunerazioni dei fattori produttivi (salari e stipendi + profitti + rendite + interessi)
- 3) *Metodo della spesa*: $PIL = RN =$ Consumi + Investimenti (misura il reddito come somma degli impieghi)

N.B. I tre metodi di calcolo misurano la stessa grandezza

LE VARIAZIONI DEL LIVELLO DEI PREZZI

- INFLAZIONE: aumento sostenuto del livello dei prezzi
- TASSO DI INFLAZIONE: tasso a cui il livello dei prezzi aumenta nel tempo

Due misure del livello dei prezzi:

1. Deflatore del PIL

2. Indice dei prezzi al consumo

Indice dei prezzi

Un numero indice è un rapporto che permette di confrontare le intensità di un fenomeno in situazioni temporali diverse. Si costruisce ponendo al denominatore un valore riferito all'anno base

- Il deflatore del PIL (P_t) permette di calcolare il prezzo medio dei beni e servizi finali prodotti in una data economia

$$P_t = \frac{\text{PIL nominale}}{\text{PIL reale}} = \frac{\$Y_t}{Y_t}$$

- Il deflatore del PIL è un numero indice
- Il tasso di variazione del deflatore del PIL rappresenta il tasso di inflazione

L'indice dei prezzi al consumo misura il livello dei prezzi medi al consumo ed esprime il costo in termini monetari di un determinato paniere di consumo di un tipico consumatore

L'indice dei prezzi al consumo (IPC) è un numero indice

Il tasso di variazione dell'IPC rappresenta il tasso di inflazione

Credits Prof. giulio serafini